Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 87 del 15 aprile 1994 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 15 aprile 1994** SI PUBBLICA TUTT I GIORNI NON FESTIV

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 61

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 dicembre 1993-15 marzo 1994 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 dicembre 1993-15 marzo 1994 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984)

Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 dicembre 1993-15 marzo 1994 e non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 marzo 1994.

L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella n. 1.

In tale tabella sono indicati anche gli Accordi entrati in vigore precedentemente al 16 dicembre 1993, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.

Eventuali altri Accordi entrati in vigore nel periodo 16 dicembre 1993-15 marzo 1994 i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale alla *Gazzetta Ufficiale* datato 15 luglio 1994.

Quando tra i testi facenti fede non è contenuto un testo in lingua italiana, si è pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo ufficiale. In mancanza del quale si è pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi).

TABELLA N. 1

ATTI INTERNAZIONALI NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O A DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, ENTRATI IN VIGORE NEL PERIODO 16 DICEMBRE 1993-15 MARZO 1994

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
404.		
15 maggio 1991, Roma		
Accordo tra Italia e Iran in materia di visti diplomatici	1° giugno 1991	9
405.		
29 agosto 1992, Algeri		
Protocollo d'Intesa tra Italia e Algeria concernente il programma di cooperazione con l'Istituto tecnològico del freddo di Algeri	29 agosto 1992	13
406.		
7 ottobre 1992, Panama		
Accordo tra Italia e Panama sulla ristrutturazione del debito, con Scambi di Lettere e due Allegati	7 ottobre 1992	17
407.		
1° luglio/28 settembre 1993, Managua		
Scambio di Note tra Italia e Nicaragua relativo agli emendamenti del Protocollo finanziario, firmato a Roma il 28 novembre 1989	28 settembre 1993	25
408.		
7 settembre 1993, Lima		
Scambio di Note tra Italia e Perù per la concessione di un credito di aiuto al Perù per il finanziamento di un «Commodity Aid»	7 settembre 1993	35
409.		
4 ottobre 1993, Washington		
Accordo per emendare ed estendere l'Accordo tra Italia e Usa sulla cooperazione scientifica e tecnologica	4 ottobre 1993	45

TABELLA N. 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra Italia e Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali (Toronto, 20 marzo 1989). *(Vedi legge n. 194 del 7 giugno 1993 nel* S.O. *n. 52 alla* G.U. *n. 141 del 18 giugno 1993).*	22 febbraio 1994
Convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle frodi doganali tra Italia e Tunisia con processo verbale (Roma, 21 aprile 1989). *(Vedi legge n. 341 del 18 agosto 1993 nel* S.O. *n. 83 alla* G.U. *n. 204 del 31 agosto 1993).*	1° marzo 1994
Accordo di coproduzione cinematografica tra Italia e Svizzera (Lugano, 15 maggio 1990). *(Vedi legge n. 472 del 10 novembre 1993 nella* G.U. *n. 278 del 26 novembre 1993).*	23 dicembre 1993
Convenzione tra Italia e Bulgaria per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile (Roma, 18 maggio 1990). *(Vedi legge n. 338 del 18 agosto 1993 nel* S.O. *n. 83 alla* G.U. *n. 204 del 31 agosto 1993).*	1° aprile 1994
Accordo tra Italia e Argentina sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo aggiuntivo (Buenos Aires, 22 maggio 1990). *(Vedi legge n. 334 del 18 agosto 1993 nel* S.O. *n. 83 alla* G.U. *n. 204 del 31 agosto 1993).*	14 ottobre 1993
Convenzione europea relativa all'equipollenza dei periodi di studi universitari (Roma, 6 novembre 1990). *(Vedi legge n. 258 del 14 luglio 1993 nel* S.O. *n. 67 alla* G.U. *n. 178 del 31 luglio 1993).*	1° marzo 1994
Convenzione relativa al riconoscimento e all'aggiornamento dei libretti di stato civile (Madrid, 5 settembre 1990). *(Vedi legge n. 306 del 27 luglio 1993 nel* S.O. *n. 76 alla* G.U. *n. 194 del 19 agosto 1993).*	1° marzo 1994
Convenzione relativa all'adesione di Spagna e Portogallo alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Funchal, 18 maggio 1992). *(Vedi legge n. 307 del 26 luglio 1993 nel* S.O. *n. 76 alla* G.U. *n. 194 del 19 agosto 1993).*	1° marzo 1994

404.

Roma, 15 maggio 1991

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Islamica dell'Iran in materia di visti diplomatici

(Entrata in vigore: 1º giugno 1991)

A C C O R D O

tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Islamica dell'Iran in materia di visti diplomatici.

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Islamica dell'Iran, tenuto conto dell'attuale favorevole andamento delle relazioni politiche, economiche e culturali tra i due Paesi, e nell'intento di contribuire ad un loro ulteriore sviluppo, hanno convenuto quanto segue:

ART. 1

I cittadini della Repubblica Italiana e della Repubblica Islamica dell'Iran in possesso di validi passaporti diplomatici possono recarsi senza visto nel territorio dell'altra parte contraente per un periodo massimo di 30 giorni, per motivi di turismo o di servizio, con decorrenza a partire dal giorno di entrata nel predetto territorio.

ART. 2

1. Le parti convengono che nessuna clausola del presente Accordo potrà risultare o essere interpretata come derogatoria o comunque condizionante degli impegni attuali e futuri derivanti da accordi multilaterali sull'ingresso, soggiorno e movimento sul proprio territorio di cittadini della controparte.
2. Restano ferme le disposizioni normative di carattere generale che regolano in ciascun Paese - sotto il profilo della sicurezza - l'ingresso, il soggiorno e il movimento degli stranieri.
3. Le disposizioni del presente Accordo possono essere modificate o integrate d'intesa tra le due Parti.

ART. 3

1. Il presente Accordo entrerà in vigore 15 giorni dopo la data della sua firma.
2. Il presente Accordo è stipulato a tempo indeterminato e potrà essere

denunciato in ogni momento da ciascuna parte contraente con un preavviso di almeno sei mesi.

Fatto a Roma il 15 maggio 1991 in due esemplari, rispettivamente nelle lingue italiana e persiana, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ISLAMICA
DELL'IRAN

405.

Algeri, 29 agosto 1992

Protocollo d'Intesa provvisorio fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare concernente il Programma di cooperazione con l'Istituto tecnologico del freddo di Algeri

(Entrata in vigore: 29 agosto 1992)

PROTOCOLLO DI INTESA PROVVISORIO

In base al protocollo di Cooperazione italo-algerino relativo al triennio 1988/90 firmato ad Algeri il 28.12.1988,

in base alla disponibilità del Governò Italiano a finanziare il programma di Cooperazione con l'Istituto Tecnologico del Freddo di Algeri espresso in occasione del Processo Verbale firmato ad Algeri il 15.06.1988 riguardante la lista dei progetti eleggibili al finanziamento nel quadro del Protocollo di Cooperazione italo-algerino del trennio 1988/90,

per i seguiti dell'atto n° 1/ ord. del 4.01.1990 firmato dal sottosegretario degli Affari Esteri del Governo Italiano, il senatore Susanna Agnelli, con il quale si approvava il programma di cooperazione con l'Istituto di Tecnologia del Freddo di Algeri

in base al contratto stipulato tra il Ministero dell'Economia - Ministero Delegato del Commercio della Repubblica Democratica e Popolare di Algeria, rappresentata da M. Cherif Zerrouk, direttore dell'Istituto di Tecnologia del Freddo (I.T.F.) e la società COGIS CCPL Impianti Industriali s.p.a. nella persona del Dr. Franco Santellocco, per la realizzazione delle opere necessarie concernenti la fornitura e la messa in opera delle installazioni esistenti nell'Istituto di Tecnologia del Freddo di Algeri.

La Parte italiana, compatibilmente con le risorse finanziarie allocate per il presente progetto ed indicate nel contratto firmato dai due contraenti, si impegna ad eseguire con le modalità previste dal contratto le seguenti attività:

1) preparare il progetto esecutivo entro 1 mese dall'entrata in vigore del contratto

2) eseguire i lavori di esecuzione delle opere indicáte negli annessi contrattuali entro il termine di 180 giorni, calcolati dall'entrata in vigore del contratto.

Eventuali modifiche in corso d'opera dovranno essere adeguatamente motivate e concordate fra le parti.

La società italiana COGIS CCPL s.p.a. ed i suoi dipendenti si impegnano al rispetto delle leggi e degli usi della Repubblica di Algeria.

Beneficiario del progetto sarà l'Istituto di Tecnologia del Freddo di Algeri del Ministero dell'Economia, Ministero Delegato al Commercio.

La Parte algerina, per tutta la durata del progetto, si impegna a rispettare quanto stabilito nel Protocollo di Cooperazione italo-algerino finale ad Algeri il 28.12.88 con particolare riferimento:

a) concedere le esenzioni fiscali e doganali per tutti i beni, materiali e equipaggiamenti che verranno forniti nell'ambito del predetto contratto e per tutta la sua durata sempreché i medesimi tornino di proprietà del Ministero dell'Economia algerino, Ministero Delegato al Commercio - Istituto di Tecnologia del Freddo - o vengano riesportati;

b) concedere l'esenzione totale dalle imposte sul reddito, e da quelle relative alle remunerazioni percepite dai tecnici italiani, nonché dai diritti doganali sui beni degli stessi impiegati nel progetto, sui loro beni, ed articoli di uso personale;

c) garantire la piena accessibilità alle aree del progetto;

d) concedere le autorizzazioni previste dalla legge algerina per la realizzazione delle opere e agevolare la Società nell'ottenimento degli eventuali permessi necessari per eseguire i lavori previsti dal contratto;

e) sollevare da ogni responsabilità penale la Società esecutrice delle opere in caso di incidenti che possono occorrere a terzi;

f) L'Istituto del Freddo di Algeri si impegna a rendere disponibili le aree dell'edificio dove dovranno svolgersi i lavori previsti nel contratto con la Società italiana COGIS CCPL s.p.a.

Il presente Protocollo d'Intesa entrerà in vigore alla data della sua firma e sarà valido per tutta la durata del progetto, incluse eventuali proroghe o fasi supplementari.

Firmato ad Algeri il 29 agosto 1992 in 2 originali in lingua italiana e 2 in lingua francese, essendo entrambi i testi ugualmente validi.

PER LA PARTE ALGERINA

Zerrouk-Lyès CHERIF

Direttore dell'Istituto della tecnologia del Freddo

PER LA PARTE ITALIANA

Massimo Andrea LEGGERI

Ministro Consigliere dell'Ambasciata d'Italia

406.

Panama, 7 ottobre 1992

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Panama sulla ristrutturazione del debito, con Scambi di Lettere (Annexo 3) e 2 Allegati (1)

(Entrata in vigore: 7 ottobre 1992)

(1) Gli Allegati non si pubblicano per motivi tecnici.

AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF PANAMA

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Panama in the spirit of friendship and economic cooperation existing between the two countries and on the basis of the Agreed Minute signed in Paris on 14th November, 1990 by the countries taking part in the Paris Club meeting, have agreed as follows:

ARTICLE I

The present Agreement concerns the rescheduling of:

a) Commercial debts for both principal and contractual interest due to Italy by the Government of the Republic of Panama or covered by the guarantee of the Government of the Republic of Panama, within the period 1st November, 1990 -31st March, 1992 and not paid, relating to contracts for the supply of goods and/or services and/or the execution of works concluded before 1st January, 1985, with an original maturity of more than one year, covered by the Italian State insurance guarantee provided for under Italian Law. The debts concerned, that are listed in Annex II, are amounting to US$301,174.00.

b) The arrears of the debts indicated in paragraph a) above, as at 31st October, 1990 and not yet paid. The debts concerned, that are listed in Annex I, are amounting to US$11,805,706.00.

c) The debts for both principal and interest due to the Sezione Speciale per I'Assicurazione del Credito All'Esportazione (hereinafter referred to as "SACE") within the period 1st November, 1990 - 31st March, 1992 and not paid, relating to the Consolidation Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Panama concluded on 11th September, 1986 according to Paris Club Agreed Minute dated 19th September, 1985. The debts concerned, that are listed in Annex II, are amounting to US$1,092,822.12.

d) The arrears of the debts indicated in paragraph c) above, as at 31st October, 1990 and not yet paid. The debts concerned, that are listed in Annex I, are amounting to US$1,505,099.49.

e) The late interest accrued as at 31st October, 1990 on debts mentioned in paragraphs b) above, calculated at the rate of interest indicated in the following Article III.

f) The late interest accrued as at 31st October, 1990 on debts mentioned in paragraphs d) above, calculated at the rate of interest indicated in the following Article III.

The above mentioned debts, listed in the Annexes I and II, which are part of the present Agreement, may be revised by mutual consent of the two Parties.

ARTICLE II

The debts referred to in the previous Article I will be repaid and transferred in the contractual currency by the Government of the Republic of Panama to "SACE" in 10 equal and successive half- yearly instalments, the first of which shall fall due on 15th January, 1997 and the last one on 15th July, 2001.

ARTICLE III

1) The Government of the Republic of Panama undertakes to pay and to transfer to "SACE" interest for deferred payment on debts mentioned in Article II, which shall be computed on the total amounts remaining due.

2) Such interest shall accrue during the period from the maturity, as regards debts indicated in Article I, a), b), c), and d), and from the 1st November, 1990, as regards debts indicated in Article I, e) and f), until the full settlement of the debt and shall be calculated at the rate of 8% p.a. (Additional explanation in Annex III.)

3) The aforesaid interest shall be transferred in the contractual currency half yearly (15th January - 15th July) starting on 15th January, 1992.

It is understood that the interest due up to 31st October, 1990 on debts mentioned in Article I, paragraph b) and d) will be rescheduled according to the provisions set forth in Article II.

ARTICLE IV

In the event, for any reason, of delayed payment of the amounts due according to previous Articles II and III, 3, the Government of the Republic of Panama shall pay and transfer to "SACE" interest calculated at the rate envisaged in previous Article III, 2, increased by 1 percentage point p.a. from its maturity date until it is paid in full.

ARTICLE V

The payment obligation of the Government of the Republic of Panama contracted under this Agreement, substitutes the payment obligations agreed upon by the debtor under the original Credit Agreement. This Agreement however, shall not affect the rights and obligations of individual creditors and debtors under their respective contracts, except those concerning the payment of the debts consolidated as stated in Article I of this Agreement.

ARTICLE VI

The provisions of the present Agreement will continue to apply provided the condition envisaged in Section IV, 3, of the Agreed Minute signed in Paris on 14th November, 1990 has been fulfilled.

ARTICLE VII

the present Agreement shall come into force on the date of signature.

Excecuted in Panamá, Repúblic of Panama on October 7, 1992 in duplicate in the English languague, both copies being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF PANAMA

COMPTROLLER OF THE REPUBLIC OF PANAMA

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI PANAMA (sulla ristrutturazione del debito)

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed sulla base del Processo verbale firmato a Parigi il 14 novembre 1990 dai Paesi partecipanti ala riunione del "Club di Parigi", hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne la ristrutturazione:

a) dei debiti commerciali per capitale ed interessi contrattuali, dovuti all'Italia dal Governo della Repubblica di Panama o coperti dalla garanzia del Governo della Repubblica di Panama entro il periodo 1 Novembre 1990- 31 marzo 1992 e non pagati, relativi a contratti per la fornitura di beni e/o di servizi, e/o per l' esecuzione di lavori, stipulati anteriormente al 1 giugno 1985 che prevedono un pagamento dilazionato su di un periodo superiore ad un anno , coperti dalla garanzia assicurativa dello Stato italiano prevista dalla legislazione italiana. I debiti in questione elencati all'Annesso II ammontano a dollari USA 301,174.00;

b) degli arretrati dei debiti indicati al paragrafo a) di cui sopra, alla data del 31 Ottobre 1990 e non ancora pagati.I debiti in questione elencati all'Annesso I, ammontano a dollari USA 11,805,706.00;

c) dei debiti per capitale ed interessi contrattuali dovuti alla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'esportazione (in appresso denominata "SACE") entro il periodo 1 Novembre 1990 - 31 marzo 1992 e non pagati relativi all'Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Panama concluso l'11 Settembre 1986 in base al Processo Verbale del Club di Parigi in data 19 settembre 1985. I debiti in questione elencati all'Annesso II ammontano a dollari USA 1,092,822.12;

d) degli arretrati dei debiti indicati al paragrafo c) precedente alla data del 31 ottobre 1990 e non ancora pagati.I

debiti in questione elencati all'Annesso I ammontano a dollari USA 1,505,099.49;

e) degli interessi di mora maturati alla data del 31 Ottobre 1990 sui debiti menzionati al paragrafo b) di cui sopra, calcolati al tasso d'interesse indicato nel seguente Articolo III;

f) degli interessi di mora maturati alla data del 31 Ottobre 1990 sui debiti menzionati al paragrafo b) di cui sopra, calcolati al tasso d'interesse indicato nel seguente Articolo III.

I debiti summenzionati elencati agli Annessi I e II che sono parte del presente Accordo potranno essere modificati di comune accordo tra le due Parti.

ARTICOLO II

I debiti di cui al precedente Articolo I saranno ripagati e trasferiti - nelle valute stabilite nei rispettivi contratti - dal Governo della Repubblica di Panama alla "SACE" in 10 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali a scadere il 15 gennaio 1997 e l'ultima il 15 luglio 2001.

ARTICOLO III

1) Il Governo della Repubblica di Panama s'impegna a pagare ed a trasferire alla "SACE" gli interessi per il ritardato pagamento sui debiti menzionati all'Articolo II, che saranno calcolati sugli importi totali ancora da pagare.

2) Tali interessi matureranno durante il periodo intercorrente dalla scadenza, per quanto concerne i debiti indicati all' Articolo I, a), b), c) e d), e dal 1 novembre 1990 per quanto riguarda i debiti indicati all'Articolo I, e) ed f) fino al completo pagamento del debito e saranno calcolati al tasso dell'8%. (Illustrazione addizionale all'Annesso III).

3) Tali interessi saranno trasferiti, nelle valute stabilite nei contratti, semestralmente (15 gennaio -15 luglio) a decorrere dal 15 gennaio 1992.

Rimane inteso che gli interessi dovuti alla data del 31 Ottobre 1990 sui debiti di cui all'Articolo I, paragrafo b) e d) saranno ristrutturati secondo le disposizioni enunciate all'Articolo II.

ARTICOLO IV

In caso, per qualsiasi motivo, di pagamento ritardato degli importi dovuti secondo i precedenti Articoli II e III, 3, Il Governo della Repubblica di Panama pagherà e trasferirà alla "SACE" gli interessi calcolati in base al tasso previsto nel precedente Articolo III, 2, maggiorato di un punto percentuale annuo, dalla data della scadenza fino al loro completo pagamento.

ARTICOLO V

L'obbligo di pagamento del Governo della Repubblica di Panama stipulato in base al presente Accordo sostituisce gli obblighi di pagamento convenuti dal debitore in base all' Accordo di credito originale.Il presente Accordo tuttavia non pregiudica i diritti e gli obblighi dei creditori individuali e dei debitori in base ai loro rispettivi contratti, salvo quelli relativi al pagamento dei debiti consolidati come enunciato all'Articolo I del presente Accordo.

ARTICOLO VI

Le disposizioni del presente Accordo continueranno ad essere applicabili purché le condizioni previste nella Sezione IV, 4, terzo paragrafo, del Processo Verbale firmato a Parigi il 14 novembre 1990, siano state soddisfatte.

ARTICOLO VII

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma.

Effettuato a Panama, Repubblica di Panama, il 7 Ottobre 1992 in duplice esemplare in lingua inglese, entrambe le copie essendo parimenti autentiche.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica di Panama

407.

Managua, 1° luglio/28 settembre 1993

Scambio di Note tra Italia e Nicaragua relativo agli emendamenti del Protocollo finanziario, firmato a Roma il 28 novembre 1989

(Entrata in vigore: 28 settembre 1993)

AMBASCIATA D'ITALIA

N. 723

LA EMBAJADA DE ITALIA saluda muy atentamente al Honorable Ministerio de Cooperación Externa y tiene el honor de referirse al Protocolo Financiero del Commodity Aid de 4 millones de dolares firmado en Roma el 28 Noviembre de 1989.

Haciendo referencia a dicho Protocolo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia para evitar controversias de interpretación y para facilitar la aplicación de ciertas cláusulas, sugirió los siguentes cambios:

- Donde aparezca escrito en el documento que la entrega de los equipos será efectuada "CIF Destinación (lugar de destinación)", sustituir con la frase: "Puesto en Muelle (sin desaduanar).....(ciudad con puerto).....", y/o "Puesto sin ser desaduanado - Aduana de.....(ciudad sin puerto)...../Descargado a cargo del Vendedor".

(Con dicha cláusula el vendedor pone el producto -No desaduanado- a disposición del comprador sobre el muelle del puerto de destinación establecido y/o en la Aduana del lugar de destinación establecida, y tendrá que asumir todos los gastos y riesgos inherentes al traslado del producto hasta dicho puerto o dicho lugar).

A continuación se detallan ulteriores enmendamientos que el Ministerio de Asuntos Exteriores propone para una mejor interpretación del Protocolo Financiario :

a) Art. 3 punto 5.

- después de la frase: "haber otorgado su aprobación", inserir: "deberán ser firmados por conformidad por el experto Italiano como aparece en el precedente punto 1 y" ;

- después de: "los remitirá al Banco Central de Nicaragua", inserir: "y, copia conforme al M.A.E. - D.G.C.S." ;

b) Anexo N.2, I. CLAUSULAS CONTRACTUALES, punto 4.

- después de: "la Relación de Entrega al Destinatario", inserir: "o a 'el Responsable' ".

LA EMBAJADA DE ITALIA mucho agradecería a ese Honorable Ministerio si formalizara dichos enmendamientos a través de un intercambio de notas verbales que sucesivamente serán parte integrante del Acuerdo Intergubernamental.

LA EMBAJADA DE ITALIA hace propicia la oportunidad para reiterar al Honorable Ministerio de Cooperación Externa la seguridades de su más alta y distinguida consideración.

Managua, 1 de Julio de 1993.

HONORABLE
MINISTERIO DE COOPERACION EXTERNA
MANAGUA

MINISTERIO DE COOPERACION EXTERNA

El Ministerio de Cooperación Externa saluda muy atentamente a la Honorable Embajada de Italia y tiene el honor de referirse al Protocolo Financiero del Programa Commodity Aid por un monto de US$ 4.0 millones firmado en Roma el 28 de Noviembre 1989.

Haciendo referencia a su Nota Verbal Nº 723 del 1 de Julio de 1993, El Ministerio de Cooperación Externa tiene a bien notificarle nuestra aprobación a las Modificaciones solicitadas por el Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia.

Las que en base análisis de nuestra Dirección de Asesoría Legal de nuestro Ministerio deberán leerse de la siguiente manera:

1.- El Arto. 3 punto 5 se leerá así:

5- Los contratos para los suministros de bienes y servicios, serán estipulados con la sociedad mediante un mandato de las competentes autoridades del Gobierno de la República de Nicaragua, de conformidad a las disposiciones que aparecen en el Anexo 2. La Sociedad enviará los contratos al Responsable del Programa, el cual después de haber otorgado su aprobación deberán ser firmados por el experto italiano designado por el Gobierno de Italia y los remitirá al Banco Central de Nicaragua con copia al MAE DGCS.....

Anexo 2

2.- Numeral 1 (Cláusula Contractuales)

El inciso 1, primera línea se leerá así:
1- El precio será formulado puesto en muelle (sin desaduanar)...

El numeral 4 se leerá así:

4- El saldo podrá ser cancelado al momento de la entrega comprobada en la relación de entrega al destinatario o al responsable y certificada por la sociedad de vigilancia, o podrá ser pagado al exportador al momento del envío, contra emisión de garantía del Banco, por el mismo monto, recuperable al recibo de dicha relación de entrega a su destino.

El Ministerio de Cooperación Externa aprovecha la oportunidad para reiterar a la Honorable Embajada de Italia las muestras de nuestra más alta consideración y estima.

Managua, 28 de Septiembre de 1993.

HONORABLE
EMBAJADE DE ITALIA
MANAGUA

TRADUZIONE NON UFFICIALE

AMBASCIATA D'ITALIA

n. 723

L'AMBASCIATA D'ITALIA porge i suoi complimenti al Ministero della Cooperazione Esterna e ha l'onore di fare riferimento al Protocollo Finanziario del Commodity Aid di 4 milioni di dollari firmato a Roma il 28 novembre 1989.

In riferimento a detto Protocollo, il Ministero degli Affari Esteri italiano, ad evitare controversie interpretative e per facilitare l'applicazione di determinate clausole, ha suggerito di apportare le seguenti modifiche:

- Laddove compaia scritto nel documento che la consegna delle attrezzature verrà effettuata "CIF Destinazione (luogo di destinazione)", sostituire con la dicitura: "Franco banchina (senza sdoganare)... (città con porto)...", e/o "Franco senza sdoganamento - Dogana di... (città senza porto).../Scaricato a spese del venditore".

Con tale clausola il venditore mette il prodotto -Non sdoganato- a disposizione del compratore sulla banchina del porto di destinazione stabilito e/o presso la Dogana del luogo di destinazione stabilito, e dovrà sostenere tutte le spese e i rischi inerenti al trasferimento del prodotto fino a detto porto o detto luogo).

Di seguito vengono riportate ulteriori modifiche che il Ministero degli Affari Esteri propone per una migliore interpretazione del Protocollo Finanziario:

a) Art. 3 punto 5.

- dopo la frase: "aver concesso l'approvazione", inserire: "dovranno essere firmati per conformità dall'esperto italiano come specificato al precedente punto 1 e";

- dopo "li trasmetterà alla Banca Centrale del Nicaragua", inserire: "e copia conforme al M.A.E. - D.G.C.S.";

b) Allegato n. 2, I. CLAUSOLE CONTRATTUALI, punto 4

- dopo: "la Relazione di Consegna al Destinatario", inserire: "ovvero a 'il Responsabile'".

L'AMBASCIATA D'ITALIA sarebbe molto grata a codesto Ministero se volesse formalizzare le suddette modifiche tramite uno scambio di note verbali che in seguito saranno parte integrante dell'Accordo Intergovernativo.

L'AMBASCIATA D'ITALIA coglie l'opportunità per rinnovare al Ministero della Cooperazione Esterna le assicurazioni della sua più alta e distinta considerazione.

Managua, 1° luglio 1993

MINISTERO DELLA COOPERAZIONE ESTERNA

MANAGUA

MINISTERO DELLA COOPERAZIONE ESTERNA

MANAGUA

Il Ministero della Cooperazione Esterna porge i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia e ha l'onore di fare riferimento al Protocollo Finanziario del Commodity Aid di 4 milioni di dollari firmato a Roma il 28 novembre 1989.

In riferimento alla Nota Verbale n. 723 del 1° luglio 1993, il Ministero della Cooperazione Esterna comunica la nostra approvazione delle modifiche richieste dal Ministero degli Affari Esteri italiano.

Sulla base dell'analisi della Direzione di Consulenza Giuridica del nostro Ministero, le stesse dovranno intendersi come di seguito:

1.- L'Art. 3, punto 5 reciterà:

> 5. I contratti per la fornitura di beni e servizi verranno stipulati con la società mediante mandato delle competenti autorità del Governo della Repubblica del Nicaragua, conformemente alle disposizioni riportate nell'Allegato 2. La Società invierà i contratti al Responsabile del Programma, che dovrà concedere la propria approvazione; i contratti dovranno successivamente essere firmati dall'esperto italiano nominato dal Governo italiano e trasmessi alla Banca Centrale del Nicaragua con copia per il Ministero degli Affari Esteri - D.G.C.S.....

Allegato 2

2.- Numero 1 (Clausole Contrattuali)

L'inciso 1, prima riga, reciterà:

1.- Il prezzo sarà stabilito franco banchina (senza sdoganamento)....

Il numero 4 reciterà:

4.- Il saldo potrà essere cancellato al momento della consegna risultante dalla relazione di consegna al destinatario o al responsabile e certificata dalla società di vigilanza, o potrà essere pagato all'esportatore al momento dell'invio, contro emissione

di garanzia della Banca, per un importo identico, ricuperabile al ricevimento di detta relazione di consegna a destinazione.

Il Ministero della Cooperazione Esterna coglie l'occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Italia le assicurazioni della nostra più alta considerazione e stima.

Managua, 28 settembre 1993

AMBASCIATA D'ITALIA

MANAGUA

2 Libreria - Suppl. ord. alla G.U. n. 87

408.

Lima, 7 settembre 1993

Scambio di Note tra Italia e Perù per la concessione di un credito di aiuto al Perù per il finanziamento di un «Commodity Aid»

(Entrata in vigore: 7 settembre 1993)

Ambasciata d' Italia
Lima

L'Ambasciatore

N. 2113

-7 SET. 1993

Excmo Señor Ministro,

Tengo a honra dirigirme a Vuestra Excelencia, con relación a los recientes acuerdos Italo-peruanos para confirmarle la disponibilidad de mi Gobierno de conceder un crédito de ayuda para el financiamiento de un "Commodity Aid" para la adquisición de algunos bienes y equipos producidos en Italia.

La relación de bienes y equipos a ser admitida en el financiamiento será concordada a través de las vías diplomáticas.

El financiamiento podrá incluir los costos de transporte y de seguro relativos a los bienes y equipos importados.

El esquema operativo del programa será el siguiente:

1.- La financiación del Gobierno de Italia será de 30 millones de dólares, como crédito de ayuda que serán destinados para la financiación de bienes y equipos. El Gobierno del Perú financiará un monto equivalente como parte de la contrapartida nacional para la ejecución de las obras civiles del Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao. Los recursos del préstamo serán utilizados por las entidades peruanas privadas y/o empresas públicas quienes deberán pagar en nuevos soles el valor de los bienes y equipos, previamente a la recepción de los mismos, en la cuenta especial que se abrirá en el Banco Agente Peruano denominada "Tren Eléctrico de Lima", destinándose dichos recursos a financiar los pagos de los contratistas encargados de la terminación de las obras civiles y los pagos del equipamiento electromecánico del Primer Tramo del Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, con la finalidad de que se cumpla el cronograma elaborado por la entidad ejecutora del proyecto.
2.- Las condiciones de dicho crédito ("Commodity Aid") serán las siguientes:

- Período de reembolso de 20 años, de los cuales 10 serán de gracia.

Al Excelentísimo Señor
Efrain Goldenberg Schreiber
Ministro de Relaciones Exteriores
Ciudad.-

- Período de reembolso de 20 años, de los cuales 10 serán de gracia.
- Tasa de interés nominal de 1.5 % anual.

3.- Se firmará un Acuerdo financiero entre el Mediocredito Centrale de Italia y el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú con el fin de regular los aspectos financieros de la concesión y utilización del crédito de ayuda.

4.- El Ministerio de Economía y Finanzas del Perú a través del agente financiero designado transmitirá, por intermedio de la Embajada de Italia en Lima, al Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia las facturas-proformas aprobadas o los contratos estipulados por los proveedores italianos, solicitando el financiamiento que grabará los fondos del programa en cuestión; los montos especificados en las facturas-proformas o contratos deberán ser expresados en dólares americanos;

5.- Luego de haber verificado la congruencia de los precios de dichos documentos contractuales, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia procederá a informar al Mediocredito Centrale su conformidad y visto bueno, resultado que se transmitirá al agente financiero designado por el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú.

Al respecto, tengo el honor de proponer que la presente Nota y la respuesta afirmativa de Vuestra Excelencia constituyan Acuerdo entre las Partes, que entrará en vigencia a partir de la fecha de vuestra carta de respuesta.

La formalización de tal acuerdo permitirá encaminar los procedimientos de Ley para acceder al Crédito de Ayuda.

Hago propicia la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Benedetto Pirro

AMBASCIATA

NOTA (OCI) No 6-16/90.

Lima, 07 de setiembre de 1993.

Excelencia:

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Excelencia para avisar recibo de su atenta Nota No 2113 del 07 de setiembre de 1993, en la que tiene a bien manifestarme lo siguiente:

"Tengo a honra dirigirme a Vuestra Excelencia, con relación a los recientes acuerdos Italo-peruanos para confirmarle la disponibilidad de mi Gobierno de conceder un crédito de ayuda para el financiamiento de un "Commodity Aid" para la adquisición de algunos bienes y equipos producidos en Italia.

La relación de bienes y equipos a ser admitida en el financiamiento será concordada a través de las vías diplomáticas.

El financiamiento podrá incluir los costos de transporte y de seguro relativos a los bienes y equipos importados.

El esquema operativo del programa será el siguiente:

1.- La financiación del Gobierno de Italia será de 30 millones de dólares, como crédito de ayuda, que serán destinados para la financiación de bienes y equipos. El Gobierno del Perú financiará un monto equivalente como parte de la contrapartida nacional para la ejecución de las obras civiles del Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao. Los recursos del préstamo serán utilizados por las entidades peruanas privadas y/o empresas públicas quienes deberán pagar en nuevos soles el valor de los bienes y equipos, previamente a la recepción de los mismos, en la cuenta especial que se abrirá en el Banco Agente Peruano denominada "Tren Eléctrico de Lima", destinándose dichos recursos a financiar los pagos de los contratistas encargados de la terminación de las obras civiles y los pagos del equipamiento electromecánico del Primer Tramo del Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, con la finalidad de que se cumpla el cronograma elaborado por la entidad ejecutora del proyecto.

Al Excelentísimo Señor
Bernardino Osio,
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de
Italia
Ciudad.-

2.- Las condiciones de dicho crédito ("Conmodity Aid") serán las siguientes:
- Período de reembolso de 20 años, de los cuales 10 serán de gracia.
- Tasa de interés nominal de 1.5 % anual.

3.- Se firmará un Acuerdo financiero entre el Mediocrédito Centrale de Italia y el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú con el fin de regular los aspectos financieros de la concesión y utilización del crédito de ayuda.

4.- El Ministerio de Economía y Finanzas del Perú a través del agente financiero designado transmitirá, por intermedio de la Embajada de Italia en Lima, al Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia las facturas-proformas aprobadas o los contratos estipulados por los proveedores italianos, solicitando el financiamiento que gravará los fondos del programa en cuestión; los montos especificados en las facturas-proformas o contratos deberán ser expresados en dólares americanos;

5.- Luego de haber verificado la congruencia de los precios de dichos documentos contractuales, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia procederá a informar al Mediocrédito Centrale su conformidad y visto bueno, resultado que se transmitirá al agente financiero designado por el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú.

Al respecto, tengo el honor de proponer que la presente Nota y la respuesta afirmativa de Vuestra Excelencia constituyan Acuerdo entre las Partes, que entrará en vigencia a partir de la fecha de vuestra carta de respuesta.

La formalización de tal acuerdo permitirá encaminar los procedimientos de ley para acceder al crédito de ayuda.

Hago propicia la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida consideración".

Además, tengo el honor de confirmar a nombre del Gobierno de la República del Perú los términos de la Nota antes transcrita y, acordar que la Nota de Vuestra Excelencia y la presente constituyen un Acuerdo entre los dos Gobiernos, el cual entrará en vigor en la fecha de la presente Nota.

Hago propicia la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

EFRAIN GOLDENBERG SCHREIBER
Ministro de Relaciones Exteriores

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Ambasciata d'Italia
Lima

N. 2113

Eccellentissimo Signor Ministro,

Ho l'onore di rivolgermi a Vostra Eccellenza in relazione ai recenti accordi italo-peruviani per confermarLe la disponibilità del mio Governo a concedere un credito di aiuto per il finanziamento di un "Commodity Aid" per l'acquisizione di alcuni beni e attrezzature prodotti in Italia.

L'individuazione dei beni e delle attrezzature da inserire nel finanziamento sarà concordata per via diplomatica.

Il finanziamento potrà comprendere i costi di trasporto e di assicurazione relativi ai beni e alle attrezzature importate.

Lo schema operativo del programma sarà il seguente:

1.- Il finanziamento del Governo italiano sarà di 30 milioni di dollari, come credito di aiuto, che saranno destinati al finanziamento di beni e attrezzature. Il Governo del Perù finanzierà un importo equivalente come parte della contropartita nazionale per l'esecuzione delle opere civili del Progetto Speciale "Sistema Elettrico di Trasporto di Massa di Lima e Callao". I fondi del prestito verranno utilizzati da società peruviane private e/o da enti pubblici che dovranno pagare in soles nuovi il valore dei beni e delle attrezzature, preliminarmente al ricevimento degli stessi, attraverso l'apposito conto che verrà aperto presso la Banca Rappresentante Peruviana e che sarà denominato "Treno Elettrico di Lima", e detti fondi saranno destinati a finanziare il pagamento dei contrattisti incaricati del completamento delle opere civili e il pagamento delle attrezzature elettromeccaniche del Primo Segmento del Progetto Speciale "Sistema Elettrico di Trasporto di Massa di Lima e Callao", al fine di dare attuazione al calendario delle opere elaborato dall'ente esecutore del progetto.

2.- Le condizioni di detto credito ("Commodity Aid") saranno le seguenti:

- Periodo di rimborso di 20 anni, dei quali 10 saranno di grazia.

All'Eccellentissimo Signor
Efrain Goldenberg Schreiber
Ministro degli Affari Esteri
Città

- Tasso d'interesse nominale dell'1,5% annuo.

3.- Verrà firmato un Accordo finanziario fra il Mediocredito Centrale italiano e il Ministero dell'Economia e delle Finanze del Perù allo scopo di regolare gli aspetti finanziari della concessione e dell'utilizzo del credito di aiuto.

4.- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze del Perù, attraverso l'agente finanziario designato, trasmetterà al Ministero degli Affari Esteri italiano, tramite l'Ambasciata d'Italia in Lima, le fatture pro forma approvate o i contratti stipulati dai fornitori italiani, richiedendo il finanziamento che graverà sui fondi del programma in questione; gli importi specificati nelle fatture pro forma o nei contratti dovranno essere espressi in dollari americani.

5.- Dopo aver verificato la corrispondenza dei prezzi riportati in tali documenti contrattuali, il Ministero degli Affari Esteri italiano provvederà ad informare il Mediocredito Centrale di tale conformità e corrispondenza, esito che verrà trasmesso all'operatore finanziario designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze del Perù.

Al riguardo, ho l'onore di proporLe che la presente Nota e la risposta affermativa di Vostra Eccellenza costituiscano un Accordo fra le Parti, che entrerà in vigore a partire dalla data della vostra lettera di risposta.

La formalizzazione di tale accordo permetterà di avviare le procedure di legge per accedere al credito di aiuto.

Colgo l'opportunità per rinnovare a Vostra Eccellenza le assicurazioni della mia più alta e distinta considerazione.

F.to: Bernardino Osio

NOTA (OCI) N. 6-16/90

Lima, 7 settembre 1993

Eccellenza,

ho l'onore di rivolgermi a Vostra Eccellenza per accusare ricevuta della Sua Nota n. 2113 del 7 settembre 1993, nella quale mi comunica quanto segue:

"Ho l'onore di rivolgermi a Vostra Eccellenza in relazione ai recenti accordi italo-peruviani per confermarLe la disponibilità del mio Governo a concedere un credito di aiuto per il finanziamento di un "Commodity Aid" per l'acquisizione di alcuni beni e attrezzature prodotti in Italia.

L'individuazione dei beni e delle attrezzature da inserire nel finanziamento sarà concordata per via diplomatica.

Il finanziamento potrà comprendere i costi di trasporto e di assicurazione relativi ai beni e alle attrezzature importate.

Lo schema operativo del programma sarà il seguente:

1.- Il finanziamento del Governo italiano sarà di 30 milioni di dollari, come credito di aiuto, che saranno destinati al finanziamento di beni e attrezzature. Il Governo del Perù finanzierà un importo equivalente come parte della contropartita nazionale per l'esecuzione delle opere civili del Progetto Speciale "Sistema Elettrico di Trasporto di Massa di Lima e Callao". I fondi del prestito verranno utilizzati da società peruviane private e/o da enti pubblici che dovranno pagare in soles nuovi il valore dei beni e delle attrezzature, preliminarmente al ricevimento degli stessi, attraverso l'apposito conto che verrà aperto presso la Banca Rappresentante Peruviana e che sarà denominato "Treno Elettrico di Lima", e detti fondi saranno destinati a finanziare il pagamento dei contrattisti incaricati del completamento delle opere civili e il pagamento delle attrezzature elettromeccaniche del Primo Segmento del Progetto Speciale "Sistema Elettrico di Trasporto di Massa di Lima e Callao", al fine di dare attuazione al calendario delle opere elaborato dall'ente esecutore del progetto.

All'Eccellentissimo Signor
Bernardino Osio
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario d'Italia
Città

2.- Le condizioni di detto credito ("Commodity Aid") saranno le seguenti:

- Periodo di rimborso di 20 anni, dei quali 10 saranno di grazia.

- Tasso d'interesse nominale dell'1,5% annuo.

3.- Verrà firmato un Accordo finanziario fra il Mediocredito Centrale italiano e il Ministero dell'Economia e delle Finanze del Perù allo scopo di regolare gli aspetti finanziari della concessione e dell'utilizzo del credito di aiuto.

4.- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze del Perù, attraverso l'agente finanziario designato, trasmetterà al Ministero degli Affari Esteri italiano, tramite l'Ambasciata d'Italia in Lima, le fatture pro forma approvate o i contratti stipulati dai fornitori italiani, richiedendo il finanziamento che graverà sui fondi del programma in questione; gli importi specificati nelle fatture pro forma o nei contratti dovranno essere espressi in dollari americani.

5.- Dopo aver verificato la corrispondenza dei prezzi riportati in tali documenti contrattuali, il Ministero degli Affari Esteri italiano provvederà ad informare il Mediocredito Centrale di tale conformità e corrispondenza, esito che verrà trasmesso all'operatore finanziario designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze del Perù.

Al riguardo, ho l'onore di proporLe che la presente Nota e la risposta affermativa di Vostra Eccellenza costituiscano un Accordo fra le Parti, che entrerà in vigore a partire dalla data della vostra lettera di risposta.

La formalizzazione di tale accordo permetterà di avviare le procedure di legge per accedere al credito di aiuto.

Colgo l'opportunità per rinnovare a Vostra Eccellenza le assicurazioni della mia più alta e distinta considerazione".

Inoltre, ho l'onore di confermarLe, a nome del Governo della Repubblica del Perù, i termini della Nota sopra trascritta e di concordare che la Nota di Vostra Eccellenza e la presente costituiscono un Accordo fra i due Governi, il quale entrerà in vigore alla data della presente Nota.

Colgo l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza le assicurazioni della mia più alta e distinta considerazione.

EFRAIN GOLDENBERG SCHREIBER
Ministro degli Affari Esteri

409.

Washington, 4 ottobre 1993

Accordo per emendare ed estendere l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sulla cooperazione scientifica e tecnologica

(Entrata in vigore: 4 ottobre 1993)

**ACCORDO
PER EMENDARE ED ESTENDERE
L'ACCORDO
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA
SULLA
COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA**

Il Governo degli Stati Uniti d'America ed il Governo della Repubblica Italiana, di seguito indicati come le Parti, nel riconoscere che la loro cooperazione scientifica e tecnologica fondata sul principio della reciprocità ha giovato ai popoli di entrambi i Paesi e all'umanità intera ed ha rafforzato i legami di amicizia fra i due Paesi,

con questo strumento convengono di estendere ed emendare l'Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo degli Stati Uniti d'America ed il Governo della Repubblica Italiana firmato il 1° aprile 1988, di seguito indicato come l'Accordo, per un periodo di cinque anni, a partire dal 1° aprile 1993.

Tutte le norme dell'Accordo restano invariate, se si esclude l'emendamento agli articoli II e III, la cancellazione degli articoli XIV, XV, XVI, e la conseguente rinumerazione dei successivi articoli, l'emendamento degli esistenti articoli XVII e XIX e l'aggiunta di due allegati.

L'articolo II viene modificato come segue:

"Articolo II

Ai sensi del presente Accordo, la cooperazione potrà svolgersi nei settori delle scienze biologiche, dei computers e dell'informazione; delle scienze della terra, scienze matematiche, chimiche e fisiche; nei settori dell'agricoltura; dell'energia e della ricerca ad essa collegata, ivi comprese le metodologie di fusione e la fisica delle alte energie; materiali avanzati e superconduttori; spazio e astronomia, sanità, farmaci, alimentazione e biotecnologie; ambiente, oceanografia e meteorologia; ingegneria, ivi comprese microelettronica e telecomunicazioni; delle scienze archeologiche ed antropologiche; ed altre aree della scienza e della tecnologia di base ed applicata, e la relativa gestione, così come potrà essere concordato tra le Parti. Tale cooperazione sarà realizzata in conformità alle intese già esistenti o ad altre che potranno essere attivate nel periodo in cui l'Accordo è in vigore".

L'articolo III viene modificato come segue:

"Articolo III

La cooperazione scientifica e tecnica prevista dal presente Accordo verrà realizzata in conformità alle rispettive normative nazionali e degli impegni internazionali assunti dalle due Parti,

e potrà essere attuata nei seguenti settori con il supporto finanziario delle autorità competenti:

- traduzione di testi scientifici e pubblicazioni;
- progetti e ricerche in comune su temi di reciproco interesse;
- mostre scientifiche;
- simposi, tavole rotonde ed esposizioni su argomenti scientifici e tecnici;
- soggiorni di ricerca di lunga durata non superiori a tre mesi e di breve durata non superiori a quattordici giorni.

Le attività da svolgere in comune verranno elaborate congiuntamente dagli istituti scientifici e tecnici dei due Paesi e saranno coordinate in conformità alle norme dell'articolo VII".

L'esistente articolo XVII viene modificato come segue;

"Articolo XIV

Le disposizioni per la protezione e distribuzione della Proprietà Intellettuale creata o fornita nel corso delle attività di cooperazione sotto questo Accordo, e quelle per la protezione dell'informazione e delle apparecchiature concernenti la sicurezza nazionale sono esposte negli Allegati I e II a questo Accordo e ne costituiscono parte integrante".

Gli allegati vengono enunciati come segue:

"Allegato I

Proprietà Intellettuale

In conformità all'articolo XIV del presente Accordo:

Le Parti assicurano adeguata ed efficace protezione della proprietà intellettuale prodotta o fornita in conformità al presente Accordo ed alle relative intese di attuazione. Le Parti convengono di notificarsi reciprocamente e tempestivamente ogni invenzione o lavoro protetti da diritti d'autore ai sensi del presente Accordo e di perseguire tempestivamente protezione per detta proprietà intellettuale.
I diritti di tale proprietà intellettuale saranno allocati come previsto dal presente Allegato.

I. OBIETTIVI

A. Il presente Allegato si applica ad ogni attività di cooperazione intrapresa ai sensi del presente Accordo, eccetto quanto diversamente convenuto dalle Parti o da chi da esse designato.

B. Ai fini del presente Accordo, "Proprietà Intellettuale" starà ad indicare quanto definito nell'articolo 2 della Convenzione che istituisce l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967.

C. Il presente allegato tratta della allocazione dei diritti, interessi e royalty tra le Parti. Ciascuna Parte garantirà che l'altra percepisca i diritti di proprietà intellettuali allocati ai sensi del presente Allegato, attraverso l'esazione di tali diritti dai suoi stessi partecipanti con l'uso di contratti o altri strumenti legali, se del caso. Il presente Allegato, parimenti, non altera o pregiudica l'allocazione tra una Parte e i suoi cittadini, che verrà determinata dalla legislazione e procedure di quella Parte.

D. Le controversie relative alla proprietà intellettuale generata ai sensi del presente Accordo, saranno risolte attraverso discussioni fra le partecipanti istituzioni interessate o, se del caso, le Parti o chi da esse designato.

E. La denuncia o la scadenza del presente Accordo non influiscono sui diritti ed obblighi di cui al presente Allegato.

II ALLOCAZIONE DEI DIRITTI

A. A ciascuna Parte sarà garantita la facoltà non esclusiva, irrevocabile, libera da royalty in tutti i Paesi, di tradurre, riprodurre e distribuire pubblicamente articoli tratti da periodici scientifici e tecnici, relazioni e libri originati direttamente dall'attività di cooperazione a seguito del presente Accordo. Tutte le copie pubblicamente distribuite di un'opera i cui diritti d'autore siano tutelati, prodotta ai sensi della presente norma, dovranno indicare il nome degli autori a meno che un autore esplicitamente declini dall'essere nominato.

B. I diritti relativi a tutti i tipi di proprietà intellettuale diversi da quelli indicati nella precedente sezione II (A), saranno allocati come di seguito:

1. I ricercatori ospiti, per esempio, scienziati ospiti con lo scopo di incrementare la loro formazione, ricevereanno ai fini dei diritti d'autore in conformità all'ordinamento delle istituzioni ospitanti, il trattamento riservato ai cittadini del Paese a cui le istituzioni appartengono. Inoltre, ad ogni ricercatore ospitante a cui sia riconosciuto il titolo di inventore, sarà applicato il trattamento riservato ai cittadini del Paese ospitante per quanto si riferisce alle royalty percepite dalle istituzioni ospitanti a seguito della concessione di tale proprietà intellettuale.

2. (a) Relativamente alla proprietà intellettuale creata nel contesto di ricerche congiunte, per esempio quando le Parti, le istituzioni partecipanti o il personale hanno convenuto in anticipo sulle finalità del lavoro, le Parti o i loro partecipanti ne condivideranno i costi e i profitti, e congiuntamente ne elaboreranno un piano di gestione tecnologica insieme con un programma di ricerca. Riguardo l'allocazione di tale proprietà intellettuale, il piano di gestione tecnologica dovrà considerare i contributi di ciascuna Parte e dei suoi partecipanti, i profitti derivanti dalla concessione esclsiva per territorio o per settore di uso, i requisiti imposti dalla legislazione del Paese delle Parti e gli altri fattori che si ritengano opportuni.

(b) Se le Parti o i loro partecipanti non addivengono ad un Accordo su un certo piano di gestione tecnologica in un tempo ragionevole che non superi i sei mesi a decorrere dal momento in cui una parte è edotta della creazione della proprietà intellettuale in questione, ciascuna Parte potrà designare un concessionario con diritti mondiali. Ciascuna Parte informerà l'altra della designazione di cui al presente paragrafo con due mesi di antecedenza. Quando entrambe le Parti (o i loro concessionari) sfruttano la proprietà intellettuale in un Paese dovranno condividere in egual misura il ragionevole costo della protezione della proprietà intellettuale in quel Paese.

(C) Un programma di ricerca specifica sarà considerato programma di ricerca congiunta ai fini della allocazione dei diritti di proprietà intellettuale soltanto quando è designato tale nella corrispondente intesa di attuazione; diversamente l'allocazione dei diritti di proprietà intellettuale sarà in conformità al paragrafo II (B) (1).

(D) Nonostante quanto enunciato nei paragrafi II (B) (2) (A) e (B), se un certo tipo di proprietà intellettuale è disponibile ai sensi della legislazione di una Parte ma non di quella dell'altra, alla Parte la cui legislazione consente tale tipo di protezione spettano mondialmente tutti i diritti ed interessi, a meno che le Parti concordino diversamente. Agli individui a cui sia riconosciuto il titolo di inventore della proprietà intellettuale spettano non di meno le royalty risultanti dalla concessione della proprietà intellettuale.

III INFORMAZIONI RISERVATE CONCERNENTI IL COMMERCIO

Nel caso che informazioni concernenti il commercio, identificate a tempo opportuno come riservate, siano fornite o prodotte ai sensi del presente Accordo, ciascuna Parte ed i suoi partecipanti proteggeranno tali informazioni ai sensi delle leggi, norme e procedure amministrative. Sono definite riservate le informazioni concernenti il commercio qualora la persona che le detiene possa da esse derivare profitto economico o possa trarne vantaggi concorrenziali ai danni di coloro che non le detengono, qualora le informazioni non siano generalmente note o disponibili pubblicamente presso altre fonti, e il possessore non abbia in precedenza messo a disposizione le informazioni senza imporre a tempo opportuno un obbligo a mantenerle riservate".

"Allegato II

OBBLIGHI CONCERNENTI LA SICUREZZA

Ai sensi del presente Accordo, entrambe le Parti convengono che non saranno fornite informazioni o apparecchiature che necessitino di protezione nell'interesse della difesa nazionale o dei rapporti esteri di ciascuna Parte e classificate ai sensi delle leggi e norme nazionali. Nel caso che, nel corso delle attività di cooperazione avviate a seguito del presene Accordo, si identifichino informazioni o apparecchiature ritenute, o che potrebbero essere ritenute, suscettibili della protezione di cui sopra, lo si porterà immediatamente all'attenzione dei funzionari a ciò preposti e le Parti si consulteranno per definire le idonee misure di sicurezza che esse dovranno concordare per iscritto ed

applicare a dette informazioni ed apparecchiature ed emenderanno, se lo riterranno opportuno, il presente Accordo incorporando dette misure".

L'esistente articolo XIX viene modificato come segue:

"**Articolo XVI**

1 - Il presente Accordo entrerà in vigore al momento della firma e resterà in vigore per cinque anni e sarà automaticamente rinnovato per un ulteriore periodo di cinque anni, a meno che una Parte non informi l'altra, per iscritto di essere intenzionata a denunciarlo, con tre mesi di anticipo sulla scadenza del periodo dei primi cinque anni o di ogni successivo periodo di cinque anni. L'Accordo potrà essere modificato previo mutuo accordo scritto tra le Parti.

2 - I progetti o i programmi avviati in base ad intesé o ad accordi di attuazione precedenti che non siano stati portati a termine al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo potranno essere portati avanti alle condizioni inizialmente concordate e non saranno pregiudicati dal presente Accordo.

4 - La denuncia del presente Accordo non pregiudicherà il completamento di qualsiasi progetto o programma che sia stato avviato in base al presente Accordo o ad accordi di attuazione e non sia stato completato al momento della denuncia del presente Accordo.

Fatto a Washington il 4 ottobre 1993 in due originali in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA

410.

Roma/Parigi, 15 ottobre 1993

Scambio di Lettere tra il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e l'Agenzia Spaziale Europea, concernente la modifica n. 1 dell'Accordo tra il MURST e l'ESA sullo sviluppo di un impianto ad Arco-Plasma (SCIROCCO) in Italia del 18 giugno 1991

(Entrata in vigore: 15 ottobre 1993)

european space agency
agence spatiale européenne

Parigi, 15 ottobre 1993

Jean-Marie Luton
Directeur général

STS/FH/8155
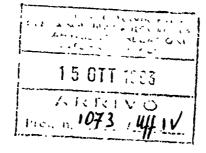
Prof. Umberto Colombo
MURST
Ufficio Spazio
Lungotevere Thaon de Revel, 76
00100 ROMA

Oggetto: Modifica n. 1 dell'Accordo per lo sviluppo di un impianto ad arco-plasma (SCIROCCO) in Italia

Egregio Signor Ministro,

facendo seguito alle discussioni tra l'Agenzia e il MURST avute in dicembre 1991, gennaio e febbraio 1992 sul costo finale di costruzione dell'impianto SCIROCCO e sull'organizzazione industriale del prescelto Primo Contraente (CIRA), ho l'onore di proporLe le seguenti modifiche all'accordo esistente tra l'Agenzia e il MURST sullo sviluppo dell'impianto SCIROCCO, firmato il 18/6/1991.

Il paragrafo 3.1 dell'Accordo esistente e' emendato come segue.

"Il presente Accordo e' basato su un costo a finire (tetto massimo) dell'impianto SCIROCCO, nei limiti descritti nell'all. 1, di:

a) 70.8 MAU per la fase di progetto e costruzione,

b) 7.5 MAU per la fase di operazioni iniziali,

per un totale di 78.3 MAU (C.E. di gennaio 1992), e questa cifra sara' riportata alle condizioni economiche correnti secondo le regole ESA per l'aggiornamento dei costi.

Sara' applicabile il seguente schema di co-finanziamento:

- per il totale a (70.8 MAU) l'ESA contribuira' con un ammontare fisso di 24.2 MAU (dei quali 6.8 MAU sono gia' stati impegnati per studi di progettazione), e il Governo italiano contribuira' per la restante parte (attualmente stimata 46.6 MAU come limite massimo: la somma finale e' soggetta ai risultati delle negoziazioni in corso con il Primo Contraente).
  In nessun caso l'ESA sara' vincolata a contribuire al di la' di questa somma;

- per il totale b (attualmente stimato in 7.5 MAU), l' ESA contribuira' con un ammontare fisso di 2.5 MAU, e il Governo italiano contribuira' con l'ammontare restante (attualmente stimato 5 MAU: la somma finale e' soggetta ai risultati delle negoziazioni in corso con il Primo Contraente). In nessun caso l'ESA sara' vincolata a contribuire al di la' di questa somma.

Queste condizioni saranno applicabili con le clausole seguenti:

1) L'ESA, in qualita' di unica responsabile dell'attuazione del piano di sviluppo per la costruzione dell'impianto, effettuera' una valutazione approfondita dell'offerta CIRA, ivi inclusi gli aspetti dell'organizzazione industriale, che l'ESA ritiene cruciali per la continuazione della presente disposizione.

2) Le riduzioni di costo risultanti dalla negoziazione contrattuale saranno a totale beneficio del MURST, mentre l'ESA paghera' tutto l' ammontare a suo carico, sopra descrittoa."

Il paragrafo 3.2 e' emendato come segue:

"Un contratto di fase studi per lo SCIROCCO (corrispondente alla fase 1 del programma di sviluppo Hermes) e' stato concluso dall'ESA, con durata fino a marzo 1991. Un contratto di sviluppo per la fase di costruzione verra' concluso dall'ESA per il periodo 1992-94. Un contratto per le operazioni iniziali verra' concluso dall'ESA verso la fine del 1994.

Il costo contrattuale dell'impianto, strettamente connesso al costo massimo di 64 MAU, verra' negoziato dall'ESA, se possibile sulla base di condizioni di prezzo fisso, approvato dal Comitato di Direzione (cfr. par. 5)."

Il paragrafo 3.3 e' emendato come segue:

"Nel caso in cui siano previste variazioni di costo, dovute a modifiche delle specifiche di base nel quadro del contratto, si terranno consultazioni nell'ambito del suddetto Comitato di Direzione, allo scopo di arrivare ad un accordo sulle azioni da intraprendere, nell'intento di assicurare la continuita' del progetto SCIROCCO, con l'intesa che l'ESA non sara' vincolata a partecipare con piu' di 2.3 MAU al superamento del costo iniziale, ammissibile entro il limite massimo di 7.8 MAU, pari al 10% di detto costo iniziale."

Il paragrafo 3.4 e' emendato come segue:

"Il profilo indicativo degli impegni per la fase di costruzione e' il seguente:

	1989	1990	1991	1992	1993	1994
Italy				46.6		
ESA	6.8			17.4		

Questa struttura fornisce su larga scala la possibilità di verificare componenti del sistema di Protezione Termica nelle due configurazioni di ristagno e di flusso di strato limite ad alto numero di Reynolds.

Figura 1

Nominalmente, un flusso d'aria fino a 3,5 kg/sec di aria ad una pressione media di 17,5 bar sarà riscaldato nel condotto segmentato del generatore ad arco tramite un arco elettrico creato tra anodo e catodo, ognuno in grado di sopportare intensità fino a 1000 A. L'acqua di raffreddamento per l'arco riscaldatore è distribuita ad una portata di 4600 l/sec con una pressione nominale di 70 bar.

La corrente continua necessaria all'operazione di riscaldamento ad arco è fornita da un alimentatore in corrente continua. La configurazione è composta da un sistema di 12 raddrizzatori pulsati controllati da tiristori che comprende sei ponti raddrizzatori trifase ad alto voltaggio utilizzabili in parallelo, in serie o in modo misto. Questi raddrizzatori sono alimentati da sei autotrasformatori. Ogni unità raddrizzatore è di 7500 V e 3000 A per una capacità totale di crica 135 MW in corrente continua.

Il flusso d'aria riscaldato dall'arco può essere diffuso da due ugelli interscambiabili:

1. un ugello conico con un diametro di uscita di 1500 mm con un numero mach di uscita di circa 7. Quest'ugello consente di studiare su larga scala i flussi di ristagno in un getto libero,

Allegato 1

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO SCIROCCO

(per informazione)

Settembre 1992

1. INTRODUZIONE

Il sistema di protezione termica del velivolo spaziale Hermes si è rivelato uno dei fattori critici del programma a causa delle più ridotte dimensioni del veicolo che provocano un riscaldamento più elevato rispetto allo Space Shuttle Orbiter. Per questo motivo è stato impostato un programma dettagliato di sviluppo riguardante vari tipi di impianti di prova necessari per la scelta del materiale, la progettazione dei vari componenti e la qualificazione del sottosistema.

In questo ambito una delle categorie importanti di impianti di prova è costituita dall'impianto ad arco plasma che simula il riscaldamento per convezione del materiale di protezione. Due piccoli impianti di questo tipo, l'LBK della DLR e il SIMOUN dell'AEROSPATIALE - AQUITAINE vengono utilizzati per la scelta del materiale e per qualificare gli elementi di progettazione, mentre non è disponibile un grande impianto in grado di compiere prove per componenti a vera grandezza.

Per colmare questa lacuna, il CIRA, Centro Italiano per la Ricerca Aerospaziale, è stato incaricato dello studio di un grande impianto ad arco plasma in grado di soddisfare i requisiti per le prove di qualificazione.

Si troveranno qui di seguito una breve descrizione del sistema e informazioni sulla pianificazione del lavoro per l'attuazione del progetto.

2. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

Una rappresentazione dell'impianto ad arcogetto è riportata nello schema 1.

Scirocco è costituito dai seguenti principali componenti: generatore ad arco a flusso convogliato, un alimentatore 70 MW C.C., due ugelli interscambiabili a numero di Mach ipersonico ed una camera di prova visitabile.

I sottosistemi ausiliari dell'impianto sono i seguenti:

- sistema di raffreddamento ad acqua,
- sistema da vuoto a eiettore a vapore
- sistema automatico di acquisizione dati.

Questa struttura fornisce su larga scala la possibilità di verificare componenti del sistema di Protezione Termica nelle due configurazioni di ristagno e di flusso di strato limite ad alto numero di Reynolds.

Figura 1

Nominalmente, un flusso d'aria fino a 3,5 kg/sec di aria ad una pressione media di 17,5 bar sarà riscaldato nel condotto segmentato del generatore ad arco tramite un arco elettrico creato tra anodo e catodo, ognuno in grado di sopportare intensità fino a 1000 A. L'acqua di raffreddamento per l'arco riscaldatore è distribuita ad una portata di 4600 l/sec con una pressione nominale di 70 bar.

La corrente continua necessaria all'operazione di riscaldamento ad arco è fornita da un alimentatore in corrente continua. La configurazione è composta da un sistema di 12 raddrizzatori pulsati controllati da tiristori che comprende sei ponti raddrizzatori trifase ad alto voltaggio utilizzabili in parallelo, in serie o in modo misto. Questi raddrizzatori sono alimentati da sei autotrasformatori. Ogni unità raddrizzatore è di 7500 V e 3000 A per una capacità totale di crica 135 MW in corrente continua.

Il flusso d'aria riscaldato dall'arco può essere diffuso da due ugelli interscambiabili:

1. un ugello conico con un diametro di uscita di 1500 mm con un numero mach di uscita di circa 7. Quest'ugello consente di studiare su larga scala i flussi di ristagno in un getto libero,

2. un ugello semiellittico che fornische un flusso a getto aperto con un numero di Mach 5 per una sezione di prova piana che consente la prova di campioni di 60 x 60 cm in flusso di strato limite.

Tutti gli ugelli sono muniti di passaggi interni per il raffreddamento ad acqua.

I due ugelli sfociano in una galleria di prova che può essere mantenuta alla pressione minima di 1 mbar grazie al sistema da vuoto a eiettore, che pompa un flusso d'aria fino a 3,5 kg/sec.

Un sistema di acquisizione dati on line viene adoperato per registrate tutti i dati operativi utilizzabili e tutte le informazioni ottenute dalla strumentazione delle prove come ad esempio le sonde per la modellizzazione di temperatura, i trasduttori di pressione e le uscite per riprese all'infrarosso.

3. CALENDARIO DEL PROGETTO

Per attuare il progetto SCIROCCO sono previste le seguenti fasi:

- Progettazione preliminare (Fase A)
- Progettazione finale (Fase B)
- Costruzione (Fase C)
- Messa in opera (Fase D)

Come indicato dallo schema n.2, la fase preliminare di progettazione (Fase A) è stata già conclusa dando vita a un sistema di definizione in grado di soddisfare i requisiti stabiliti dall'utilizzatore. Nel corso della fase A, sono stati individuati numerosi settori tecnologici per i quali è stato programmato un ulteriore studio durante la Fase B. Questi settori sono i seguenti:

- il riscaldatore ad arco-plasma
- gli ugelli,
- il diffusore.

Basate sui risultati della Fase A, le attività della Fase B sono andate dalla definizione del sottosistema fino alla definizione dei componenti dopo aver definitivamente fissato i requisiti del sistema.

Durante lo svolgimento del programma sono state pianificate numerose revisioni di progetto, la prima delle quali è stata la Revisione della concezione del sistema (System Conception Review) nel mese di Ottobre 1989. Il lavoro introduttivo della Fase B ha consentito una definizione dettagliata dell'impianto che è stata esaminata dalle Revisione del progetto finale (Final Design Review) del Novembre 1990. Il Rapporto del progetto finale è stato completato in Marzo 1991.

Le discussioni dettagliate ad esso conseguite hanno portato alla definizione di una organizzazione industriale e hanno permesso di stabilire un tetto massimo per il costo del lavoro restante, pari a 71,5 MAU (condizioni economiche 1992). La fase di costruzione durerà 33 mesi e sarà terminata da une Revisione dello stato della fase operativa (Operational Readiness Review), dopo aver completato con successo le prove di accettazione. Dopo questa revisione, l'impianto verrà consegnato al gruppo operativo del CIRA.

FASE	ATTIVITA'	1998	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
A	PROGETTAZIONE PRELIMINARE								
	REVISIONE DELLA CONCEZIONE DEL SISTEMA								
B	PPOGETTAZIONE FINALE								
	REVISIONE DEL PROGETTO FINALE								
	PREPARAZIONE FASE C								
C	COSTRUZIONE								
	COLLAUDO OPERATIVO								
	CONSOLIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DETTAGLIATA								
	APPROVVIGIONAMENTO								
	FABBRICAZIONE								
	MESSA IN OPERA								
	AVVIAMENTO E CALIBRATURA								
D	FASE OPERATIVA								

Figura 2

CALENDARIO DEL PROGETTO SCIROCCO

Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
Dip. Rel. Int. IV

N. 1074

Risposta al Foglio del ....

N. ....

Roma, 15-X-1994

c.a. Sig. J.M. Luton
Direttore Generale
ESA
8-10, rue Mario-Nikis
75015 Paris

OGGETTO **Modifica n. 1 dell'Accordo per lo sviluppo di un impianto ad arco-plasma (SCIROCCO) in Italia**

Egregio Sig. Luton,

Con riferimento alla Sua lettera STS/FH/8155 del 15 ottobre 1993, relativa alla Modifica n.1 dell'accordo tra l'ESA e il MURST sullo sviluppo di un impianto ad Arco-Plasma (SCIROCCO) in Italia, avente il testo seguente:

"Egregio Signor Ministro,

facendo seguito alle discussioni tra l'Agenzia e il MURST avute in dicembre 1991, gennaio e febbraio 1992 sul costo finale di costruzione dell'impianto SCIROCCO e sull'organizzazione industriale del prescelto Primo Contraente (CIRA), ho l'onore di proporLe le seguenti modifiche all'accordo esistente tra l'Agenzia e il MURST sullo sviluppo dell'impianto SCIROCCO, firmato il 18/6/1991.

Il paragrafo 3.1 dell'Accordo esistente e' emendato come segue.

"Il presente Accordo e' basato su un costo a finire (tetto massimo) dell'impianto SCIROCCO, nei limiti descritti nell'all. 1, di:

a) 70.8 MAU per la fase di progetto e costruzione,

b) 7.5 MAU per la fase di operazioni iniziali,

per un totale di 78.3 MAU (C.E. di gennaio 1992), e questa cifra sara' riportata alle condizioni economiche correnti secondo le regole ESA per l'aggiornamento dei costi.

Sara' applicabile il seguente schema di co-finanziamento:

- per il totale a (70.8 MAU) l'ESA contribuira' con un ammontare fisso di 24.2 MAU (dei quali 6.8 MAU sono gia' stati impegnati per studi di progettazione), e il Governo italiano contribuira' per

la restante parte (attualmente stimata 46.6 MAU come limite massimo: la somma finale e' soggetta ai risultati delle negoziazioni in corso con il Primo Contraente).
In nessun caso l'ESA sara' vincolata a contribuire al di la' di questa somma;

- per il totale b (attualmente stimato in 7.5 MAU), l' ESA contribuira' con un ammontare fisso di 2.5 MAU, e il Governo italiano contribuira' con l'ammontare restante (attualmente stimato 5 MAU: la somma finale e' soggetta ai risultati delle negoziazioni in corso con il Primo Contraente).
In nessun caso l'ESA sara' vincolata a contribuire al di la' di questa somma.

Queste condizioni saranno applicabili con le clausole seguenti:

1) L'ESA, in qualita' di unica responsabile dell'attuazione del piano di sviluppo per la costruzione dell'impianto, effettuera' una valutazione approfondita dell'offerta CIRA, ivi inclusi gli aspetti dell'organizzazione industriale, che l'ESA ritiene cruciali per la continuazione della presente disposizione.

2) Le riduzioni di costo risultanti dalla negoziazione contrattuale saranno a totale beneficio del MURST, mentre l'ESA paghera' tutto l' ammontare a suo carico, sopra descrittoa."

Il paragrafo 3.2 e' emendato come segue:

"Un contratto di fase studi per lo SCIROCCO (corrispondente alla fase 1 del programma di sviluppo Hermes) e' stato concluso dall'ESA, con durata fino a marzo 1991. Un contratto di sviluppo per la fase di costruzione verra' concluso dall'ESA per il periodo 1992-94. Un contratto per le operazioni iniziali verra' concluso dall'ESA verso la fine del 1994.

Il costo contrattuale dell'impianto, strettamente connesso al costo massimo di 64 MAU, verra' negoziato dall'ESA, se possibile sulla base di condizioni di prezzo fisso, approvato dal Comitato di Direzione (cfr. par. 5)."

Il paragrafo 3.3 e' emendato come segue:

"Nel caso in cui siano previste variazioni di costo, dovute a modifiche delle specifiche di base nel quadro del contratto, si terranno consultazioni nell'ambito del suddetto Comitato di Direzione, allo scopo di arrivare ad un accordo sulle azioni da intraprendere, nell'intento di assicurare la continuita' del progetto SCIROCCO, con l'intesa che l'ESA non sara' vincolata a partecipare con piu' di 2.3 MAU al superamento del costo iniziale, ammissibile entro il limite massimo di 7.8 MAU, pari al 10% di detto costo iniziale."

Il paragrafo 3.4 e' emendato come segue:

"Il profilo indicativo degli impegni per la fase di costruzione e' il seguente:

	1989	1990	1991	1992	1993	1994
Italy				46.6		
ESA	6.8			17.4		

L'Italia impegnera' la totalita' di questo suo contributo al CIRA entro il 1992 e assicurera' al CIRA la disponibilita' dei fondi pari all'entita' delle quote di propria spettanza e in conformita' al piano di pagamenti."

Tutti gli altri termini dell'Accordo firmato il 18/6/1991 restano invariati.

La presente Modifica è fatta in due lingue, in inglese e in italiano, entrambi ugualmente autentiche.

Se le disposizioni di cui sopra sono accettabili per il MURST, la presente lettera unitamente alla Sua risposta affermativa costituira' la Modifica n.1 all'Accordo tra l'Agenzia e il MURST che entrera' in vigore alla data della Sua risposta."

Sono lieto di confermare con la presente che i termini della lettera di cui sopra sono accettabili per il MURST e pertanto costituiranno un accordo tra il MURST e l'Agenzia.

Cordialmente

Il Ministro
Umberto Colombo

411.

Bonn, 22 ottobre 1993

Scambio di Note tra Italia e Germania sul riconoscimento reciproco delle targhe di prova

(Entrata in vigore: 1° gennaio 1994)

BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR

Bundesministerium für Verkehr Postfach 200100 53170 Bonn

An den
Verkehrsminister der
Italienischen Republik
Herrn Raffaele Costa

Rom

☎ (0228) 300-
Robert-Schuman-Platz 1
53175 Bonn-Bad Godesberg

Datum 22. Oktober 1993

Geschäftszeichen (bitte bei Antwort angeben)

StV 11/36.34.00-03/95 Va 93

Gegenseitige Anerkennung der Probe- bzw. Überführungskennzeichen zwischen Italien und Deutschland

Sehr geehrter Herr Minister!

Ich beehre mich, Ihr Schreiben vom 22. Oktober 1993 zu bestätigen, das in der vereinbarten deutschen Fassung wie folgt lautet:

"1. Auf der Grundlage der Gegenseitigkeit wird die Regierung der Bundesrepublik Deutschland auf ihrem Hoheitsgebiet, den mit gültigem italienischen Überführungskennzeichen (Targa prova) ausgestatteten Kraftfahrzeugen Fahrtrecht für Prüfungs-, Probe- und Überführungsfahrten einräumen, und zwar unter der Voraussetzung

a) des Vorliegens entsprechender Zulassungspapiere,
b) des Nachweises einer für die Bundesrepublik Deutschland gültigen Versicherung.

Hierbei gelten als

a) Zulassungspapiere

die italienische Fahrtberechtigung für den Probeverkehr und eine Erklärung auf Kopfbogen der Firma, die Inhaberin der Genehmigung ist, entsprechend dem vom Ministerium für Verkehr - Generaldirektion ziviler und behördlich genehmigter Kraftfahrzeugverkehr - vorbereiteten Formblatt, in der der Inhaber der Zulassung oder sein Bevollmächtigter mit urkundenfester Schrift folgende Angaben eingetragen und unterzeichnet hat:

- Kennzeichen (Provinzkürzel und Nummer)
- Gültigkeitsjahr
- Name und Sitz der Inhaberfirma
- Herstellerfirma des Fahrzeugs
- Fahrzeugidentifizierungsnummer
- zulässige Gesamtmasse/zulässiges Gesamtgewicht bei voller Auslastung (kg)
- weiterhin, bei Fahrzeugen, die für den Güterverkehr bestimmt sind, zulässige vordere, mittlere und hintere Achslast (kg).

b) und als Versicherungsnachweis

die für die Italienische Republik und die Bundesrepublik Deutschland gültige Versicherungsbescheinigung.

2. Die Regierung der Italienischen Republik räumt ihrerseits, auf der Grundlage der Gegenseitigkeit, den in der Bundesrepublik Deutschland mit gültigen roten Kennzeichen zugelassenen Fahrzeugen Fahrtrecht für Prüfungs-, Probe- und

Überführungsfahrten auf ihrem Hoheitsgebiet ein, und zwar unter der Voraussetzung

a) des Vorliegens entsprechender Fahrzeugpapiere,
b) des Nachweises einer für die Italienische Republik gültigen Versicherung.

Hierbei gelten als

a) Fahrzeugpapiere

der Fahrzeugschein für Fahrzeuge mit rotem Kennzeichen (Einzelschein oder Fahrzeugscheinbuch). Der einzelne Fahrzeugschein bzw. das Fahrzeugscheinbuch werden von der Verwaltungsbehörde (Kraftfahrzeug-Zulassungsstelle) amtlich abgestempelt und müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Zeitraum der Gültigkeit
- Kürzel und Nummer des roten Kennzeichens
- Name und Anschrift des Inhabers
- Fahrzeugtyp, Fahrzeughersteller und Fahrzeugidentifizierungsnummer
- zulässige Gesamtmasse/zulässiges Gesamtgewicht bei voller Auslastung (kg)
- weiterhin, bei Fahrzeugen, die für die Güterbeförderung bestimmt sind, zulässige vordere, mittlere und hintere Achslast (kg).

b) Versicherungsnachweis

das gültige rote Kennzeichen. Fahrzeuge mit rotem Kennzeichen fallen unter die EG-Richtlinie betreffend die Angleichung der Rechtsvorschriften über die Kraftfahr-

zeug-Haftpflichtversicherung und die Kontrolle der entsprechenden Versicherungspflicht (72/166/EWG) vom 24. April 1972. Das Mitführen einer Versicherungsbescheinigung (Internationale Grüne Versicherungskarte) ist nicht erforderlich.

Wenn Sie mit dem Voraufgegangenen einverstanden sind, werden dieses Schreiben und Ihre Antwort ein Abkommen bilden, das am 1. Januar 1994 in Kraft treten wird."

Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß ich mit Ihrem Vorschlag einverstanden bin. Demgemäß bilden Ihr Schreiben vom 22. Oktober 1993 und meine Antwort eine Vereinbarung, die am 1. Januar 1994 in Kraft tritt.

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Wissmann

147/158

TRADUZIONE

Bonn 22 Ottobre 1993

Il Ministro dei Trasporti
della Repubblica Federale di Germania
al Ministro dei Trasporti della
Repubblica Italiana
On.le Raffaele Costa - ROMA

Riconoscimento reciproco delle targhe di prova tra Italia e Germania.

Signor Ministro,

ho l'onore di confermare la presa visione della Sua lettera del 22 Ottobre 1993 che nel testo tedesco concordato recita come segue:

" 1) Su base di reciprocità, il Governo della Repubblica Federale di Germania ammette alla circolazione sul proprio territorio - per i viaggi di prova, collaudo e trasferimento - i veicoli muniti di targa prova italiana in stato di validità a condizione che:

a) i veicoli siano muniti delle rispettive autorizzazioni alla circolazione;

b) venga comprovata l'esistenza di un'assicurazione valida per la Repubblica Federale di Germania.

Sono considerate:

a) quale autorizzazione alla circolazione:

l'autorizzazione italiana per la circolazione di prova e una dichiarazione stilata su carta intestata alla Ditta titolare della autorizzazione, conformemente al modello prestabilito dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti di Concessione - in cui siano annotati e sottoscritti, con scrittura indelebile, dallo stesso intestatario dell'autorizzazione o da un suo procuratore i seguenti elementi:

- sigla e numero di targa
- anno di validità
- nome e sede della Ditta intestataria
- fabbrica del veicolo- numero di identificazione del veicolo
- massa complessiva massima a pieno carico (Kg.)
- inoltre, per i veicoli adibiti al trasporto di cose,

  carico ammesso sull'asse anteriore (Kg)
  medio (Kg9
  posteriore (Kg)

b) e quale documentazione assicurativa:

il certificato di assicurazione valido per la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania.

2) Il Governo della Repubblica Italiana, su base di reciprocità, ammetterà a sua volta alla circolazione sul proprio territorio - per viaggi di prova, collaudo e trasferimento - i veicoli immatricolati nella Repubblica Federale di Germania con numeri di targa rossi in stato di validità, a condizione che:

a) i veicoli siano muniti dei rispettivi documenti di circolazione

b) venga comprovata l'esistenza di un'assicurazione valida per la repubblica italiana.

Sono considerati:

a) quali documenti di circolazione:

la carta di circolazione per veicoli con targa rossa (rilasciata o come documento singolo o come fascicolo a più fogli). La carta di circolazione singola ovvero il fascicolo vengono provvisti di timbro ufficiale dall'autorità amministrativa (ufficio di immatricolazione per i veicoli a motore) e devono contenere almento i seguenti elementi:

- periodo di validità
- sigla e numero della targa rossa
- nome ed indirizzo dell'intestatario
- tipo, fabbrica e numero di identificazione del veicolo
- massa complessiva a pieno carico (Kg) all'asse ateriore (Kg)
  medio (Kg)
  posteriore (Kg)

b) e quale documentazione assicurativa:

la targa rossa in stato di validità. I veicoli muniti di targa rossa rientrano nella Direttiva del 24 Aprile 1972 (72/166/CEE).sull'armonizzazione delle legislazioni in materia di assicurazione responsabilità civile relativa alla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità. Non è necessario recare con se il certificato di assicurazione (carta verde internazionale).

Qualora ella concordi con quanto sopra, la presente lettera e la sua risposta costituiranno un accordo, che entrerà in vigore a partire dal gennaio 1994".

Ho l'onore di comunicarLe che concordo con la proposta da Lei fatta. Di conseguenza la Sua lettera del 22 ottobre 1993 e la mia risposta costituiscono un accordo che entrerà in vigore il 1 gennaio 1994.

Cordiali saluti

Matthias Wissmann

Signor Ministro,

ho l'onore di proporre quanto segue:

1) Su base di reciprocità, il Governo della Repubblica Federale di Germania ammette alla circolazione sul proprio territorio - per i viaggi di prova, collaudo e trasferimento - i veicoli muniti di targa-prova italiana in stato di validità a condizione che:

a) i veicoli siano muniti delle rispettive autorizzazioni alla circolazione;
b) venga comprovata l'esistenza di un'assicurazione valida per la Repubblica Federale di Germania.

Sono considerate:

a) quale autorizzazione alla circolazione:
l'autorizzazione italiana per la circolazione di prova e una dichiarazione stilata su carta intestata alla Ditta titolare della autorizzazione, conformemente al modello prestabilito dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione - in cui siano annotati e sottoscritti, con scrittura indelebile, dallo stesso intestatario dell'autorizzazione o da un suo procuratore i seguenti elementi:

- sigla e numero della targa
- anno di validità
- nome e sede della Ditta intestataria
- fabbrica del veicolo
- numero di identificazione del veicolo
- massa complessiva massima a pieno carico (kg)
- inoltre, per i veicoli adibiti al trasporto di cose, carico ammesso sull'asse anteriore (kg)
  medio (kg)
  posteriore (kg)

b) e quale documentazione assicurativa:
il certificato di assicurazione valido per la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania.

2. Il Governo della Repubblica italiana, su base di reciprocità, ammetterà a sua volta alla circolazione sul proprio territorio - per viaggi di prova, collaudo e trasferimento - i veicoli immatricolati nella Repubblica Federale di Germania con numeri di targa rossi in stato di validità, a condizione che:

a) i veicoli siano muniti dei rispettivi documenti di circolazione
b) venga comprovata l'esistenza di un'assicurazione valida per la Repubblica italiana.

Sono considerati:

a) quali documenti di circolazione:
la carta di circolazione per veicoli con targa rossa (rilasciata o come documento singolo o come fascicolo a più fogli). La carta di circolazione singola ovvero il fascicolo vengono provvisti di timbro ufficiale dall'autorità amministrativa (ufficio di immatricolazione per i veicolo a motore) e devono contenere almeno i seguenti elementi: .

- periodo di validità
- sigla e numero della targa rossa
- nome ed indirizzo dell'intestatario
- tipo, fabbrica e numero d'identificazione del veicolo
- massa complessiva massima a pieno carico (kg)
- inoltre, per i veicoli adibiti al trasporto di cose, carico ammesso all'asse anteriore (kg)
  medio (kg)
  posteriore (kg)

b) e quale documentazione assicurativa:
la targa rossa in stato di validità. I veicoli muniti di targa rossa rientrano nella Direttiva del 24 Aprile 1972 (72/166/CEE) sull'armonizzazione delle legislazioni in materia di assicurazione responsabilità civile relativa alla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità. Non è necessario recare con sé il certificato di assicurazione (carta verde internazionale).

Qualora Ella concordi con quanto sopra, la presente lettera e la Sua risposta costituiranno un Accordo, che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 1994.

Raffaele Costa

Bonn, 22 ottobre 1993

412.

Manila, 27 ottobre 1993

Memoramdun d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine relativo al Progetto per il Centro di formazione tecnica della Fondazione St. Anthony's Boys Village a Silang, Cavite, con Allegato (1)

(Entrata in vigore: 27 ottobre 1993)

(1) L'Allegato di natura tecnica non si pubblica.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

TECHNICAL TRAINING CENTER PROJECT OF ST. ANTHONY'S BOYS VILLAGE FOUNDATION IN SILANG, CAVITE

PREFACE

WHEREAS, the Government of the Republic of the Philippines recognizes the urgent need to provide underprivileged youths living in depressed areas outside Manila with access to quality education and relevant technical training required for employment in industry or self-employment.

WHEREAS, the Government of the Republic of the Philippines and the Government of the Republic of Italy are desirous of strengthening their existing friendly relations and achieving the educational goals incorporated in the 1987-1992 Medium Term Philippine Development Plan.

FOR the purpose of establishing the **Technical Training Center Project** of St. Anthony's Boys Village Foundation within the Protocol of Understanding dated 18 September 1987 and its first amendment signed on 6 July 1990, the Government of the Republic of the Philippines and the Government of the Republic of Italy.

NOW THEREFORE agree as follows:

1.1. The Government of the Republic of Italy, henceforth referred to as the Italian Government represented by the Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo, henceforth referred to as DGCS, shall carry out the obligations contained in this Memorandum of Understanding.

1.2 The Italian NGO, Fondazione Guiseppe Tovini, henceforth referred to as FT, shall be the implementing agency appointed by the Italian Government to carry out the Project. FT shall implement the Project on behalf of the Italian Government and under the guidance of the Government of the Philippines and of St. Anthony's Boys Village Foundation. FT shall comply with the conditions contained in this Memorandum of Understanding.

1.3 The Government of the Philippines, through the National Economic and Development Authority, henceforth referred to as NEDA, has appointed the Department of Education, Culture and Sports, hereinafter referred as DECS, as the agency responsible for advising St. Anthony's Boys Village Foundation, hereinafter referred to as SABVF on government policies, strategies and legislation pertaining to the development of technical and institutional education in the Philippines.

ARTICLE II

Location of the Project

2.1. The Technical Training Center Project of St. Anthony's Boys Village Foundation shall be established within the campus of the Rogationist Academy in Silang, in the province of Cavite, Règion V.

ARTICLE III

Project Objectives

3.1. The overall objective of the Project is to provide underprivileged youths living in depressed areas outside Manila with access to technical and vocational programs that meet the needs of industry and the requirements for self-employment.

3.2. The Project will help to address key issues in: training skill workers and technicians in mechanical and electrical engineering, electronics, and industrial design; offering young people of Silang and neighboring towns the opportunity to attend training courses close to their home; and meeting the demand of local industries for technical personnel.

ARTICLE IV

Project Components

4.1 The Project consists of four parts:

Part A. Physical Facilities

(i) Construction of new classrooms, laboratories, workshops and administration offices;

(ii) Rehabilitation of existing buildings at the Rogationist Academy in Silang.

Part B. Equipment and Training Materials

Provision of hand tools, laboratory instruments, machinery, training equipment, library books, instructional materials and software, office equipment and furniture.

Part C. Specialist Services

Provision of specialists for Project implementation, curriculum/instructional resources development and staff training.

Part D. Staff Development

Provision of in-country and overseas training for staff of the Technical Training Center.

ARTICLE V

Steering Committee

5.1. A Project Steering Committee, henceforth known as PSC, shall be established before the beginning of the implementation of the Project. The PSC shall consist of representatives of NEDA, DGCS, FT, DECS, SABVF and the National Manpower and Youth Council, hereinafter referred to as NMYC. The Chairman of this committee shall be the Chairman of SABVF and the Secretary of the committee shall be the Project Manager.

5.2. PSC shall monitor the physical implementation of the Project, advise on policy decisions as appropriate, and shall have authority to resolve problems concerning Project implementation which may arise among the various agencies participating in Project execution. PSC shall meet at least every six months.

ARTICLE VI

Responsibilities of Parties

6.1. In addition to the obligations set forth in articles 1.1., 1.2., and 1.3., of this Memorandum of Understanding, the parties involved in the implementation of the Project agree to the following specific responsibilities.

6.2. FT shall staff an adequate number of qualified and experienced personnel to perform managerial, technical and training functions required for the implementation of the Project.

6.3. FT shall appoint one of its personnel assigned to the Project as Chief Technical Adviser who shall be responsible for the quality and technical performance of the Project including scheduling of Project activities, training of staff, preparation of budget estimates, and making suitable arrangements for the procurement of training equipment.

6.4. SABVF shall provide counterpart staff responsible for management, logistic and support services required in the implementation of the Project.

6.5. SABVF shall appoint one of its personnel as Project Manager who shall be responsible for the following aspects of Project implementation: financial management, staffing, project coordination, monitoring and reporting activities.

6.6. SABVF shall (i) maintain separate accounts and records to identify the goods and services and other items of expenditure financed out of the project; (ii) have such accounts and related financial statements audited annually by auditors acceptable to NEDA and DGCS; and (iii) furnish NEDA and DGCS certified copies of such audited accounts and financial statements and the report of the auditor relating thereto.

6.7. SABVF shall furnish to NEDA and DGCS quarterly reports on the carrying out of the project and operation and management of Project facilities.

6.8. Throughout the period of Project Implementation the legal ownership of the equipment and training materials procured under the Project shall belong to the Philippine Government as represented by NEDA. Upon completion of the Project NEDA shall make available the free use and management of all equipment and materials procured under the Project to SABVF for the purpose and objectives specified in this Memorandum of Understanding.

6.9. All new buildings constructed under the project within the campus of the Rogationist Academy in Silang, Cavite shall become the property of SABVF.

6.10. At the completion of the Project, the ownership of Project vehicles shall be transferred to SABVF in conformity with the laws and regulations in effect in the territories of the Philippines.

ARTICLE VII

Commitments of the Italian Government

7.1. The total cost of the Project is estimated at Lit. 8,702,041,000 of which the foreign exchange cost is Lit. 5,250,000,000. The foreign exchange portion, amounting to about 60.3 percent of the estimated cost of the entire Project, shall be financed by the Italian Government on a grant basis.

ARTICLE VIII

Commitments of SABVF

8.1. SABVF shall finance the local cost of the Project amounting to Lit. 3,452,041,000 (about 39.7 per cent of the entire cost). This shall include expenditures for land acquisition, civil works, utilities, office accommodation, and incremental operating costs for implementing the Project.

ARTICLE IX

Commitments of the Philippine Government

9.1. The Government of the Philippines in accordance with the provisions of the RP-Italy Development Cooperation Agreement signed in Rome on 17 June 1988, shall exempt the Project from, or bear the cost of any taxes, duties, fees or other impositions levied under the laws and regulations in effect in the territories of the Philippines in respect of:

(i) any equipment, vehicles, materials and supplies brought into the Philippines for the purpose of implementing the Project;

(ii) any payment made to FT personnel in connection with implementing the Project;

(iii) any personal effects (including automobiles if required) of FT personnel and their families brought into the Philippines which will be consumed therein or withdrawn therefrom.

ARTICLE X

Description of the Project

10.1. The Project as described in the attached Annex A to this Memorandum of Understanding shall constitute the technical document of this Memorandum.

ARTICLE XI

Other Provisions

11.1. This Memorandum of Understanding shall become effective on the date upon which it is signed by the parties involved and shall remain in force until completion of the Project, or any other date agreed upon by the Philippine and Italian Governments.

11.2. This Memorandum of Understanding may be amended by written agreement between the two Governments.

11.3. Any dispute arising out of the interpretation of this Memorandum shall be settled amicably by consultations or negotiations between the two Governments.

11.4. The following addresses specified for the purpose of exchange of communications or documents:

For the Philippine Government

DR. CIELITO F. HABITO
Secretary of Socio-Economic Planning
and Director-General
National Economic and Development Authority
P.O. Box 419 Greenhills
San Juan, Metro Manila, Philippines
Telex Address: 29058 NEDPH or 4023 NEDA PU

For the Italian Government

AMBASSADOR ALESSANDRO SERAFINI
Italian Embassy
6th Floor, ZETA II Building
191 Salcedo St., Legaspi Village
Makati, Metro Manila, Philippines
Telex Address: 64142 ITALDI

For the St. Anthony's Boys Village Foundation

FATHER GASPARE GALLITTO
Major Superior of the Rogationists
in the Philippines
Rogationist Fathers
65 Carmelite Street
Merville Park, Paranaque
Metro Manila

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto, acting through their representatives thereunto duly authorized, have caused this Memorandum of Understanding to be signed in their respective addresses, as of the day and year first above written.

Signed in Manila on 27. 10. 1993

REPUBLIC OF ITALY

By AMBASSADOR ALESSANDRO SERAFINI

REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

By SECRETARY CIELITO F. HABITO, Ph. D.

ST. ANTHONY'S BOYS VILLAGE FOUNDATION

By FATHER GASPARE GALLITTO

TRADUZIONE NON UFFICIALE

**MEMORANDUM D'INTESA
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE**

**PROGETTO PER IL CENTRO DI FORMAZIONE TECNICA
DELLA FONDAZIONE ST. ANTHONY'S BOYS VILLAGE
A SILANG, CAVITE**

INTRODUZIONE

PREMESSO CHE il Governo della Repubblica delle Filippine riconosce l'impellente necessità di fornire ai giovani diseredati che vivono nelle zone depresse fuori Manila la possibilità di accedere ad un'istruzione qualificata ed alla relativa formazione tecnica necessaria per trovare occupazione nell'industria o un lavoro indipendente;

PREMESSO CHE il Governo della Repubblica delle Filippine ed il Governo della Repubblica Italiana desiderano rafforzare gli amichevoli rapporti esistenti e conseguire gli obiettivi in materia di istruzione contenuti nel Piano di Sviluppo a Medio Termine delle Filippine 1987-1992;

ALLO SCOPO di istituire il **Progetto per il Centro di Formazione Tecnica della Fondazione St. Anthony's Boys Village**, nell'ambito del Protocollo d'Intesa in data 18 settembre 1987 e relativo primo emendamento, firmato il 6 luglio 1990, il Governo della Repubblica delle Filippine ed il Governo della Repubblica Italiana...

PERTANTO hanno concordato quanto segue:

1.1 **Il Governo della Repubblica Italiana, qui di seguito denominato il Governo Italiano, rappresentato dalla Direzione Generale**

Cooperazione allo Sviluppo, qui di seguito denominata DGCS, rispetterà gli impegni di cui al presente Memorandum d'Intesa.

1.2 L'ONG italiana Fondazione Giuseppe Tovini, qui di seguito denominata FT, sarà l'agenzia esecutrice incaricata dal Governo Italiano di eseguire il Progetto. La FT attuerà il Progetto per conto del Governo Italiano e sotto la guida del Governo delle Filippine e della Fondazione St. Anthony's Boys Village. La FT si atterrà alle condizioni di cui al presente Memorandum d'Intesa.

1.3 Il Governo delle Filippine, per il tramite della National Economic Development Authority, qui di seguito denominata NEDA, ha nominato il Dipartimento per l'Istruzione, la Cultura e lo Sport, qui di seguito denominato DICS, quale agenzia incaricata di fornire consulenza alla Fondazione St. Anthony's Boys Village, qui di seguito denominata SABVF, sulle politiche, le strategie e la legislazione del governo relative allo sviluppo dell'istruzione tecnica ed istituzionale delle Filippine.

ARTICOLO II

Ubicazione del Progetto

2.1 Il Progetto per il Centro di Formazione Tecnica della Fondazione St. Anthony's Boys Village sarà istituito presso il campus dell'Accademia Rogazionista a Silang, nella provincia di Cavite, Regione V.

ARTICOLO III

Obiettivi del Progetto

3.1 Obiettivo globale del Progetto è quello di fornire ai giovani diseredati che vivono nelle zone depresse fuori Manila la possibilità di

accedere ai programmi tecnici e professionali che soddisfano i bisogni dell'industria e le esigenze del lavoro autonomo.

3.2 Il Progetto contribuirà ad affrontare questioni chiave, quali: formare gli operai ed i tecnici specializzati in ingegneria meccanica ed elettrica, elettronica e progettazione industriale; offrire ai giovani di Silang e delle città vicine l'opportunità di frequentare corsi di formazione in prossimità delle loro case, e soddisfare la richiesta di personale tecnico delle industrie locali.

ARTICOLO IV

Componenti del Progetto

4.1 Il Progetto consta di quattro parti:

Parte A. Strutture fisiche

(i) Costruzione di nuove classi, laboratori, locali per seminari ed uffici amministrativi;

(ii) Recupero degli edifici esistenti presso l'Accademia Rogazionista di Silang.

Parte B. Impianti e materiale per la formazione

Fornitura di utensili, strumenti di laboratorio, macchinari, impianti per la formazione, libri per la biblioteca, materiale e software istruttivo, attrezzature e mobili per ufficio.

Parte C. Servizi specialistici

Presenza di specialisti per l'attuazione del Progetto, per lo sviluppo delle risorse nel settore dei curriculum/educativo e della formazione del personale.

Parte D. Sviluppo del personale

Possibilità di formazione nel paese e fuori per il personale del Centro di Formazione Tecnica.

ARTICOLO V

Comitato Direttivo

5.1 Prima dell'inizio della fase di attuazione del Progetto, verrà istituito un Comitato Direttivo del Progetto, qui di seguito denominato CDP. Il CDP sarà composto da rappresentanti di NEDA, DGCS, FT, DICS, SABVF e del Consiglio Nazionale per la Manodopera e la Gioventù, qui di seguito denominato CNMG. Il Presidente di questo Comitato sarà il Presidente della SABVF ed il Segretario del comitato sarà il Direttore del Progetto.

5.2 Il CDP dovrà controllare l'attuazione fisica del Progetto, se del caso fornire consulenza sulle decisioni politiche, ed avrà la capacità di risolvere i problemi relativi all'attuazione del Progetto che potrebbero insorgere fra le varie agenzie che partecipano all'esecuzione dello stesso. Il CDP si riunirà almeno una volta ogni sei mesi.

ARTICOLO VI

Responsabilità delle parti

6.1 Oltre agli obblighi enunciati agli articoli 1.1, 1.2 e 1.3 del presente Memorandum d'Intesa, le parti che partecipano all'attuazione del Progetto convengono le seguenti responsabilità specifiche.

6.2 La FT fornirà un numero adeguato di persone qualificate ed esperte che svolgeranno le mansioni direttive, tecniche e di formazione necessarie all'attuazione del Progetto.

6.3 La FT nominerà Capo Consulente Tecnico un elemento del personale assegnato al Progetto, che sarà responsabile della qualità e delle prestazioni tecniche del Progetto, ivi comprese la programmazione delle attività del Progetto, la formazione del personale, la preparazione del bilancio preventivo e l'elaborazione di disposizioni adeguate per la fornitura di attrezzature destinate alla formazione.

6.4 La SABVF, quale controparte, provvederà al personale responsabile dei servizi direttivi, logistici e di supporto necessari all'attuazione del Progetto.

6.5 La SABVF nominerà Direttore del Progetto un elemento del suo personale, che sarà responsabile dei seguenti aspetti dell'attuazione del Progetto: gestione finanziaria, personale, coordinamento del progetto, attività di controllo e di preparazione delle relazioni.

6.6 La SABVF (i) manterrà conti e archivi separati per l'individuazione dei beni e dei servizi e di altri articoli di spesa finanziati con il progetto; (ii) ogni anno farà revisionare tali conti e le relative dichiarazioni finanziarie da revisori accettati dalla NEDA e dalla DGCS; (iii) invierà alla NEDA ed alla DGCS copie autenticate di tali conti e dichiarazioni finanziarie sottoposti a revisione, nonché le relative relazioni dei revisori.

6.7 La SABVF invierà alla NEDA e alla DGCS relazioni trimestrali sullo svolgimento del progetto e sul funzionamento e la gestione delle strutture del Progetto.

6.8 Nel periodo di Attuazione del Progetto, la proprietà legale delle attrezzature e dei materiali per la formazione forniti ai sensi del Progetto sarà del Governo delle Filippine, rappresentato dalla NEDA. A conclusione del Progetto, la NEDA metterà a disposizione della SABVF l'utilizzo e la gestione di tutte le attrezzature e dei materiali forniti ai sensi del Progetto, allo scopo e per gli obiettvi precisati nel presente Memorandun d'Intesa.

6.9 Tutti i nuovi edifici costruiti in base al progetto all'interno del campus dell'Accademia Rogazionista di Silang, Cavite, diventeranno di proprietà della SABVF.

6.10 A conclusione del Progetto, la proprietà dei veicoli del Progetto sarà trasferita alla SABVF, in conformità con le leggi ed i regolamenti in vigore nei territori delle Filippine.

ARTICOLO VII

Impegni del Governo Italiano

7.1 Il costo totale del Progetto è valutato Lit. 8.702.041.000, di cui il costo della valuta estera ammonta a Lit. 5.250.000.000. La quota della valuta estera, che ammonta a circa il 60,3% del costo presunto dell'intero Progetto, sarà finanziato come dono dal Governo Italiano.

ARTICOLO VIII

Impegni della SABVF

8.1 La SABVF finanzierà il costo locale del Progetto, che ammonta a Lit. 3.452.041.000 (il 39,7% circa del costo totale). Ciò comprende le spese per l'acquisto del terreno, i lavori civili, le utenze, la sistemazione degli uffici ed i costi operativi incrementali per l'attuazione del Progetto.

ARTICOLO IX

Impegni del Governo delle Filippine

9.1 Il Governo delle Filippine, in conformità con le disposizioni dell'Accordo di Cooperazione allo Sviluppo fra Repubblica delle Filippine e Italia, firmato a Roma il 17 giugno 1988, esenterà il Progetto da, ovvero si addosserà il costo di tutte le tasse, le imposte, le tariffe o le altre imposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore nei territori delle Filippine per quanto riguarda:

(i) tutte le attrezzature, i veicoli, i materiali e le forniture introdotti nelle Filippine al fine di attuare il Progetto;

(ii) tutti i pagamenti fatti al personale della FT in relazione all'attuazione del Progetto;

(iii) tutti gli effetti personali (comprese le automobili, se richiesto) del personale della FT e delle loro famiglie introdotti nelle Filippine e che saranno usati nei suoi territori o ne saranno portati via.

ARTICOLO X

Descrizione del Progetto

10.1 Il Progetto, descritto all'annesso Allegato A al presente Memorandun d'Intesa, costituirà il documento tecnico del presente Memorandum.

ARTICOLO XI

Altre disposizioni

11.1 Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore alla data in cui verrà firmato dalle

parti interessate e resterà in vigore fino alla conclusione del Progetto, ovvero fino a qualsiasi altra data concordata dai Governi Filippino ed Italiano.

11.2 Il presente Memorandum d'Intesa potrà essere emendato con un accordo scritto fra i due Governi.

11.3 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione del presente Memorandum sarà composta amichevolmente tramite consultazioni o negoziati fra i due Governi.

11.4 Sono qui di seguito riportati gli indirizzi indicati per lo scambio di comunicazioni o documenti:

<u>Per il Governo delle Filippine</u>

DR. CIELITO F. HABITO
Segretario della Pianificazione Socio-Economica
e Direttore Generale
National Economic and Development Authority
P.O. Box 419 Greenhills
San Juan, Metro Manila, Filippine
Indirizzo Telex: 29058 NEDPH o 4023 NEDA PU

<u>Per il Governo Italiano</u>

AMBASCIATORE ALESSANDRO SERAFINI
Amabsciata d'Italia
6th Floor, ZETA II Building
191 Salcedo St., Legaspi Village
Makati, Metro Manila, Philippines
Indirizzo telex: 64142 ITALDI

<u>Per la Fondazione St. Anthony's Boys Village</u>

PADRE GASPARE GALLITTO
Padre Superiore dei Rogazionisti delle Filippine
Padri Rogazionisti
65 Carmelite Street
Merville Park, Paranaque
Metro Manila

IN FEDE DI CHE le parti al Memorandum, agendo tramite i loro rappresentanti a ciò debitamente autorizzati, hanno fatto sì che il presente Memorandum d'Intesa fosse firmato ai loro rispettivi indirizzi, il giorno e l'anno qui di seguito riportati.

Firmato a Manila il 27.10.1993

REPUBBLICA ITALIANA

....

AMBASCIATORE ALESSANDRO SERAFINI

REPUBBLICA DELLE FILIPPINE

....

SEGRETARIO CIELITO F. HABITO, Ph.D.

FONDAZIONE ST. ANTHONY'S BOYS VILLAGE

....

PADRE GASPARE GALLITTO

413.

San Marino, 10 novembre 1993

Scambio di Lettere in materia di imposte sul valore aggiunto (IVA) tra il Ministro degli Affari esteri della Repubblica Italiana ed il Segretario di Stato per gli Affari esteri della Repubblica di San Marino per aggiornare le procedure amministrative

(Entrata in vigore: 1º gennaio 1994)

Il Ministro degli Affari Esteri

Signor Segretario di Stato,

Roma, 10 NOV. 1993

allo scopo di rendere efficacemente operante l'aggiornamento delle procedure amministrative dell'interscambio italo-sammarinese, conformemente ai punti 2 A e 2 B del verbale di intesa sottoscritto a Roma il 13 novembre 1992, in occasione dell'incontro intervenuto fra la V.E. ed il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica italiana ed in considerazione della peculiarità dell'interscambio italo-sammarinese caratterizzato dalla libera circolazione delle merci e dalla diffusa capillarità degli scambi commerciali, nell'interesse reciproco delle amministrazioni e degli operatori dei due Paesi, ho l'onore di proporre che le procedure amministrative vengano aggiornate secondo le seguenti modalità:

A - CESSIONI DEGLI OPERATORI ECONOMICI ITALIANI VERSO LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

I - Gli operatori economici italiani i quali cedono beni ad operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino sono tenuti ad emettere, in quadruplice esemplare, la fattura di cui all'art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, nei termini stabiliti dall'articolo medesimo; tre di tali esemplari debbono essere dall'emittente consegnati o spediti all'acquirente, che ne restituisce uno agli effetti di quanto stabilito ai successivi punti III, n. 2, e IV.

Nella fattura deve essere indicato il codice di identificazione dell'acquirente sammarinese.

II - I beni ceduti debbono essere trasportati o spediti nel territorio sammarinese dal cedente o dall'acquirente o da terzi per loro conto con l'osservanza delle disposizioni contenute nel D.M. 24 gennaio 1979, che ha introdotto nel rapporto di scambio commerciale tra i due Paesi l'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti.

III - L'operatore economico italiano deve:

1. registrare a norma dell'art. 23, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la fattura emessa;

2. allegare al documento di accompagnamento dei beni viaggianti l'esemplare della fattura ad esso restituito dall'acquirente, sul quale è stata

---

S.E. Gabriele GATTI
Segretario di Stato per gli Affari Esteri
della Repubblica di San Marino

applicata la marca di cui al successivo punto VI, debitamente perforata con l'indicazione della data, e munito del timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la seguente dicitura "Rep. di San Marino - Uff. Tributario".

IV - In relazione alle cennate cessioni, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 a condizione che l'operatore italiano:

a) sia in possesso dell'esemplare della fattura indicato al punto III, n. 2;

b) ne abbia preso nota a margine delle corrispondenti scritture eseguite nel registro di cui all'art. 23, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;

c) abbia provveduto alla presentazione dell'elenco riepilogativo delle cessioni di cui all'art. 6 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 1993, n. 75, compilato per la sola parte fiscale.

Sono esentati da tale obbligo i cedenti che non intrattengono rapporti commerciali con i Paesi comunitari.

V - Qualora l'operatore italiano non abbia ricevuto, entro quattro mesi dalla cessione dei beni, l'esemplare della fattura con la marca sammarinese, ne dà comunicazione all'Ufficio Tributario sammarinese e, per conoscenza, all'Ufficio IVA territorialmente competente.

L'Ufficio Tributario sammarinese, nei tempi più brevi possibili, effettua i dovuti controlli e ne comunica l'esito sia all'operatore italiano sia all'Ufficio IVA territorialmente competente.

VI - L'Ufficio Tributario sammarinese sull'esemplare della fattura di cui al precedente punto I appone una marca non avente valore facciale, stampata su carta filigranata, recante le seguenti caratteristiche:

1) nella parte sinistra: la riproduzione della Statua della Libertà;

2) a fianco della predetta riproduzione, dall'alto verso il basso, le seguenti scritte:

- Repubblica di San Marino;
- "imposta assolta" ovvero "franchigia";
- il numero progressivo di ciascuna marca;
- "originale";
- "imposta sulle importazioni".

B - CESSIONI DEGLI OPERATORI ECONOMICI SAMMARINESI VERSO L'ITALIA

Le cessioni di beni poste in essere da operatori economici sammarinesi nei confronti di operatori economici ovvero di enti non commerciali muniti di partita IVA, anche se agiscono nell'esercizio di attività istituzionali, aventi sede, residenza o domicilio in Italia, avvengono con le seguenti modalità:

B/1 Cessioni con addebito dell'IVA

I - I cedenti sammarinesi:

a) indicano sulle fatture di vendita l'ammontare dell'IVA dovuta dal cessionario in correlazione al tipo di beni ceduti ed al corrispettivo delle operazioni compiute;

b) presentano al proprio Ufficio Tributario dette fatture in quattro esemplari, accompagnate da un elenco riepilogativo di presentazione in altrettante copie;

c) consegnano all'Ufficio Tributario la somma corrispondente all'ammontare dell'IVA risultante nell'elenco di presentazione.

II - L'Ufficio Tributario:

a) perfora con datario e timbra con impronta a secco le fatture;

b) acquisisce a livello informatico i dati relativi alle singole fatture;

c) prende in consegna le somme corrispondenti all'ammontare dell'IVA;

d) trasmette all'Ufficio italiano delegato, entro 15 giorni dal ricevimento, tre esemplari delle fatture e tre copie dei relativi elenchi di presentazione compilati dai cedenti sammarinesi, accompagnati da una distinta analitica di trasmissione e da un assegno circolare pari all'ammontare dell'IVA risultante nella distinta medesima. Le modalità di pagamento dell'IVA verranno successivamente modificate di comune accordo.

La distinta di trasmissione è accompagnata da una nota in due esemplari, uno dei quali viene restituito all'Ufficio mittente in segno di ricevuta, munito del timbro a secco od a calendario dell'Ufficio IVA e con la firma del Direttore dell'Ufficio medesimo o di un funzionario appositamente delegato.

III - L'Ufficio IVA delegato, entro il termine di 15 giorni, deve:

1) liquidare l'imposta dovuta;

2) rilasciare quietanza dell'avvenuto pagamento del tributo mediante emissione di bolletta, i cui estremi vanno annotati sull'originale delle fatture e sulle relative copie, unitamente all'ammontare dell'imposta liquidata, nonché sui corrispondenti elenchi di presentazione;

3) restituire all'Ufficio Tributario sammarinese l'originale ed un esemplare delle fatture in allegato a due esemplari dei corrispondenti elenchi di presentazione;

4) trattenere agli atti una copia delle fatture quale titolo per l'avvenuta riscossione del tributo.

Se l'imposta liquidata dall'Ufficio IVA risulta superiore o inferiore rispetto a quella versata, si procede a conguaglio od a rimborso.

Di comune accordo verranno definite anche le modalità di rimborso dell'IVA relativa ad operazioni non andate a buon fine.

IV - L'Ufficio Tributario consegna le fatture ricevute dall'Ufficio IVA delegato agli operatori economici sammarinesi, i quali ne trasmettono l'originale ai cessionari italiani. Questi ultimi devono annotare dette fatture nel registro di cui all'art. 25 del citato D.P.R. n.633 e possono operare, ai sensi degli artt. 19 e seguenti dello stesso decreto, la detrazione dell'imposta pagata in via di rivalsa. Per gli enti non commerciali, che effettuano acquisti nell'ambito dell'attività istituzionale, l'annotazione va effettuata nella corrispondente contabilità.

V - Il cessionario italiano non è tenuto a compilare l'elenco riepilogativo degli acquisti di cui all'art. 6 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75.

B/2 - Cessioni senza addebito dell'IVA

I - I cedenti sammarinesi:

a) presentano, con un elenco riepilogativo in triplice copia, le fatture di vendita al proprio Ufficio Tributario, il quale ne restituisce due munite del timbro a secco circolare di cui al punto III, n. 2;

b) trasmettono al cessionario uno di detti esemplari vidimati dall'Ufficio Tributario.

II - Gli operatori economici italiani:

a) devono corrispondere l'imposta sul valore aggiunto, a norma del terzo comma dell'art. 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;

b) annotare le fatture nei registri previsti dagli articoli 23 e 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, osservando le disposizioni da essi stabilite;

c) dare comunicazione all'Ufficio IVA nella cui circoscrizione si trova la propria sede, residenza, domicilio o stabile organizzazione, delle avvenute annotazioni nei registri di cui alla lettera b), indicando il numero progressivo annuale dei registri menzionati.

III - Gli enti non commerciali di cui all'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633/72, per gli acquisti effettuati nell'esercizio delle attività istituzionali:

a) devono effettuare apposita dichiarazione relativa agli acquisti registrati nel mese precedente, provvedendo al versamento della imposta dovuta. Dalla dichiarazione devono risultare l'ammontare degli acquisti, quello dell'imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento;

b) annotare, distintamente, le fatture nel registro previsto dall'art. 47, comma 3, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331. Tale annotazione deve essere effettuata entro il mese successivo a quello di ricevimento delle fatture emesse dal cedente e, comunque, non oltre il termine previsto dall'art. 41, quinto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. In caso di mancato ricevimento della fattura, il cessionario deve regolarizzare l'operazione ai sensi del citato quinto comma dell'art. 41 del D.P.R. n. 633 del 1972.

B/3 - Identificazione del cedente e del cessionario.

I cedenti sammarinesi devono indicare sulle fatture di vendita sia il proprio numero di identificazione sia quello della partita IVA del cessionario italiano.

C - VENDITE A PRIVATI

C/1 - Vendita di mezzi di trasporto nuovi.

I - Le vendite a privati di mezzi di trasporto nuovi sono assoggettate al pagamento del tributo nel Paese di residenza dell'acquirente.

II - Agli effetti del superiore dispositivo, i mezzi di trasporto vengono identificati come nuovi sulla base dei criteri, mutatis mutandis, contenuti nell'art. 38, comma 4, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

III - L'acquirente italiano può chiedere al cedente sammarinese di applicare la procedura disciplinata sub B/1. In caso contrario deve presentare la fattura o il documento equipollente, per il pagamento del tributo, al competente Ufficio IVA.

IV - I privati che vendono mezzi di trasporto nuovi fruiscono del rimborso dell'imposta pagata nel proprio Paese.

C/2 - Vendite a privati in base a cataloghi, per corrispondenza e simili.

I - Le cessioni a distanza, con trasporto a carico del cedente, nei confronti di privati che acquistano beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi in base a cataloghi, per corrispondenza, o con modalità similari, diventano imponibili nel Paese di destinazione quando l'operatore economico cedente nel corso dell'anno solare precedente o in quello in corso ha superato l'ammontare di vendita di lire 54.000.000, mutatis mutandis.
In tali casi l'operatore economico deve nominare un rappresentante fiscale nel Paese di destinazione dei beni.

II - Per le cessioni inferiori a detto limite, il cedente può optare per il pagamento del tributo nello Stato dell'acquirente.

III - Agli effetti del dispositivo di cui al punto I, l'anno iniziale di riferimento è il 1994.

C/3 - Vendite ad enti, associazioni ed altre organizzazioni non soggetti passivi IVA in Italia

- Gli enti, associazioni ed altre organizzazioni non soggetti passivi d'imposta, che non optino per il pagamento del tributo, assolvono l'IVA quando gli acquisti di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi, abbiano superato nel corso dell'anno precedente ovvero nell'anno solare in corso, l'ammontare di lire 16.000.000, mutatis mutandis.

II - Agli effetti del superiore dispositivo, l'anno iniziale di riferimento è il 1994.

C/4 - Limiti quantitativi delle vendite.

Tutti i limiti quantitativi innanzi indicati si riferiscono esclusivamente all'interscambio italo-sammarinese.

C/5 - Altre cessioni

Le vendite a privati, diverse da quelle indicate ai precedenti punti C/1, C/2 e C/3, continuano a scontare il tributo nel Paese di origine.

D - ELENCHI RIEPILOGATIVI DEGLI ACQUISTI E DELLE VENDITE

Ai sensi e per gli effetti delle procedure previste ai punti A e B, l'Ufficio Tributario sammarinese provvede ai seguenti adempimenti:

D/1 - Cessioni degli operatori economici italiani verso la Repubblica di San Marino.

I - L'Ufficio Tributario, in relazione ad ogni operatore economico sammarinese, acquisisce a livello informatico i seguenti dati, relativi alle fatture di vendita degli operatori economici italiani presentate per il pagamento dell'imposta sammarinese: numero partita IVA e dati anagrafici del cedente, numero, data e imponibile della fattura.

II - Lo stesso Ufficio, entro il giorno 15 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare trasmette all'Amministrazione finanziaria italiana i dati superiormente specificati dei cedenti italiani, unitamente al numero ed ai dati identificativi degli operatori economici sammarinesi che risultano loro cessionari.

D/2 - Cessioni degli operatori economici sammarinesi verso l'Italia.

L'Ufficio Tributario, nel termine previsto sub D/1, trasmette all'Amministrazione finanziaria italiana le seguenti informazioni in relazione alle cessioni di beni effettuate dagli operatori economici sammarinesi nei confronti di quelli italiani:

- numero e dati identificativi degli operatori economici sammarinesi;
- numero, data ed imponibile della fattura di vendita;
- numero partita IVA e dati identificativi dei cessionari italiani.

D/3 - Le informazioni sub D/1 e D/2 sono riassunte e trascritte in elenchi riepilogativi.

D/4 - Le Amministrazioni finanziarie dei due Paesi determineranno di comune accordo le modalità per la trasmissione o la consegna dei predetti elenchi.

E - COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA

In caso di fondato sospetto di evasione o frodi fiscali, le Parti si impegnano a fornirsi reciprocamente, nell'ambito delle rispettive prerogative e competenze, ogni eventuale ulteriore assistenza per i necessari accertamenti in relazione a singoli operatori.

Le Amministrazioni competenti si impegnano a disciplinare successivamente le forme di cooperazione amministrativa, conformemente ai principi comunitari in materia.

Se il Governo sammarinese concorda su quanto precede, la presente lettera e quella di assenso che V.E. vorrà indirizzarmi, costituiranno un aggiornamento dell'accordo in materia fra i due Stati, che entrerà in vigore il 1° gennaio 1994.

Voglia gradire, Signor Segretario di Stato, gli atti della più alta considerazione.

REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

San Marino, 10 novembre 1993/1693 d.F.R.

prot. n. 10710/DD/15

Signor Ministro,

ho l'onore di accusare ricevuta della lettera di V.E. in data odierna del seguente tenore:

"Allo scopo di rendere efficacemente operante l'aggiornamento delle procedure amministrative dell'interscambio italo-sammarinese, conformemente ai punti 2 A e 2 B del verbale di intesa sottoscritto a Roma il 13 novembre 1992, in occasione dell'incontro intervenuto fra la V.E. ed il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica italiana, ed in considerazione della peculiarita' dell'interscambio italo-sammarinese caratterizzato dalla libera circolazione delle merci e dalla diffusa capillarita' degli scambi commerciali, nell'interesse reciproco delle amministrazioni e degli operatori dei due Paesi, ho l'onore di proporre che le procedure amministrative vengano aggiornate secondo le seguenti modalita':

A - CESSIONI DEGLI OPERATORI ECONOMICI ITALIANI VERSO LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

I - Gli operatori economici italiani i quali cedono beni ad operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino sono tenuti ad emettere, in quadruplice esemplare, la fattura di cui all'art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, nei termini stabiliti dall'articolo medesimo; tre di tali esemplari debbono essere dall'emittente consegnati o spediti all'acquirente, che ne restituisce uno agli effetti di quanto stabilito ai successivi punti III, n. 2, e IV.

S.E.
Beniamino Andreatta
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana
ROMA

Nella fattura deve essere indicato il codice di identificazione dell'acquirente sammarinese.

II - I beni ceduti debbono essere trasportati o spediti nel territorio sammarinese dal cedente o dall'acquirente o da terzi per loro conto con l'osservanza delle disposizioni contenute nel D.M. 24 gennaio 1979, che ha introdotto nel rapporto di scambio commerciale tra i due Paesi l'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti.

III - L'operatore economico italiano deve:

1. registrare a norma dell'art. 23, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la fattura emessa;

2. allegare al documento di accompagnamento dei beni viaggianti l'esemplare della fattura ad esso restituito dall'acquirente, sul quale e' stata applicata la marca di cui al successivo punto VI, debitamente perforata con l'indicazione della data, e munito del timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la seguente dicitura "Rep. di San Marino - Uff. Tributario".

IV - In relazione alle cennate cessioni, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 a condizione che l'operatore italiano:

a) sia in possesso dell'esemplare della fattura indicato al punto III, n. 2;

b) ne abbia preso nota a margine delle corrispondenti scritture eseguite nel registro di cui all'art. 23, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;

c) abbia provveduto alla presentazione dell'elenco riepilogativo delle cessioni di cui all'art. 6 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 1993, n. 75, compilato per la sola parte fiscale.

Sono esentati da tale obbligo i cedenti che non intrattengono rapporti commerciali con i Paesi comunitari.

V - Qualora l'operatore italiano non abbia ricevuto, entro quattro mesi dalla cessione dei beni, l'esemplare della fattura con la marca sammarinese, ne da' comunicazione all'Ufficio Tributario sammarinese e, per conoscenza, all'Ufficio IVA territorialmente competente.

L'Ufficio Tributario sammarinese, nei tempi piu' brevi possibili, effettua i dovuti controlli e ne comunica l'esito sia all'operatore italiano sia all'Ufficio IVA territorialmente competente.

VI - L'Ufficio Tributario sammarinese sull'esemplare della fattura di cui al precedente punto I appone una marca non avente valore facciale, stampata su carta filigranata, recante le seguenti caratteristiche:

1) nella parte sinistra: la riproduzione della Statua della Liberta';

2) a fianco della predetta riproduzione, dall'alto verso il basso, le seguenti scritte:

- Repubblica di San Marino;
- "imposta assolta" ovvero "franchigia";
- il numero progressivo di ciascuna marca;
- "originale";
- "imposta sulle importazioni".

B - CESSIONI DEGLI OPERATORI ECONOMICI SAMMARINESI VERSO L'ITALIA

Le cessioni di beni poste in essere da operatori economici sammarinesi nei confronti di operatori economici ovvero di enti non commerciali muniti di partita IVA, anche se agiscono nell'esercizio di attivita' istituzionali, aventi sede, residenza o domicilio in Italia, avvengono con le seguenti modalita':

B/1 Cessioni con addebito dell'IVA

I - I cedenti sammarinesi:

a) indicano sulle fatture di vendita l'ammontare dell'IVA dovuta dal cessionario in correlazione al tipo di beni ceduti ed al corrispettivo delle operazioni compiute;

b) presentano al proprio Ufficio Tributario dette fatture in quattro esemplari, accompagnati da un elenco riepilogativo di presentazione in altrettante copie;

c) consegnano all'Ufficio Tributario la somma corrispondente all'ammontare dell'IVA risultante nell'elenco di presentazione.

II - L'Ufficio Tributario:

a) perfora con datario e timbra con impronta a secco le fatture;

b) acquisisce a livello informatico i dati relativi alle singole fatture;

c) prende in consegna le somme corrispondenti all'ammontare dell'IVA;

d) trasmette all'Ufficio italiano delegato, entro 15 giorni dal ricevimento, tre esemplari delle fatture e tre copie dei relativi elenchi di presentazione compilati dai cedenti sammarinesi, accompagnati da una distinta analitica di trasmissione e da un assegno circolare pari all'ammontare dell'IVA risultante nella distinta medesima. Le modalita' di pagamento dell'IVA verranno successivamente modificate di comune accordo.

La distinta di trasmissione e' accompagnata da una nota in due esemplari, uno dei quali viene restituito all'Ufficio mittente in segno di ricevuta, munito del timbro a secco od a calendario dell'Ufficio IVA e con la firma del Direttore dell'Ufficio medesimo o di un funzionario appositamente delegato.

III - L'Ufficio IVA delegato, entro il termine di 15 giorni, deve:

1) liquidare l'imposta dovuta;

2) rilasciare quietanza dell'avvenuto pagamento del tributo mediante emissione di bolletta, i cui estremi vanno annotati sull'originale delle fatture e sulle relative copie, unitamente all'ammontare dell'imposta liquidata, nonche' sui corrispondenti elenchi di presentazione;

3) restituire all'Ufficio Tributario sammarinese l'originale ed un esemplare delle fatture in allegato a due esemplari dei corrispondenti elenchi di presentazione;

4) trattenere agli atti una copia delle fatture quale titolo per l'avvenuta riscossione del tributo.

Se l'imposta liquidata dall'Ufficio IVA risulta superiore o inferiore rispetto a quella versata, si procede a conguaglio od a rimborso.

Di comune accordo verranno definite anche le modalita' di rimborso dell'IVA relativa ad operazioni non andate a buon fine.

IV - L'Ufficio Tributario consegna le fatture ricevute dall'Ufficio IVA delegato agli operatori economici sammarinesi, i quali ne trasmettono l'originale ai cessionari italiani. Questi ultimi devono annotare dette fatture nel registro di cui all'art. 25 del citato D.P.R. n. 633 e possono operare, ai sensi degli artt. 19 e seguenti dello stesso decreto, la detrazione dell'imposta pagata in via di rivalsa. Per gli enti non commerciali, che effettuano acquisti nell'ambito dell'attivita' istituzionale, l'annotazione va effettuata nella corrispondente contabilita'.

V - Il cessionario italiano non e' tenuto a compilare l'elenco riepilogativo degli acquisti di cui all'art. 6 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75.

B/2 - Cessioni senza addebito dell'IVA

I - I cedenti sammarinesi:

a) presentano, con un elenco riepilogativo in triplice copia, le fatture di vendita al proprio Ufficio Tributario, il quale ne restituisce due munite del timbro a secco circolare di cui al punto III, n. 2;

b) trasmettono al cessionario uno di detti esemplari vidimati dall'Ufficio Tributario.

II - Gli operatori economici italiani:

a) devono corrispondere l'imposta sul valore aggiunto, a norma del terzo comma dell'art. 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;

b) annotare le fatture nei registri previsti dagli articoli 23 e 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, osservando le disposizioni da essi stabilite;

c) dare comunicazione all'Ufficio IVA nella cui circoscrizione si trova la propria sede, residenza, domicilio o stabile organizzazione, delle avvenute annotazioni nei registri di cui alla lettera b), indicando il numero progressivo annuale dei registri menzionati.

III - Gli enti non commerciali di cui all'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633/72, per gli acquisti effettuati nell'esercizio delle attivita' istituzionali:

a) devono effettuare apposita dichiarazione relativa agli acquisti registrati nel mese precedente, provvedendo al versamento dell'imposta dovuta. Dalla dichiarazione devono risultare l'ammontare degli acquisti, quello dell'imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento;

b) annotare, distintamente, le fatture nel registro previsto dall'art. 47, comma 3, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331. Tale annotazione deve essere effettuata entro il mese successivo a quello di ricevimento delle fatture emesse dal cedente e, comunque, non oltre il termine previsto dall'art. 41, quinto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. In caso di mancato ricevimento della fattura, il cessionario deve regolarizzare l'operazione ai sensi del citato quinto comma dell'art. 41 del D.P.R. n. 633 del 1972.

B/3 - Indentificazione del cedente e del cessionario.

I cedenti sammarinesi devono indicare sulle fatture di vendita sia il proprio numero di identificazione sia quello della partita IVA del cessionario italiano.

C - VENDITE A PRIVATI

C/1 - Vendita di mezzi di trasporto nuovi.

I - Le vendite a privati di mezzi di trasporto nuovi sono assoggettate al pagamento del tributo nel Paese di residenza dell'acquirente.

II - Agli effetti del superiore dispositivo, i mezzi di trasporto vengono identificati come nuovi sulla base dei criteri, mutatis mutandis, contenuti nell'art. 38, comma 4, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

III - L'acquirente italiano puo' chiedere al cedente sammarinese di applicare la procedura disciplinata sub B/1. In caso contrario deve presentare la fattura o il documento equipollente, per il pagamento del tributo, al competente Ufficio IVA.

IV - I privati che vendono mezzi di trasporto nuovi fruiscono del rimborso dell'imposta pagata nel proprio Paese.

C/2 - Vendite a privati in base a cataloghi, per corrispondenza e simili.

I - Le cessioni a distanza, con trasporto a carico del cedente, nei confronti di privati che acquistano beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi in base a cataloghi, per corrispondenza, o con modalita' similari, diventano imponibili nel Paese di destinazione quando l'operatore economico cedente nel corso dell'anno solare precedente o in quello in corso ha superato l'ammontare di vendita di lire 54.000.000, mutatis mutandis.
In tali casi l'operatore economico deve nominare un rappresentante fiscale nel Paese di destinazione dei beni.

II - Per le cessioni inferiori a detto limite, il cedente puo' optare per il pagamento del tributo nello Stato dell'acquirente.

III - Agli effetti del dispositivo di cui al punto I, l'anno iniziale di riferimento e' il 1994.

C/3 - Vendite ad enti, associazioni ed altre organizzazioni non soggetti passivi IVA in Italia.

I - Gli enti, associazioni ed altre organizzazioni non soggetti passivi d'imposta, che non optino per il pagamento del tributo, assolvono l'IVA quando gli acquisti di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi, abbiano superato nel corso dell'anno precedente ovvero nell'anno solare in corso, l'ammontare di lire 16.000.000, mutatis mutandis.

II - Agli effetti del superiore dispositivo, l'anno iniziale di riferimento e' il 1994.

C/4 - Limiti quantitativi delle vendite.

Tutti i limiti quantitativi innanzi indicati si riferiscono esclusivamente all'interscambio italo-sammarinese.

C/5 - Altre cessioni

Le vendite a privati, diverse da quelle indicate ai precedenti punti C/1, C/2 e C/3, continuano a scontare il tributo nel Paese di origine.

D - ELENCHI RIEPILOGATIVI DEGLI ACQUISTI E DELLE VENDITE

Ai sensi e per gli effetti delle procedure previste ai punti A e B, l'Ufficio Tributario sammarinese provvede ai seguenti adempimenti:

D/1 - Cessioni degli operatori economici italiani verso la Repubblica di San Marino.

I - L'Ufficio Tributario, in relazione ad ogni operatore economico sammarinese, acquisisce a livello informatico i seguenti dati, relativi alle fatture di vendita degli operatori economici italiani presentate per il pagamento dell'imposta sammarinese: numero partita IVA e dati anagrafici del cedente, numero, data e imponibile della fattura.

II - Lo stesso Ufficio, entro il giorno 15 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare trasmette all'Amministrazione finanziaria italiana i dati superiormente specificati dei cedenti italiani, unitamente al numero ed ai dati identificativi degli operatori economici sammarinesi che risultàno loro cessionari.

D/2 - Cessioni degli operatori economici sammarinesi verso l'Italia.

L'Ufficio Tributario, nel termine previsto sub D/1, trasmette all'Amministrazione finanziaria italiana le seguenti informazioni in relazione alle cessioni di beni effettuate dagli operatori economici sammarinesi nei confronti di quelli italiani:
- numero e dati identificativi degli operatori economici sammarinesi;
- numero, data ed imponibile della fattura di vendita;
- numero partita IVA e dati identificativi dei cessionari italiani.

D/3 - Le informazioni sub D/1 e D/2 sono riassunte e trascritte in elenchi riepilogativi.

D/4 - Le Amministrazioni finanziarie dei due Paesi determineranno di comune accordo le modalita' per la trasmissione o la consegna dei predetti elenchi.

E - COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA

In caso di fondato sospetto di evasione o frodi fiscali, le Parti si impegnano a fornirsi reciprocamente, nell'ambito delle rispettive prerogative e competenze, ogni eventuale ulteriore assistenza per i necessari accertamenti in relazione a singoli operatori.
Le Amministrazioni competenti si impegnano a disciplinare successivamente le forme di cooperazione amministrativa, conformemente ai principi comunitari in materia.

Se il Governo sammarinese concorda su quanto precede, la presente lettera e quella di assenso che V.E. vorra' indirizzarmi, costituiranno un aggiornamento dell'accordo in materia fra i due Stati, che entrera' in vigore il 1° gennaio 1994.

Voglia gradire, Signor Segretario di Stato, gli atti della piu' alta considerazione."

Ho l'onore di comunicare alla E.V. che il Governo sammarinese concorda su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia piu' alta considerazione.

IL SEGRETARIO DI STATO
(Gabriele Gatti)

414.

Roma, 11 novembre 1993

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina concernente il consolidamento del debito estero argentino di cui al Processo Verbale firmato a Parigi il 22 luglio 1992, con scambio di Lettere e Allegati (1)

(Entrata in vigore: 11 novembre 1993)

(1) Gli Allegati non si pubblicano per motivi tecnici.

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA CONCERNENTE IL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO ESTERO ARGENTINO DI CUI AL PROCESSO VERBALE FIRMATO A PARIGI IL 22 LUGLIO 1992

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione del Processo Verbale sulla ristrutturazione del debito estero argentino firmato a Parigi il 22 luglio 1992, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Oggetto del presente Accordo è il consolidamento :

a) dei debiti, per capitale ed interessi contrattuali, del Governo argentino o dallo stesso garantiti, di enti, organismi o istituti pubblici o dagli stessi garantiti nonchè del settore privato che beneficiano di un contratto di assicurazione del rischio di cambio accordato dal Governo argentino ovvero da enti, organismi o istituti pubblici, in scadenza nel periodo 1/7/1992 - 31/3/1995 e non regolati, riferentisi a forniture di beni e servizi, ad esecuzione di lavori nonchè ad operazioni finanziarie con regolamento dilazionato oltre un anno derivanti da contratti o convenzioni finanziarie conclusi prima del 10/12/1983, assistiti da garanzia assicurativa dello Stato Italiano per il tramite della Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (in seguito denominata "SACE");

b) dei debiti, per capitale e interessi, derivanti dagli Accordi italo-argentini sottoscritti il 12/9/1986 ed il 21/11/1988 in applicazione delle Intese multilaterali di Parigi rispettivamente del 16/1/1985 e del 20/5/1987, in scadenza nel periodo 1/7/1992 - 30/6/1993 e non regolati;

c) dei debiti, per sola linea capitale, derivanti dagli Accordi italo-argentini sottoscritti il 12/9/1986 ed il 21/11/1988 in applicazione delle Intese multilaterali di Parigi rispettivamente del 16/1/1985 e del 20/5/1987, in scadenza nel periodo 1/7/1993-31/3/1995 e non regolati.

I debiti in questione sono dettagliati negli allegati al presente Accordo. Gli ammontari indicati potranno essere modificati di comune accordo fra le Parti.

ARTICOLO II.

I debiti di cui al precedente Articolo I, saranno rimborsati - nelle valute indicate nei contratti, convenzioni o Accordi rispettivi - dal Governo della Repubblica Argentina (in seguito denominato "Governo"), alla "SACE", come segue:

- 0,50% il 15/5/1996;
- 0,50% il 15/11/1996;
- 1,00% il 15/5/1997;
- 1,00% il 15/11/1997
- 1,50% il 15/5/1998;
- 1,50% il 15/11/1998;
- 1,80% il 15/5/1999;
- 1,80% il 15/11/1999;
- 2,50% il 15/5/2000;
- 2,50% il 15/11/2000;
- 2,80% il 15/5/2001;
- 2,80% il 15/11/2001;
- 3,00% il 15/5/2002;
- 3,00% il 15/11/2002;
- 3,80% il 15/5/2003;
- 3,80% il 15/11/2003;
- 4,80% il 15/5/2004;
- 4,80% il 15/11/2004;
- 5,80% il 15/5/2005;
- 5,80% il 15/11/2005;
- 6,80% il 15/5/2006;
- 7,00% il 15/11/2006;
- 7,80% il 15/5/2007;
- 7,80% il 15/11/2007;
- 7,80% il 15/5/2008;
- 7,80% il 15/11/2008.

ÁRTICOLO III

1) Il "Governo" si impegna a pagare ed a trasferire agli aventi diritto in Italia, per il tramite della "SACE", interessi relativi ai debiti oggetto del presente Accordo scaduti e non regolati, per il periodo intercorrente dalla scadenza di ciascun debito sino alla data del suo regolamento totale ai seguenti tassi di interesse :

i) per i debiti espressi in Dollari USA

- sino al 15/5/1993, al tasso di interesse fisso del 4,10% p.a.;
- dal 16/5/1993 in poi, al tasso di interesse variabile semestralmente e commisurato al Libor a sei mesi quotato su Financial Times rispettivamente il 16 maggio ed il 16 novembre immediatamente precedenti la data di pagamento, maggiorato di 0,40 punti percentuali.

ii) per i debiti espressi in Lire Italiane, al tasso di interesse fisso del 12,50% p.a.

2) Gli interessi suddetti saranno trasferiti - nelle valute indicate nei contratti, convenzioni o Accordi rispettivi - in rate semestrali (15 maggio-15 novembre), la prima delle quali scadrà il 15 novembre 1993.

ARTICOLO IV

Il "Governo" si impegna a rimborsare alla "SACE" - nelle valute indicate nei contratti, convenzioni o Accordi rispettivi - il più presto possibile e comunque non oltre il 30/4/1993, i debiti insoluti al 22/7/1992 non rientranti nel presente Accordo relativi sia ad operazioni assicurate dalla "SACE" sia agli Accordi italo-argentini stipulati in applicazione delle Intese multilaterali di Parigi del 21/12/1989 e 19/9/1991.

Per il ritardo nei pagamenti di tali debiti rispetto alle date previste, il "Governo" regolerà alla "SACE", alla stessa data del pagamento, interessi nella misura indicata al precedente Articolo III, paragrafo 1).

ARTICOLO V

Per l'eventuale ritardo, superiore a 30 giorni, nei pagamenti di cui ai precedenti Articoli II, III e IV rispetto alle date ivi previste, il "Governo" si impegna a pagare ed a trasferire alla "SACE" interessi ai tassi indicati al precedente Articolo III, paragrafo 1), maggiorati di 0,50 punti percentuali.

ARTICOLO VI

Il presente Accordo non pregiudica i legami giuridici stabiliti dal diritto comune, né gli impegni contrattualmente assunti tra le parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti argentini menzionati nell'Articolo I dell'Accordo stesso, restando inteso che la sussistenza dei vincoli giuridici originali non comporterà, in alcun caso, una duplicazione dei pagamenti. Pertanto nessuna disposizione dell'Accordo potrà essere invocata per giustificare qualsiasi modifica dei contratti, convenzioni e Accordi in parola, particolarmente quelle concernenti le condizioni di pagamento e le date di scadenza.

ARTICOLO VII

Le disposizioni del presente Accordo potranno essere applicate dal 1°/7/1993 al 30/6/1994 e dal 1°/7/1994 al 31/3/1995 a condizione che le previsioni indicate alla Sezione IV, rispettivamente paragrafi 4. e 5. del Processo Verbale multilaterale di Parigi del 22 luglio 1992 risultino adempiute.

ARTICOLO VIII

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma.

Fatto a Roma il 11/11/93 in due originali, nelle lingue italiana e spagnola, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica Argentina

Signor Presidente,

in relazione a quanto previsto all'Articolo III dell'Accordo firmato in data odierna, Le confermo l'accordo del mio Governo a che, ove gli interessi di ritardato regolamente nella misura prevista nei contratti o convenzioni finanziarie dovessero risultare superiori a quelli stabiliti nell'Accordo firmato in data odierna e semprechè l'avente diritto italiano ne faccia richiesta debitamente documentata per il tramite della Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione ("SACE"), la differenza verrà corrisposta da parte argentina relativamente al periodo decorrente dalla data di scadenza contrattuale sino alla data dell'indennizzo erogato dalla stessa "SACE", senza che ciò comporti una duplicazione di pagamento,

Il trasferimento di tali interessi avrà luogo entro 60 giorni dalla data di inoltro da parte della "SACE" della richiesta dell'assicurato, recante in allegato la specifica di quanto spettante. In caso di tardivo regolamento di tali interessi, sugli stessi saranno corrisposti ulteriori interessi calcolati ai tassi indicati all'Articolo III dell'Accordo firmato in data odierna.

La prego Signor Presidente, di gradire i sensi della mia più alta considerazione.

Al Presidente della

Delegazione Italiana

415.

Entebbe, 26 novembre 1993

Protocollo di cooperazione sanitaria tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Uganda sul programma nazionale di controllo della tubercolosi e della lebbra

(Entrata in vigore: 26 novembre 1993)

PROTOCOL OF HEALTH COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF UGANDA AND THE GOVERNMENT OF ITALY ON THE NATIONAL TUBERCULOSIS AND LEPROSY CONTROL PROGRAMME

I. INTRODUCTION

In the context of the Italo-Ugandan Joint Commission, met in Rome from the 18th through the 19th day of April 1989, the Government of the Republic of Uganda and the Government of the Republic of Italy have reached an agreement on the participation of the latter to the Uganda National Tuberculosis and Leprosy Control Programme, as far as the tuberculosis component is concerned.

The type of the programme is for direct bilateral technical assistance between the two Governments.

To this purpose, the Government of the Republic of Uganda, here-after referred to as "Ugandan Counterpart" and the Government of the Republic of Italy, here-after referred to as "D.G.C.S." (Directorate General for the Development Cooperation) of the Italian Ministry of Foreign Affairs, agree on what follows:

II. OBJECTIVES

The programme, of three years duration, will:

II.1. Increase the diagnostic capacity for tuberculosis disease;

II.2. Improve the therapeutic skills of the health units concerned, according to the regimens suggested by the World Health Organization. in order to cut down the transmission of tuberculosis in Uganda;

II.3. Implement didactic as well as training initiatives for local health personnel (doctors, nurses, laboratory technicians);

II.4. Promote health education activities within the public, to enhance the comprehension of the disease as well as people's involvement in its control;

II.5. Set up research initiatives on diagnosis, treatment and prevention of TB in Developing Countries (also HIV infection-related).

III. TARGET POPULATION

The project will aim at both sputum +ve, newly diagnosed-pulmonary TB patients and resistant cases in the following zones, out of the nine which the Country has been divided into:

1) Northern

2) Eastern

3) North-Western

4) Central zone and

5) North-Eastern zone, in form of anti-tuberculosis drugs for Matany Hospital and Moroto district.

The project will be characterized by the utmost geographical and operational flexibility, in order to ensure the maximum output. Hence any variation or extension of the concerned areas will be decided upon in common by the two Parties.
In numerical terms, the project will cover areas of around 7,350,000 inhabitants, i.e. 44.3 % of the Ugandan population.

IV. PROJECT ACTIVITIES

IV.1. The project will consist of two phases:

IV.1.1. The first one, beginning on the date of the Italian Project Manager's taking over, will cover two zones:

- The Northern zone, where some health projects, funded under the Italian Cooperation, do already exist

- and the Eastern zone.

This phase will be implemented within the first 12 months of activities.

IV.1.2. During the second phase, activities will gradually expand to the remaining areas mentioned above (see No. III).

IV.1.3. The full coverage of the Ugandan population, in geographical terms, will be attained by a second project, supposed to start within 1995, should the Parties agree on it.

IV.2. At peripheral level, both the existing health personnel and health structures will be made use of, under the DMO offices' coordination, endeavouring to integrate as much as possible the programme's field activities with those promoted by other national health programmes, such as ACP, UNEPI, CDD, HIS etc.

IV.3. The managerial expertise as well as the technical assistance will be provided to the programme, for the D.G.C.S., by two medical experts:

IV.3.1. The first one, as the Project Manager, on a three years appointment, will be based in Kampala, support the programme's Central Unit and will be answerable to the D.G.C.S.;

IV.3.2. The second one, on a two years appointment, will be based in the North of the Country and will facilitate the programme's implementation in the Northern and North-Western zones and will be directly answerable to the Project Manager.

V. D.G.C.S.'s COMMITMENTS

In order to achieve in the scheduled times the aforesaid goals, the D.G.C.S. - following the budget's established line - commits itself to:

V.1. Provide the necessary technical assistance to the Central Unit, through the two medical experts (see No. IV.3.);

V.2. Contribute to the rehabilitation of the Central Unit office building;

V.3. Contribute to the rehabilitation of:

V.3.1. The National Reference Laboratory in Kampala (Wandegeya) with the following equipment:

- 4 inoculation cabinets
- 2 normal desk centrifuges
- 2 centrifuges (type n. 2 IEC)
- 1 refrigerated centrifuge
- 3 water baths
- 3 thermostatic hot air incubators
- 4 refrigerators (200 liters)
- 1 deep freezer
- 1 culture medium dispenser
- 2 autoclaves
- 2 hot air ovens
- 1 washing machine for glassware
- 1 fluorescence microscope
- 2 binocular microscopes
- 1 teaching microscope
- 2 typewriters
- 1 distillator
- 1 deionizer
- 6 UV lamps (germicidal)
- 2 voltage regulators (700 watts)
- consumables and glassware

V.3.2. The two peripheral reference laboratories of

- Mbale Government Hospital, to an extent decided upon by an Italo-Ugandan joint committee;

- Lacor Missionary Hospital, already otherwise Italian Cooperation-funded.

In the reference laboratories the training of the peripheral health units' technicians will be carried out.

V.3.3. The Central Unit's office with:

- photocopier
- personal computer
- printer
- stabilizer (and UPS)
- software(s)
- furniture

V.4. Provide for the entire duration of the programme the necessary anti-tuberculosis drugs (short course treatment), according to the regimens

proposed by the WHO and approved by the Ugandan Ministry of Health's NTLP;

V.5. Supply the medical equipment (microscopes, glassware and reagents) for the peripheral diagnostic centres of the four zones, identified by an ad hoc Italo-Ugandan joint committee; develop a drug distribution and transportation system and the programme's activities supervision by means of the following inputs:

a) 2 4WD cars for the two Italian experts;
b) 1 medium-size truck for drug transportation;
c) 5 4WD cars for the four ZTLS and Kampala Central Unit;
d) 17 125 cc. motorcycles for the DTLSs.

V.6. Contribute by 50 % to the cost of the stationary and to the office running;

V.7. Help meet the expenditures for spare parts, maintenance and running costs of the vehicles purchased;

V.8. Share the payment of allowances provided to the Ugandan project personnel and the salary for local staff, employed by the Italian technical office;

V.9. Conduct the epidemiological monitoring of the tuberculous disease, through research and periodic evaluation activities, also with regard to the HIV infection;

V.10. Develop didactic as well as training activities for the local health personnel;

V.11. Promote health education with the population, in order to enhance the awareness of the disease and people's involvement in its control;

V.12. Elaborate to this effect suitable technical and didactic supports, in close collaboration with the Ugandan counterpart's relevant authorities;

V.13. For the items V.9., V.10. and V.12. the D.G.C.S. will delegate the CIRPS (Inter university Centre for the Research in Developing Countries), whose expertise will be made use of.

VI. COMMITMENTS OF THE UGANDAN COUNTERPART

In general, the Ugandan Counterpart's commitments will be on line with the statements of the "Proposal for the Uganda National Tuberculosis and Leprosy Control Programme" M.o.H., Entebbe, 1988.

The Ugandan Government, therefore, commits itself to:

VI.1. Pay the salary for the staff involved in the programme, including both zonal and district supervisors and the personnel of the bacteriology services;

VI.2. Share the costs for the rehabilitation of the TB reference laboratory;

VI.3. Help meeting the expenditures for printing the manual and other relevant documents;

VI.4. Supply offices for the personnel;

VI.5. Provide accommodation facilities for the staff's training and for the programme's seminars;

VI.6. Purchase the standard regimen's drugs, intended for the cases of extra-pulmonary TB, sputum negative TB and leprosy;

VI.7. Provide an adequate store for the material and medicaments of the programme and cover the costs of their distribution;

In particular, as far as the Italian intervention is concerned, the Ugandan Counterpart commits itself to the following:

VIII. HUMAN RESOURCES

VIII.1. The Project Manager shall be part of the Central Unit technical Direction, shall be a member of the NTLP Advisory Board and is to be considered as the D.G.C.S. referent within the programme;

VIII.2. The two Italian experts and their families will be granted the same treatment and status as of the technical assistance personnel sent to Uganda by other international organizations;

VIII.3. For them and for the short-mission experts sent by the D.G.C.S. it will facilitate the fulfillment of all administrative formalities concerning visas, permits and internal trips on duty;

VIII.4. They will be allowed to import tax and customs-free their personal belongings, including means of transport brought to Uganda for their exclusive use and to facilitate their clearance, including all goods imported for the programme;

IX. MATERIAL RESOURCES AND LOGISTICS

IX.1. All technical as well as scientific material, equipment and drugs which had to be imported in the context and for the whole duration of the programme will be granted exemption from customs and any other related charges and their clearance will be facilitated;

IX.2. The D.G.C.S. will hand over the items referred to at V.5. b) c) d) and IX.1. to the Ugandan Counterpart or its straight beneficiaries for the whole duration of the programme, at the end of which they will become property of the Ugandan Government;

IX.3. Only the two duty-vehicles of the Italian experts will remain property of the D.G.C.S. in Uganda;

IX.4. The Italian technical personnel of the programme, either resident or sent by the D.G.C.S. for a short evaluation or study missions will be allowed the access to the information, published or not, by them considered relevant to the implementation of the programme and the publication of the results, by previous agreement between the Parties.

X. FINAL PROVISIONS

X.1. The present agreement can be modified by mutual consent of both Parties;

X.2. The present agreement can be terminated by one of the two Parties by written notice, 90 days in advance;

X.3. To settle possible divergencies in the interpretation of this protocol an ad hoc committee will be set up, composed of:

- The Programme Manager for the Ugandan side;
- The Project Manager for the Italian side;
- A representative of the Ugandan Government;
- A representative of the D.G.C.S.;
- A representative of an International Organization agreed upon by the two parties.

X.4. The committee will meet on one of the Parties' request, through the Head of the Italian diplomatic Delegation in Kampala;

X.5. The present protocol shall enter into force on the date of the signature and will expire on completion of the project's activities.

Made in quadruplicate at Entebbe the day, month and year written below, all copies being equally authentic.

For the Government of the Republic of Uganda

For the Government of the Republic of Italy

Date: Entebbe 26/11/93

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE SANITARIA TRA IL GOVERNO UGANDESE ED IL GOVERNO ITALIANO SUL PROGRAMMA NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA TUBERCOLOSI E DELLA LEBBRA.

I. INTRODUZIONE

Nell'ambito della Commissione mista italo-ugandese, riunitasi a Roma dal 18 al 19 aprile 1989, il Governo della Repubblica Ugandese ed il Governo della Repubblica Italiana hanno raggiunto un accordo sulla partecipazione di quest'ultimo al Programma Nazionale Ugandese Per Il Controllo Della Tubercolosi e Della Lebbra, per quanto riguarda la componente tubercolosi.

L'oggetto di questo progetto é un' assistenza bilaterale tecnica diretta tra i due Governi.

A tal fine, il Governo della Repubblica ugandese, di seguito denominato come la "**controparte ugandese**" ed il Governo della Repubblica italiana, di seguito denominato come "D.G.C.S"(Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo).del Ministero Italiano degli Affari Esteri, convengono su quanto segue:

II. OBIETTIVI

Il Programma, di durata triennale, mira :

II.1 ad incrementare la capacità diagnostica per la malattia della tubercolosi;

II.2 a migliorare le capacità terapeutiche delle unità sanitarie interessate, in base agli schemi suggeriti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità al fine di porre fine al contagio della tubercolosi in Uganda;

II.3 a realizzare iniziative didattiche e di formazione per il personale sanitario locale (medici, infermiere, tecnici di laboratorio);

II.4 a promuovere attività per l'educazione sanitaria della popolazione al fine di migliorare la conoscenza della malattia e la partecipazione delle persone al controllo di tale malattia;

II.5 ad intraprendere iniziative di ricerca per quanto riguarda la diagnosi, la cura e la prevenzione della TBC nei paesi in via di sviluppo (comprese le infezioni HIV connesse)

III. POPOLAZIONE BENEFICIARIA

Oggetto del progetto saranno l'espettorato + ve, i pa affetti da tubercolosi polmonare recentemente diagnosticata ed i casi resistenti, nelle seguenti zone che fanno parte delle nove zone in cui il Paese é stato diviso:

1) Settentrionale

2) Orientale

3) Nord-occidentale

4) Zona centrale e

5) Zona nord orientale, con farmaci anti-tubercolotici per l'Ospedale di Matany e la zona di Moroto.

Il progetto sarà caratterizzato dalla massima flessibilità geografica ed operativa al fine di garantire il massimo rendimento. Pertanto ogni variazione o estensione delle zone interessate sarà decisa di comune accordo tra le due Parti.

In termini numerici, il progetto include zone aventi circa 7.350.000 abitanti, vale a dire il 44.3% della popolazione ugandese.

IV. ATTIVITA' DEL PROGETTO

IV.1 Il progetto consisterà di due fasi:

IV.1.1 La prima, avente inizio alla data in cui il Direttore del Progetto italiano assume le sue funzioni, includerà due zone:

- La zona settentrionale, dove esistono già alcuni progetti sanitari finanziati in base alla cooperazione italiana;

- e la zona orientale.

Questa fase sarà realizzata entro i primi 12 mesi di attività.

IV.1.2 Durante la seconda fase, le attività si espanderanno progressivamente fino alle rimanenti zone sopra menzionate (Vedere N. III).

IV.1.3 La copertura completa della popolazione ugandese, in termini geografici, potrà essere realizzata con un secondo progetto, il cui inizio é previsto entro il 1995 se le Parti raggiungono un accordo a tale riguardo.

IV.2 a livello periferico saranno utilizzati sia il personale sanitario esistente, sia le strutture sanitarie sotto il coordinamento degli uffici del DMO, in vista di integrare per quanto possibile le attività "sul terreno" del programma con quelle realizzate nell'ambito di programmi sanitari nazionali come l'ACP, l'UNEPI, il CDD, l'HIS ecc.

IV.3 Due esperti medici della D.G.C.S forniranno al programma un apporto di consulenza manageriale e di assistenza tecnica;

IV.3.1. Il primo, in quanto Direttore del Progetto, avrà un mandato di tre anni e sarà basato a Kampala, appoggerà l'Unità Centrale del programma e dovrà riferire alla D.G.C.S.;

IV.3.2. Il secondo, con un mandato di due anni, sarà basato nel Nord del Paese ed agevolerà la realizzazione del programma nelle zone settentrionali e nord-occidentali; dovrà riferire direttamente al Direttore del Progetto.

V. IMPEGNI DELLA D.G.C.S.

Al fine di realizzare nei tempi previsti gli obiettivi summenzionati,la D.G.C.S, secondo la linea di bilancio stabilità, si impegna a:

V.1 fornire l'assistenza tecnica necessaria all'Unità Centrale, per mezzo di due esperti medici (V. N. IV.3);

V.2 contribuire alla sistemazione dell'edificio dove sarà situato l'ufficio dell'Unità centrale;

V.3 contribuire alla sistemazione de:

V.3.1 Il Laboratorio Nazionale di Riferimento a Kampala (Wandegeya) con le attrezzature seguenti:

-4 armadietti per inoculazione
-2 centrifughe da tavola normali
-2 centrifughe (tipo n. 2 IEC)
-1 centrifuga refrigerata
-3 vasche da bagno
-3 incubatrici termostatiche ad aria calda
-4 frigoriferi (200 litri)
-1 congelatore
-1 contenitore medio per coltura
-2 autoclavi
-2 forni ad aria calda
-1 lavastoviglie per oggetti di vetro
-1 microscopio a fluorescenza
-2 microscopi binoculari

-1 microscopio pedagogico
-2 macchine da scrivere
-1 apparecchio per distillazione
-1 impianto per deionizzazione
-6 lampade UV (germicide)
-2 regolatori a voltaggio (700 watt)
- articoli usa e getta e oggetti di vetro

V.3.2 Due laboratori di riferimento periferici per:

- l'Ospedale governativo di Mbale, nella misura decisa da un comitato misto italo-ugandese;

-l'Ospedale missionario di Lacor, già finanziato con i fondi della cooperazione italo ugandese

Nei laboratori di riferimento , avrà luogo la formazione dei tecnici per le unità periferiche sanitarie.

V.3.3 un Ufficio per l'Unità centrale, completo di:

- fotocopiatrice
-.personal computer
-.stampante
- stabilizzatore (e UPS)
- software
- arredi

V.4 a fornire, per tutta la durata del programma, i necessari farmaci anti-tubercolosi (per terapie di breve durata) secondo gli schemi proposti dall'OMS e approvati dal Ministero della Sanità Ugandese NTLP;

V.5 a fornire le attrezzature mediche (microscopi, oggetti di vetro e reagenti) per i centri diagnostici periferici di quattro zone, determinati da un comitato misto italo-ugandese ad hoc; ad elaborare un sistema di distribuzione e di trasporto dei farmaci, nonché la supervisione delle attività del programma con i seguenti mezzi:

a) 2 autoveicoli 4WD per i due esperti italiani
b) 1 camion di medie dimensioni per il trasporto dei farmaci;
c) 5 autoveicoli 4WD per i quattro ZTL e per l'Unità centrale di Kampala;
d) 17 motocicli 125 cc. per i DTL.

V.6 a contribuire, nella misura del 50%, al costo degli articoli di cancelleria ed alla gestione dell'ufficio.

V.7 ad aiutare a far fronte alla spesa relativa alle parti di ricambio, alla manutenzione ed ai costi di funzionamento dei veicoli acquistati;

V.8 a pagare per metà le indennità previste per il personale del Progetto ugandese ed il salario del personale locale ingaggiato dall'Ufficio tecnico italiano;

V.9 a svolgere il monitoraggio epidemiologico della malattia della tubercolosi, per mezzo di attività di ricerca e di valutazione periodica, anche per quanto riguarda l'infezione HIV;

V.10 a realizzare attività didattiche nonché di formazione per il personale sanitario locale;

V.11 a promuovere l'educazione sanitaria nell'ambito della popolazione, per favorire una maggiore consapevolezza della malattia ed accrescere la partecipazione delle persone al suo controllo;

V.12 a mettere a punto a tal fine adeguati supporti tecnici e didattici in stretta collaborazione con le autorità pertinenti della controparte ugandese;

V.13 Per i punti V.9, V.10 e V.12, la D.G.C.S delegherà la CIRPS (Centro inter-universitario per la ricerca nei paesi in via di sviluppo), la cui consulenza sara utilizzata.

VI. IMPEGNI DELLA CONTROPARTE UGANDESE

In generale,gli impegni della controparte ugandese saranno in conformità con quanto enunciate nella "Proposta di un Programma nazionale ugandese per il controllo della Tubercolosi e della Lebbra" Memorandum di Entebbe del 1988.

Pertanto il Governo ugandese si impegna a:

VI.1 pagare i salari del personale implicato nel programma, compresi sia i supervisori di zona e distrettuali, sia il personale addetto ai servizi batteriologici;

VI.2 pagare per metà i costi per la sistemazione del laboratorio campione di TBC;

VI.3 aiutare a far fronte ai costi di stampa del manuale e di altri documenti pertinenti;

VI.4 fornire uffici per il personale;

VI.5 fornire strutture logistiche per la formazione del personale e per i seminari del programma;

VI.6 acquistare i farmaci compresi nello schema standard e previsti per i casi di TBC extra-polmonare, TBC espettorato negativo e lebbra;

VI.7 fornire un adeguato magazzino per il materiale ed i farmaci del programma e provvedere ai costi della loro distribuzione;

In particolare, per quanto riguarda l'intervento italiano, la contro-parte ugandese si impegna a quanto segue:

VIII RISORSE UMANE

VIII.1 Il Direttore del Progetto farà parte della Direzione tecnica dell'Unità centrale, sarà membro del Consiglio consultivo NTLP e sarà considerato come il referente della D.G.C.S nell'ambito del programma;

VIII2. Ai due esperti italiani ed alle loro famiglie, sarà concesso lo stesso trattamento e lo stesso status di quello concesso al personale di assistenza tecnica inviato in Uganda da altre organizzazioni internazionali;

VIII.3 Per essi e per gli esperti inviati in brevi missioni dalla DGCS, sarà agevolato l'espletamento degli adempimenti amministrativi relativi ai visti, ai permessi ed ai viaggi di servizio all'interno del paese.

VIII.4 Ad essi sarà concesso di importare in esenzione fiscale e doganale i loro effetti personali, compresi i mezzi di trasporto trasportati in Uganda per loro esclusivo uso personale ,il cui sdoganamento,compreso quello di tutte le merci importate per il programma, sarà agevolato.

IX RISORSE MATERIALI E LOGISTICHE

IX.1 A tutto il materiale tecnico e scientifico, alle attrezzature ed ai farmaci che hanno dovuto essere importati in tale contesto per tutta la durata del programma,sarà concessa l'esenzione doganale e l'esonero da ogni altro onere connesso ed il loro sdoganamento sarà agevolato.

IX.2 La DGCS consegnerà alla controparte ugandese gli articoli di cui al punto V.5 b)c) d) e IX.1, alla controparte ugandese o ai suoi beneficiari diretti, per tutta la durata del programma, al termine del quale tali articoli diverranno proprietà del Governo ugandese.

IX.3 Solo i due autoveicoli di servizio degli esperti italiano rimarrano di proprietà della D.G.C.S in Uganda;

IX.4 Al personale tecnico italiano del programma sia residente sia inviato dalla D.G.C.S per una breve valutazione o in missioni di studio, sarà concesso, previo accordo tra le Parti, l'accesso alle informazioni pubblicate o non, che detto personale considera rilevanti ai fini della realizzazione del programma e della pubblicazione dei risultati

X. DISPOSIZIONI DEFINITIVE

X.1 Il presente Accordo potrà essere modificato di comune accordo tra le Parti;

X.2 il presente Accordo potrà essere denunciato da una delle due Parti contraenti mediante un preavviso scritto di 90 giorni;

X.3 sarà istituito un comitato ad hoc per risolvere eventuali divergenze nella interpretazione del presente Protocollo. Tale comitato sara costituito da:

- il Direttore del Programma per la parte ugandese;
- il Direttore del Progetto per la parte italiana;
- un rappresentante del Governo ugandese;
- un rappresentante della D.G.C.S;
- un rappresentante di una Organizzazione internazionale stabilito di comune accordo tra entrambe le Parti.

X.4 Il Comitato si riunirà a richiesta di una delle Parti, per il tramite del Capo della Missione diplomatica italiana a Kampala;

X.5 Il presente Protocolo entrerà in vigore alla data della firma e scadrà quando siano state completate le attività del progetto.

FATTO in quadruplice esemplare a Entebbe il giorno, mese ed anno riportati per iscritto di seguito, tutte le copie essendo parimenti autentiche.

Per il Governo della Repubblica di Uganda

Per il Governo della Repubblica Italiana

Data: Entebbe, 26.11.93

416.

Dakar, 14 dicembre 1993

Accordo di consolidamento del debito tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Malì (Club di Parigi del 29 ottobre 1992) (1)

(Entrata in vigore: 14 dicembre 1993)

(1) Non si pubblicano gli Allegati per motivi tecnici.

ACCORD DE CONSOLIDATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République du Mali, dans l'esprit d'amitié et de coopération économique existant entre les deux Pays et en application des dispositions du Procès Verbal signé à Paris le 29 Octobre 1992 entre les Pays participants au "Club de Paris", concernant la consolidation de la dette du Mali, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

Le présent Accord concerne la consolidation des dettes, en principal et intérêts contractuels, échues et non réglées au 30 Septembre 1992 et dues entre le 1er Octobre 1992 et le 31 Août 1995 et non réglées, résultant des prêts d'aide publique au développement dont aux conventions financières conclues le 6 Juin 1983 et le 24 Février 1986.

Les montants des dettes en question sont indiqués dans les Annexes et pourront être modifiés d'un commun accord entre les Parties signataires du présent Accord.

ARTICLE II

Les dettes visées au précédent Article I seront remboursées par le Gouvernement du Mali et transférées par l'entremise de la Caisse Autonome d'Amortissement (ci-après denommée "CAISSE") au MEDIOCREDITO CENTRALE, dans la devise indiquée dans les conventions financières, comme suit:

- 1/10/2006 0,29%
- 1/4/2007 0,36%
- 1/10/2007 0,43%
- 1/4/2008 0,51%
- 1/10/2008 0,60%
- 1/4/2009 0,69%
- 1/10/2009 0,78%
- 1/4/2010 0,88%
- 1/10/2010 0.99%
- 1/4/2011 1,10%
- 1/10/2011 1,22%
- 1/4/2012 1,34%
- 1/10/2012 1,47%
- 1/4/2013 1,60%
- 1/10/2013 1,74%
- 1/4/2014 1,89%
- 1/10/2014 2,05%
- 1/4/2015 2,22%
- 1/10/2015 2,39%
- 1/4/2016 2,57%
- 1/10/2016 2,76%
- 1/4/2017 2,96%
- 1/10/2017 3,18%
- 1/4/2018 3,40%
- 1/10/2018 3,63%
- 1/4/2019 3,87%
- 1/10/2019 4,13%
- 1/4/2020 4,40%
- 1/10/2020 4,68%
- 1/4/2021 4,97%
- 1/10/2021 5,28%
- 1/4/2022 5,61%
- 1/10/2022 5,95%
- 1/4/2023 6,31%
- 1/10/2023 6,68%
- 1/4/2024 7,07%

ARTICLE III

Sur le montant total de chaque dette dont le paiement est rééchelonné aux termes du présent Accord, le Gouvernement du Mali s'engage à rembourser et à transférer par l'entremise de la "CAISSE" au MEDIOCREDITO CENTRALE les intérêts relatifs aux dettes en question à partir de la date d'échéance jusqu'au règlement total des dettes mêmes, calculés aux taux d'intérêts de 4% p.a. en ce qui concerne les dettes résultant de la convention financière conclue le 6 Juin 1983 et de 1,50% p.a. en ce qui concerne les dettes résultant de la convention financière conclue le 24 Février 1986;

Les intérêts seront payés dans la devise indiquée dans les conventions financières en versements semestriels (1 er Avril - 1 er Octobre) dont le premier échéant le 1er Avril 1993.

ARTICLE IV

Le présent Accord n'affecte en rien les liens juridiques prévus par le droit commun, ou les engagements souscrits par les parties pour les opérations auxquelles se réfèrent les dettes mentionnées à l'Article I et indiquées sur les listes annexées. En conséquence, aucune des dispositions du présent Accord ne saurait être invoquée pour justifier toute modification des clauses des dites conventions financières, en particulier des clauses qui concernent les dispositions de paiement et les dates des échéances.

Toute modification des conventions financières survenue après le 31 Décembre 1987 ayant pour effet d'augmenter les engagements du Mali envers l'Italie sera considérée comme un nouvel engagement qui n'est pas couvert par le présent Accord.

ARTICLE V

Les dispositions du présent Accord s'appliqueront aux dettes indiquées au précédent Article I, dues du 1er Septembre 1993 au 31 Août 1994 pourvu que les conditions dont à la Section IV, point 5, paragraphes a) et b) du Procès Verbal Agrée signé à Paris le 29 Octobre 1992 soient remplies.

ARTICLE VI

Les dispositions du présent Accord s'appliqueront aux dettes indiquées au précédent Article I, dues du 1 er Septembre 1994 au 31 Août 1995 pourvu que les conditions dont à la Section IV, point 6, paragraphes a) et b) du Procès Verbal Agrée signé à Paris le 29 Octobre 1992 soient remplies.

ARTICLE VII

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.

En foi de quoi les soussignés Représentants dûment habilités ont signé le présent Accord.

Fait à Dakar en deux exemplaires en langue française, le 14 décembre 1993

Pour le Gouvernement de la République Italienne

L'Ambassadeur d'Italie
Son Excellence
Guido Rizzo Venci

Pour le Gouvernement de la République du Mali

L'Ambassadeur du Mali
Son Excellence
Mohamed Aly Bathily

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Mali

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mali, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione delle disposizioni del Processo Verbale firmato a Parigi il 29 ottobre 1992 tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi" concernenti il consolidamento del debito del Mali hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne il consolidamento dei debiti in capitale ed interesse contrattuali scaduti e non pagati al 30 settembre 1992, dovuti tra il 1 Ottobre 1992 ed il 31 Agosto 1995 e non pagati, derivanti da prestiti di aiuto pubblico allo sviluppo di cui alle Convenzioni finanziarie concluse il 6 giugno 1983 ed il 24 Febbraio 1986.

Gli importi dei debiti in questione sono indicati negli Annessi e potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo.

ARTICOLO II

I debiti di cui al precedente Articolo I saranno rimborsati dal Governo del Mali e trasferiti tramite la Cassa Autonoma di ammortamento (di seguito denominata "Cassa") a MEDIOCREDITO CENTRALE, nella valuta indicata nelle convenzioni finanziarie come segue:

- 1/10/2006 0,29%
- 1/4/2007 0,36%
- 1/10/2007 0,43%
- 1/4/2008 0,51%
- 1/10/2008 0,60%
- 1/4/2009 0,69%
- 1/10/2009 0,78%
- 1/4/2010 0,88%
- 1/10/2010 0,99%
- 1/4/2011 1,22%
- 1/10/2011 1,22%
- 1/4/2012 1,34%
- 1/10/2012 1,47%
- 1/4/2013 1,60%
- 1/10/2013 1,74%
- 1/4/2014 1,89%
- 1/10/2014 2,05%
- 1/4/2015 2,22%
- 1/10/2015 2,39%
- 1/4/2016 2,57%
- 1/10/2016 2,76%
- 1/4/2017 2,96%
- 1/10/2017 3,18%
- 1/4/2018 3,40%

- 1/10/2018 3,63%
- 1/4/2019 3,87%
- 1/10/2019 4,13%
- 1/4/2020 4,40%
- 1/10/2020 4,68%
- 1/4/2021 4,97%
- 1/10/2021 5,28%
- 1/4/2022 5,61%
- 1/10/2022 5,95%
- 1/4/2023 6,31%
- 1/10/2023 6,68%
- 1/10/2024 7,07%

ARTICOLO III

Sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento é riscaglionato ai sensi del presente Accordo, il Governo del Mali s'impegna a rimborsare ed a trasferire per il tramite della "CASSA" a "MEDIOCREDITO CENTRALE" gli interessi relativi ai debiti in questione a partire dalla data di scadenza fino al saldo totale dei debiti stessi, calcolati ai tassi d'interesse del 4% annuo per quanto concerne i debiti risultanti dalla Convenzione finanziaria conclusa il 6 giugno 1983 e dell'1,50% annuo per quanto concerne i debiti derivanti dalla Convenzione finanziaria conclusa il 24 febbraio 1986;

Gli interessi saranno pagati nella valuta indicata nelle convenzioni finanziarie in rate semestrali (1 aprile - 1 Ottobre (la prima delle quali con scadenza il primo aprile 1993).

ARTICOLO IV

Il presente Accordo non pregiudica in alcun modo i vincoli giuridici previsti dal diritto comune nè gli impegni sottoscritti dalle Parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti menzionati all'Articolo I ed indicati nelle liste in annesso. Di conseguenza nessuna delle disposizioni del presente Accordo può essere invocata per giustificare qualunque modifica delle clausole di dette convenzioni finanziarie, in particolare delle clausole che concernono le disposizioni di pagamento e le date delle scadenze.

Ogni modifica delle convenzioni finanziarie, sopravvenuta dopo il 31 dicembre ed avente come effetto di incrementare gli impegni del Mali nei confronti dell'Italia, sarà considerata come un nuovo impegno non coperto dal presente Accordo.

ARTICOLO V

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno ai debiti indicati al precedente Articolo I, dovuti dal 1 settembre 1993 al 31 Agosto 1994, purché le condizioni previste alla Sezione IV, punto 5 paragrafi a) e b) del Processo verbale concordato firmato a Parigi il 29 Ottobre 1992 siano soddisfatte.

ARTICOLO VI

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno ai debiti indicati nel precedente Articolo I, dovuti dal 1 Settembre 1994 al 31 Agosto 1995, purché le condizioni di cui alla Sezione IV punto 6, paragrafi a) e b) del Processo Verbale firmato a Parigi il 29 Ottobre siano soddisfatte.

ARTICOLO VII

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma.

In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente abilitati, hanno firmato il presente Accordo,

Fatto a Dakar, in due esemplari in lingua francese,

il 14 dicembre 1993

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Republica del Mali
L'Ambasciatore d'Italia Sua Eccellenza Guido Rizzo Venci	L'Ambasciatore del Mali Sua Eccellenza Mohamed Aly Bathily

417.

Nairobi, 16 dicembre 1993

Protocollo finanziario «Commodity Aid» tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kenia per la concessione di un finanziamento di 19 miliardi di lire italiane per l'importazione in Kenia di beni essenziali e servizi connessi, con dieci Allegati

(Entrata in vigore: 16 dicembre 1993)

PROTOCOLLO FINANZIARIO

"Commodity Aid"

TRA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, in seguito denominati le "Parti":

E

VISTO il processo verbale della Commissione Mista di Cooperazione allo Sviluppo tenutasi tra le "Parti" a Nairobi il 23 luglio 1991 e nel corso della quale è stata passata in rassegna l'attività di Cooperazione svolta tra i due Paesi, in particolare per il periodo 1991 / 1993;

E

CONSIDERATO che nel predetto processo verbale è stato - tra l'altro - previsto un impegno del Governo italiano per l'importo di 19.000.000.000 (diciannovemiliardi) di lire italiane, sotto forma di dono, per la realizzazione di un programma di importazione di beni essenziali e servizi connessi di produzione italiana;

E

CONSIDERATO che, per il finanziamento summenzionato delle importazioni in Kenya è necessario un apposito Protocollo Finanziario tra le "Parti", regolante gli impegni dei Governi dei due Paesi;

Le "Parti hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

SCOPO DELL'ACCORDO

Il Governo italiano accorda, a titolo di dono, al Governo della Repubblica del Kenya, un finanziamento per l'ammontare di 19.000.000.000 (diciannovemiliardi) di lire italiane, ai termini ed alle condizioni indicate nel presente Protocollo, per l'importazione in Kenya di beni essenziali e servizi connessi, prodotti in Italia, necessari per l'esecuzione del presente Protocollo. Il presente finanziamento, concesso nell'ambito dello "Special Programme of Assistance for Africa" (S.P.A. II) della Banca Mondiale, si integra con gli interventi già concordati tra la Banca Mondiale ed il Governo della Repubblica del Kenya. Tali beni, servizi e spese accessorie, sono specificati negli Allegati 1 e 2.

ARTICOLO 2

MODALITA' DI UTILIZZAZIONE DEL FINANZIAMENTO

1. Non appena esperite le procedure previste dalla vigente normativa italiana, nonchè il rispetto della legislazione vigente in materia di procedure concorsuali di aggiudicazione di

pubbliche forniture e in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso, il finanziamento dovrà essere utilizzato fino ad un massimo di 10.000.000.000 (diecimiliardi) di lire italiane nel 1993 e l'importo residuo di 9.000.000.000 (novemiliardi) di lire italiane nel 1994, a completo utilizzo della prima "tranche" e comunque fino al totale esaurimento dei fondi di cui all'art. 1.

2. Il finanziamento dovrà essere impiegato per spese fatte in relazione a:

a) acquisto al prezzo di mercato di beni prodotti in Italia, selezionati conformemente alle procedure di cui agli artt. 3 e 5 del presente Protocollo, nell'ambito delle categorie di beni indicate nell'Allegato 1 al Protocollo stesso;

b) spese connesse al trasporto ed all'assicurazione dei beni e servizi;

c) altri servizi connessi a tali forniture passibili di finanziamento in conformità all'Allegato 2 al presente Protocollo.

3. Il Governo italiano metterà a disposizione del Governo della Repubblica del Kenya, in Italia, i fondi di volta in volta necessari, nella misura massima consentita dalle disposizioni in vigore, come indicato all'art. 1 e tenuto conto del disposto del successivo punto 4., su di un "Conto Speciale" intestato al Governo della Repubblica del Kenya, denominato "Governo del Kenya - Commodity Aid", ed aperto presso la Banca Nazionale del Lavoro - Roma, in seguito denominata "Banca Agente". La "Banca Agente" è stata designata d'intesa tra le "Parti" con scambio di Note Verbali e scelta nell'ambito delle Banche italiane eleggibili di diritto pubblico, di cui all'Allegato 9 al presente Protocollo. La "Banca Agente" espleterà l'attività contabile e di erogazione per l'attuazione delle sottostanti operazioni e le altre funzioni specificate nel presente Protocollo. Il citato "Conto Speciale", sarà utilizzato per le causali e con le modalità specificate nel successivo art. 4.

4. Il Governo italiano provvederà al versamento dei fondi convenuti tra le "Parti", non appena esperite le procedure previste all'art. 2 punti 3. e 5., all'art. 3 e all'art. 5 del presente Protocollo, come segue:

a) il versamento della prima "tranche" avverrà come specificato ai precedenti punti 1. e 3. del presente articolo e non prima di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del conferimento del Mandato Irrevocabile alla "Banca Agente", specificato nell'Allegato 3 al presente Protocollo;

b) la "tranche" successiva sarà versata ad esaurimento della prima e comunque entro il 1994.

Al momento di effettuare ogni singola operazione, la "Banca Agente" addebita il "Conto Speciale" del relativo importo per effettuare il pagamento agli esportatori italiani. La "Banca Agente", opererà un controllo documentale al momento di ogni singola operazione e potrà pagare gli esportatori italiani solo su presentazione dei singoli giustificativi, rispettando il vincolo di non superare, in alcun caso, la cifra giacente sul "Conto Speciale". Gli interessi maturati sul "Conto Speciale" saranno di esclusiva pertinenza del Governo della Repubblica del Kenya, come meglio specificato nell'Allegato 3 punto 9) al presente Protocollo e dovranno essere utilizzati esclusivamente per perseguire gli obiettivi di cui all'art. 1 del presente Protocollo e per progetti realizzati con l'intervento della Cooperazione italiana.

5. I servizi di assistenza tecnica, connessi alla selezione dei beni e servizi da importare in Kenya, saranno effettuati dalla Commisint - Commissionaria Internazionale Spa - Torino, società italiana specializzata in attività di approvvigionamento, in seguito denominata "Società",

designata d'intesa tra le "Parti" con scambio di Note Verbali e scelta nell'ambito dell'"Elenco speciale di società specializzate nell'attività di "procurement"", istituito dal Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, in seguito denominato M.A.E. - D.G.C.S., di cui all'Allegato 4 al presente Protocollo. A tale fine il Governo della Repubblica del Kenya stipulerà con la "Società" apposito contratto ai sensi del successivo art. 5 e in conformità al testo standard di cui all'Allegato 5 al presente Protocollo. La "Società" designata non dovrà avere vincoli di proprietà, diretti o indiretti, con la "Banca Agente" prescelta, nonchè appartenere o partecipare, direttamente o indirettamente, alla Società di controllo e sorveglianza che sarà assegnataria dell'attività di cui all'art. 6 del presente Protocollo.

ARTICOLO 3

GESTIONE DEL PROGRAMMA

1. Il Governo della Repubblica del Kenya, per l'esecuzione del presente Protocollo, ha designato il "local desk officer" per l'Italia del Ministero delle Finanze, quale proprio responsabile, in seguito denominato "Responsabile", che verrà coadiuvato da un esperto designato dal Governo italiano, della U.T.C. (Unità Tecnica Centrale), o della U.T.L. (Unità Tecnica Locale), ove esistente, o del M.A.E. - D.G.C.S. stesso. In tal modo il M.A.E. - D.G.C.S. verificherà il corretto svolgimento dell'intervento e le differenti fasi operative.
Il "Responsabile" sarà assistito da adeguato personale tecnico e amministrativo locale e sarà responsabile per il coordinamento e la supervisione di tutte le attività richieste in Kenya o permesse per l'esecuzione del presente Protocollo.

2. In particolare il "Responsabile", coadiuvato dall'esperto italiano di cui al precedente punto 1., avrà il compito di approntare le liste dei beni e servizi connessi, da importare in Kenya, predisposte in forma dettagliata, sulla base di quelle già preventivamente concordate tra il Governo italiano e il Governo della Repubblica del Kenya (di cui all'Allegato 1 al presente Protocollo). Le liste dettagliate di cui sopra conterranno una specifica delle quantità e della qualità dei singoli beni e servizi connessi e saranno accompagnate da una relazione dalla quale risultino le categorie dei destinatari dei beni e le modalità di cessione in Scellini Kenyani ai destinatari stessi. Le liste così definite verranno trasmesse alla "Società".

3. Il "Responsabile" e l'esperto italiano, di cui al precedente punto 1. del presente articolo, potranno anche avvalersi, solo quale strumento di supporto operativo e di verifica per l'esecuzione del presente Protocollo, dell'elenco speciale di fornitori italiani ("vendor list") del M.A.E. - D.G.C.S. di cui al punto 8. del presente articolo.

4. Il "Responsabile", per la gestione di ogni singolo progetto settoriale, potrà avvalersi, di volta in volta, di un ulteriore esperto del M.A.E. - D.G.C.S.. Tale esperto, potrà anche essere scelto e nominato dal predetto M.A.E. - D.G.C.S. tra quattro nominativi di provata esperienza indicati dal "Responsabile" stesso. L'esperto di cui sopra concorrerà alla determinazione della fattibilità del singolo progetto settoriale, con parere consultivo, nonchè seguendone le differenti fasi attuative.

5. Una volta esperita la selezione dei fornitori da parte della "Società", il "Responsabile" deciderà l'aggiudicazione finale di tutte le forniture, dandone comunicazione al M.A.E. - D.G.C.S., alla "Società" stessa ed alla Kenya Commercial Bank. L'esperto italiano, di cui al precedente punto 1. del presente articolo, potrà formulare motivate obiezioni, dandone comunicazione scritta alle competenti Autorità del Governo della Repubblica del Kenya ed al M. A. E. - D.G.C.S., che avvieranno consultazioni, improrogabilmente entro 8 (otto) giorni, a norma dell'art. 10 del presente Protocollo.

6. I contratti o gli ordini d'acquisto per le forniture dei beni e servizi connessi, saranno stipulati dalla "Società", per delega delle competenti Autorità del Governo della Repubblica del Kenya, in conformità alle disposizioni di cui all'Allegato 2 al presente Protocollo. La "Società" invierà i contratti o gli ordini d'acquisto, vistati con apposito timbro di convalida, al "Responsabile" il quale, dopo averli vistati per approvazione, li farà firmare per conformità dall'esperto italiano, di cui al precedente punto 1., e li trasmetterà alla Kenya Commercial Bank e, per conoscenza, al M.A.E. - D.G.C.S. entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento degli stessi. La Kenya Commercial Bank, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dei contratti o degli ordini d'acquisto, provvederà all'apertura dei crediti documentari irrevocabili, domiciliati presso la "Banca Agente", che confermerà i crediti stessi, dando le necessarie istruzioni per l'esecuzione di ogni pagamento dal "Conto Speciale". La Kenya Commercial Bank dovrà, contestualmente all'apertura dei crediti documentari irrevocabili, anche trasmettere alla "Banca Agente" 2 (due) copie dei contratti o degli ordini d'acquisto vistati dalla "Società", dal "Responsabile" e dall'esperto italiano.

7. Il Governo italiano avrà facoltà di effettuare ogni tipo di verifica, monitoraggio e controlli, ritenuti opportuni sulla gestione dell'intervento, anche per quanto attiene alla congruità dei prezzi e la possibilità di bloccare le erogazioni per manifeste inadempienze, anche politiche, attraverso propri funzionari o tramite organizzazioni indipendenti, a tale scopo designati. Le eventuali controversie saranno risolte come previsto all'art. 12 del presente Protocollo.

8. Il Governo italiano potrà anche promuovere la compilazione di un elenco speciale di fornitori ("vendor list"), tramite Organismo pubblico o soggetto privato, di riconosciute professionalità e competenze, per fornire un supporto operativo e di verifica alla "Società", al "Responsabile" ed all'esperto del M.A.E. - D.G.C.S.

ARTICOLO 4

MODALITA' DI GESTIONE DEL FONDO

1. Il Governo della Repubblica del Kenya dovrà utilizzare le disponibilità, per capitali ed interessi, del "Conto Speciale", di cui all'art. 2 punto 3., esclusivamente per:

a) i pagamenti a favore delle ditte fornitrici dei beni e servizi connessi, individuate conformemente al successivo art. 5 del presente Protocollo;

b) il pagamento delle competenze e dei servizi resi dalla "Banca Agente" e delle competenze dovute alla "Società", così come specificato all'art. 7 del presente Protocollo;

c) il pagamento delle competenze per i servizi indicati al successivo art. 6, dovute alla Società di controllo e sorveglianza italiana, così come specificato all'art. 7 del presente Protocollo.

Il Governo della Repubblica del Kenya, attraverso la Kenya Commercial Bank, conferirà Mandato Irrevocabile alla "Banca Agente" per l'effettuazione di ogni pagamento che le sia di volta in volta richiesto, secondo le modalità specificate nell'Allegato 3 al presente Protocollo.

2. Conformemente alle disposizioni in vigore in Italia, la "Banca Agente" effettuerà il controllo della rispondenza alle norme valutarie vigenti in Italia, dei pagamenti da effettuare in base al presente Protocollo.

3. La "Banca Agente" avrà il diritto di percepire i diritti e le commissioni d'uso a carico dei beneficiari italiani. Al Governo della Repubblica del Kenya applicherà le spese vive e le commissioni dovute per la gestione del "Conto Speciale" e riconoscerà il tasso d'interesse sui saldi attivi di detto "Conto Speciale", di cui all' art. 2 punto 4. e così come specificato all'art. 7 del presente Protocollo. Le spese vive e le commissioni dovute per la gestione del "Conto Speciale" ed il tasso d'interesse sui saldi attivi saranno fissati nel Mandato Irrevocabile di cui all'Allegato 3 punti 4) e 9) al presente Protocollo. I dettagli relativi al "Conto Speciale" saranno determinati nel "Banking Agreement" che dovrà essere sottoscritto tra la "Banca Agente" e la Kenya Commercial Bank.

ARTICOLO 5

SELEZIONE DEI FORNITORI

1. Il Governo della Repubblica del Kenya affiderà alla "Società" l'incarico di provvedere alla selezione dei fornitori italiani dei beni e servizi connessi, indicati nell'Allegato 1, nonchè a stipulare i contratti d'acquisto, così come specificato all'art. 3 punto 6. del presente Protocollo e nello specifico contratto che sarà firmato tra il Governo della Repubblica del Kenya e la "Società", di cui all'Allegato 5 al Protocollo stesso.

2. La "Società" farà conoscere in Italia l'oggetto delle forniture, attraverso adeguata pubblicità sul Bollettino della Cooperazione (DIPCO), tramite l'Unioncamere ed ogni altro mezzo di comunicazione disponibile (organi di stampa nazionali e/o pubblicazioni dell'I.C.E.).

3. Le ditte interessate dovranno rivolgersi alla "Società" per proporsi come fornitori. Per ciascuna delle forniture di valore fino a 300 (trecento) milioni di lire italiane, la "Società" raccoglierà le offerte di almeno 3 (tre) imprese e di almeno 5 (cinque) imprese per valori superiori ai 300 (trecento) milioni di lire italiane.

4. Per le forniture di parti di ricambio, la "Società" potrà chiedere la formulazione di una offerta direttamente ai fornitori originari dei beni cui, le parti di ricambio si riferiscono.

5. La "Società", quale strumento di supporto operativo e di verifica, potrà anche avvalersi dell'elenco speciale di fornitori italiani ("vendor list") del M.A.E. - D.G.C.S., di cui al precedente art. 3 punto 8. del presente Protocollo.

6. La "Società" invierà al "Responsabile" le offerte ritenute più convenienti, accompagnandole da un proprio motivato parere sul prezzo e la qualità delle merci e servizi connessi, al fine di acquisire la necessaria designazione dell'impresa aggiudicataria.

7. La "Società" stipulerà i contratti di fornitura come previsto al precedente art. 3 punto 6..

ARTICOLO 6

ATTIVITA' DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA

1. L'attività di controllo e sorveglianza per la certificazione delle prestazioni relative alla spedizione, trasporto e consegna a destino delle merci, nonchè sull'avvenuto rispetto delle procedure d'acquisto e della congruità dei prezzi, sarà effettuata dalla Bossi & C. Transiti Spa - Genova, in seguito denominata "Società di sorveglianza", di comprovata esperienza e reputazione internazionale, designata d'intesa tra le "Parti" con scambio di Note Verbali e scelta nell'ambito dell'"Elenco speciale di società specializzate nell'attività di controllo e sorveglianza", istituito dal M.A.E - D.G.C.S., di cui all'Allegato 6 al presente Protocollo.

2. La "Società di sorveglianza" dovrà effettuare i controlli sulle merci fornite in esecuzione del presente Protocollo, indicate all'Allegato 1 del Protocollo stesso, nelle varie fasi di preparazione dell'ordine di fornitura, al momento della produzione, prima della caricazione al porto d'imbarco in territorio italiano, all'arrivo a destino e in tutti i casi in cui possa esistere rischio di sostituzione della merce. La "Società di sorveglianza" dovrà altresì, controllare l'avvenuto rispetto delle procedure d'acquisto, espletate dalla "Società", nonchè la congruità dei prezzi dei beni e servizi connessi. Resta inteso che l'effettuazione dei controlli "a campione" della congruità dei prezzi dei beni e servizi connessi avverrà anche da parte del M.A.E. - D.G.C.S., come specificato all'art. 3 punto 7. del presente Protocollo.

A tale fine il Governo della Repubblica del Kenya stipulerà con la "Società di sorveglianza", apposito contratto, ai sensi del presente articolo ed in conformità al testo standard di cui all'Allegato 7 al presente Protocollo. La "Società di sorveglianza", all'uopo designata, non dovrà avere vincoli di proprietà, diretti o indiretti, con la "Società" che sarà assegnataria dell'attività di approvvigionamento di cui all'art. 2 punto 5..

ARTICOLO 7

COMPENSI SULLE PRESTAZIONI

Il Governo della Repubblica del Kenya riconoscerà:

- alla "Banca Agente", per l'attività amministrativa di gestione del "Conto Speciale", una commissione pari allo 0,50% dell'importo del finanziamento, stabilita nel Mandato Irrevocabile di cui all'Allegato 3 punto 4) al presente Protocollo;

- alla "Società", per i servizi connessi alla selezione dei beni da importare in Kenya e per la stipula dei contratti d'acquisto, una commissione pari all' 1% dell'importo del finanziamento;

- alla "Società di sorveglianza", per le certificazioni sulle prestazioni relative alla spedizione, trasporto e consegna a destino delle merci, nonchè per il controllo sull'avvenuto rispetto delle procedure d'acquisto e sulla congruità dei prezzi dei beni stessi, una commissione dell' 1,50% dell'importo del finanziamento.

Il Governo della Repubblica del Kenya, attraverso la Kenya Commercial Bank, conferirà il mandato alla "Banca Agente" di disporre il versamento relativo alle predette commissioni, mediante prelievo dal "Conto Speciale", in proporzione a ciascun pagamento effettuato a fronte del regolamento delle importazioni di merci e servizi connessi in Kenya.

ARTICOLO 8

FONDO DI CONTROPARTITA

1. Qualora, nel caso di necessità legate allo sviluppo dei progetti di cui al presente Protocollo, tutti o una parte dei beni e servizi connessi vengano venduti agli utilizzatori finali, il ricavato della vendita sarà destinato a costituire il "Fondo di Contropartita". Resta inteso che dovranno essere prese le misure necessarie per assicurare che, direttamente o indirettamente, non meno del 50% dei beni e servizi connessi vengano venduti alle imprese del settore privato; tale procedura sarà regolata con scambio di Note Verbali tra le "Parti" (fac-simile Allegato 8 al presente Protocollo) che saranno parte integrante del Protocollo stesso. Se tale percentuale non possa venire allocata entro 6 (sei) mesi dalla data di erogazione di ciascuna quota, per mancata individuazione di imprese del settore privato od interessate, ovvero per impossibilità di provvedervi, entro i previsti 6 (sei) mesi, da parte

del Governo della Repubblica del Kenya, dovrà essere assegnata altrimenti, previa intesa tra le "Parti". Per tale scopo "impresa eleggibile del settore privato" significa una impresa nella quale uno o più privati o persona giuridica possiede non meno del 51% dei voti richiesti o delle quote di proprietà. Il prezzo di rivendita in Scellini Kenyani dei beni e servizi connessi, dovrà essere commisurato al prezzo locale di mercato, libero o calmierato, dei beni stessi; ove non esista un prezzo di riferimento, le merci verranno valutate tenendo conto di un prezzo equivalente a quello di altre merci dello stesso tipo offerte sul mercato locale.
Resta comunque inteso che il prezzo di rivendita dei beni e servizi di cui al paragrafo precedente, non potrà in ogni caso superare il controvalore in Scellini Kenyani, al cambio ufficiale, o al cambio eventualmente concordato con la Banca Mondiale nell'ambito del programma di Aggiustamento Strutturale in corso, del prezzo di acquisto degli stessi; comunque l'alimentazione, così come l'utilizzo, del "Fondo di Contropartita" verranno accertati "ex ante", "in itinere" ed "ex post" da parte dell'esperto italiano designato dal M.A.E. - D.G.C.S., di cui all'art. 3 punto 1. del presente Protocollo e come previsto nell'Accordo di cui all'Allegato 10 al presente Protocollo.

2. Il Governo della Repubblica del Kenya aprirà presso la Kenya Commercial Bank un conto corrente in Scellini Kenyani, nel quale sarà accreditato, conformemente alle esigenze del presente Protocollo, il ricavato della vendita dei beni acquistati ai sensi del punto 1. del presente articolo.

3. Di comune accordo tra le "Parti", i fondi accreditati sul sopracitato conto corrente saranno utilizzati per il finanziamento (spese correnti di bilancio) dei bisogni prioritari socio-economici, con speciale riferimento a settori particolarmente vulnerabili quali quello dell'ambiente e della promozione del ruolo sociale della donna e/o al finanziamento di poste di bilancio statale legate alle misure di Aggiustamento generali o settoriali già concordate e, ove richiesti, per il finanziamento dei costi locali, relativi ai progetti realizzati con l'intervento della Cooperazione italiana, e l'utilizzazione di detti fondi dovranno perseguire gli obiettivi di cui all'art. 1 del Protocollo stesso. La gestione del "Fondo di Contropartita" sarà regolata con un Accordo tra le "Parti", in conformità al testo standard di cui all'Allegato 10 al presente Protocollo.

ARTICOLO 9

RAPPORTI INFORMATIVI E DOCUMENTAZIONE CONTABILE

1. Il "Responsabile" fornirà alle "Parti", trimestralmente a partire dal primo esborso dal "Conto Speciale", un rapporto dettagliato che renda conto:

a) delle misure adottate per l'esecuzione del presente Protocollo;

b) della corrispondenza dell'impiego dei beni e servizi finanziati con il dono, conformemente agli scopi da realizzare per effetto del presente Protocollo;

c) delle singole spese effettuate e del loro valore in lire italiane;

d) delle vendite effettuate e della destinazione finale dei beni;

e) della utilizzazione del "Fondo di Contropartita" ai sensi dell'art. 8 del presente Protocollo e così come stabilito dall'Accordo di cui all'Allegato 10 al presente Protocollo.

2. Il "Responsabile", non oltre 3 (tre) mesi dalla data dell'ultimo utilizzo, dovrà trasmettere alle "Parti" un rapporto globale sulla avvenuta esecuzione del Protocollo, sui benefici che ne sono derivati e sui risultati ottenuti in relazione agli scopi previsti.

3. La "Banca Agente" avrà la responsabilità di:

a) conservare ogni documentazione contabile idonea a giustificare le spese effettuate in relazione ai beni ed ai servizi connessi acquisiti dal Governo della Repubblica del Kenya in esecuzione del presente Protocollo;

b) fornire alle "Parti", e non oltre la fine di gennaio di ogni anno o in qualunque altro momento in cui una delle "Parti" lo richieda, rendicontazione sull'utilizzo del finanziamento e copia, se richiesta, della suddetta documentazione;

c) fornire ogni altra informazione relativa alla documentazione contabile che le venga richiesta.

4. La "Società" è tenuta a conservare e ad esibire, a conclusione di ogni operazione e sempre su richiesta del Governo della Repubblica del Kenya, tramite il "Responsabile", e del M.A.E. - D.G.C.S.:

a) la documentazione concernente le richieste di offerte inviate ai fornitori, come previsto all'art. 5 punto 4. del presente Protocollo, e tutte le offerte ricevute;

b) ogni documentazione idonea a giustificare le spese effettuate per i beni e servizi connessi acquistati per conto del Governo della Repubblica del Kenya.

Inoltre, ogni 3 (tre) mesi dalla data di entrata in vigore del contratto di cui all'Allegato 5 al Protocollo, la "Società" presenterà al "Responsabile" ed al M.A.E. - D.G.C.S. una relazione riassuntiva delle proprie attività.

Infine, entro 2 (due) mesi dalla conclusione dell'intervento, la "Società" presenterà alle "Parti" una relazione riassuntiva generale sulle prestazioni effettuate.

5. La "Società di sorveglianza" avrà cura di fornire alle "Parti", trimestralmente e non oltre la fine di gennaio di ogni anno o in un qualunque altro momento in cui una delle "Parti" lo richieda, rendicontazione e certificazione circa l'avvenuto rispetto delle procedure d'acquisto e sulla congruità dei prezzi dei beni e servizi connessi di cui all'Allegato 1 al presente Protocollo, nonchè la situazione degli ordini di ispezione ricevuti, dei certificati di consegna a destino e di conformità emessi, dei rapporti di deviazione ed altre informazioni eventualmente previste contrattualmente.

6. Il M.A.E. - D.G.C.S., tramite l'esperto designato e/o l'ulteriore esperto, di cui all'art. 3 punti 1. e 4., d'intesa con il Governo della Repubblica del Kenya, verificherà ogni 3 (tre) mesi l'utilizzo del finanziamento allo scopo di mantenere un certo equilibrio, settoriale ed intersettoriale, fra i beni di cui all'Allegato 1 al presente Protocollo.

ARTICOLO 10

CONSULTAZIONI

1. Le "Parti" coopereranno al fine di realizzare gli obiettivi del presente Protocollo e si impegnano, allorquando venga richiesto dalla controparte, a:

a) procedere allo scambio di opinioni, attraverso i propri rappresentanti diplomatici, in relazione all'adempimento dei rispettivi obblighi stabiliti dal presente Protocollo;

b) fornire alla controparte tutte le informazioni richieste in relazione alla esecuzione del Protocollo.

2. Le "Parti" si daranno tempestiva informazione di ogni circostanza che possa frapporsi alla realizzazione dei fini per i quali il finanziamento è stato accordato o dell'adempimento degli obblighi stabiliti nel presente Protocollo e adotteranno ogni misura necessaria per la migliore utilizzazione del finanziamento.

ARTICOLO 11

EMENDAMENTI

Le "Parti" potranno apportare emendamenti al presente Protocollo ed ai relativi Allegati per mezzo di scambio di Note Verbali.

ARTICOLO 12

SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie attinenti all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo e dei relativi Allegati, saranno risolte mediante canali diplomatici.

ARTICOLO 13

ENTRATA IN VIGORE E DURATA

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data della sua firma e, tenuto conto dei tempi di utilizzazione dei fondi previsti dagli artt. 1 e 2, resterà in vigore fino alla realizzazione completa dell'intervento.

2. Ove per qualsiasi motivo l'esecuzione dell'intervento non possa essere portata a termine conformemente al presente Protocollo, le "Parti" si consulteranno al riguardo; il finanziamento residuo potrà essere utilizzato solo previa intesa fra le "Parti".

ARTICOLO 14

ORGANI ESECUTORI

Ai fini della esecuzione del presente Protocollo il Governo della Repubblica del Kenya sarà rappresentato dall'Ufficio del Ministero delle Finanze ed il Governo italiano dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri.

MM.

Fatto a Nairobi il 16.12.1993 in 2 (due) originali in lingua italiana e 2 (due) originali in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica del Kenya

W.M. Mudavadi
Ministro delle Finanze

Per il Governo della
Repubblica Italiana

Roberto Di Leo
Ambasciatore d'Italia

ALLEGATO 1

A. FORNITURE AMMESSE

Saranno ammesse solo le forniture di beni di seguito elencati:

1) beni di prima necessità e beni strumentali (ivi compresi i beni necessari alla riabilitazione di impianti già esistenti) ed in particolare:

   - autobus;
   - camion;
   - trattori / rimorchi;
   - macchinari per movimento terra;
   - parti di ricambio e utensili;
   - fertilizzanti;
   - prodotti chimici;

2) servizi connessi alle forniture di cui al precedente punto 1).

I beni ed i servizi summenzionati potranno anche costituire supporto a settori e progetti già programmati nell'ambito degli Accordi di Cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya.
In particolare i settori nei quali saranno ammesse le forniture, sono quelli che caratterizzano l'attuale "Country Programme", così come previsto all'art. 1 del Protocollo stesso.

B. FORNITURE NON AMMESSE

Generi voluttuari o di lusso come profumi, cosmetici e saponi, oggetti d'arte, orologi, prodotti alcoolici, articoli sportivi, artigianato, cineprese e films, mobilio da arredamento abitativo, automobili, articoli tessili, vestiario, pellame, calzature ed accessori, nonchè merci, materiali e/o servizi riferiti direttamente od indirettmente ad attività di carattere militare.

A L L E G A T O 2

I. CLAUSOLE CONTRATTUALI.

Ciascun contratto o ordine d'acquisto dovrà rispettare le seguenti clausole contrattuali:

1) la certificazione delle prestazioni relative alla spedizione, trasporto e consegna a destino, nonchè l'avvenuto rispetto delle procedure d'acquisto e la congruità dei prezzi dei beni e servizi connessi che formano l'oggetto della fornitura, sarà effettuata dalla "Società di sorveglianza", scelta d'intesa tra le "Parti", con la quale il Governo della Repubblica del Kenya firmerà il contratto relativo.
   Le competenze per tale servizio di certificazione saranno fatturate al Governo della Repubblica del Kenya;

2) il prezzo sarà formulato "Reso Banchina (Non Sdoganato) Mombasa" per i fertilizzanti e "Reso Non Sdoganato - Dogana di Nairobi / Spese di Scaricamento a Carico del Venditore" per tutti gli altri beni. Per quanto riguarda il trasporto dei beni, gli esportatori italiani dovranno avvalersi di vettori nazionali. Potrà essere previsto un pagamento anticipato all'ordine non superiore al 60% del prezzo contrattuale, con emissione di fattura pro-forma, quietanza liberatoria e rilascio di fidejussione bancaria, di pari importo, a favore del Governo della Repubblica del Kenya, svincolabile all'atto dell'accettazione provvisoria su presentazione dei documenti che ne fanno fede. Qualora per cause non imputabili all'esportatore italiano, il destinatario o il "Responsabile" non rilasciasse l'accettazione provvisoria entro 30 (trenta) giorni dalla consegna delle merci, farà fede la certificazione di consegna a destino e di conformità della "Società di sorveglianza";

3) i pagamenti al momento della consegna a destino, dopo l'accettazione provvisoria della fornitura nel luogo indicato, non potranno superare la misura del 30% del prezzo contrattuale. Detti pagamenti saranno effettuati dietro rilascio di quietanza liberatoria e contro presentazione di fattura - 5 (cinque) copie, 2 (due) copie del contratto o dell'ordine d'acquisto vistate dalla "Società", dal "Responsabile" e dall'esperto italiano, di cui all'art. 3 punto 1. del Protocollo, Polizza di Carico, emessa all'ordine del beneficiario del credito (esportatore), con girata in bianco "clean on board" e marcata "freight prepaid" (un originale della Polizza di Carico dovrà seguire la merce, quale documento rappresentativo della merce stessa, per consentire al destinatario o al "Responsabile" d'impossessarsi della stessa; a tal fine la "Banca Agente" potrà accettare i documenti di data vecchia in deroga al termine usuale di 21 (ventuno) giorni), assicurazione "all risks", certificato di origine, certificati sanitari e/o di analisi ove previsti, dichiarazione di responsabilità dell'esportatore italiano che la merce oggetto della fornitura è stata prodotta in Italia, certificazione della "Società di sorveglianza" di conformità e di consegna al destinatario o al "Responsabile", altri documenti di trasporto accettabili e previsti dal Credito Documentario Irrevocabile, tipo: "Airway bill", "Combined transport bill of Lading", "Through bill of Lading", "Roadway bill", ecc.;

4) il saldo, pari al 10% dell'importo contrattuale, dovrà essere corrisposto alla scadenza del termine di garanzia e dopo l'accettazione definitiva da parte del destinatario o del "Responsabile", e contro rilascio di quietanza liberatoria da parte dell'esportatore italiano.
   L'accettazione definitiva dovrà avvenire entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine di garanzia e dopo l'accettazione provvisoria; nel caso di spedizioni a "tranches", l'accettazione definitiva avverrà dopo 60 (sessanta) giorni dall'accettazione provvisoria dell'ultima "tranche".

Tale saldo potrà anche essere versato all'esportatore al momento della consegna al destinatario o al "Responsabile", dopo l'accettazione provvisoria, contro emissione di fidejussione bancaria, di pari importo, a favore del Governo della Repubblica del Kenya, svincolabile dopo la scadenza del termine di garanzia e all'accettazione definitiva. Qualora l'accettazione definitiva non venga rilasciata per cause non imputabili all'esportatore italiano, la fidejussione ("Retention money bond") sarà automaticamente svincolata dopo 90 (novanta) giorni dalla scadenza dei termini di garanzia e dall'accettazione provvisoria, comprovata dal verbale di consegna al destinatario o al "Responsabile" e dal certificato di conformità della "Società di sorveglianza";

5) le inadempienze contrattuali, quali ritardi, mancata consegna parziale o totale delle merci e servizi connessi, per colpa dell'esportatore italiano, saranno oggetto di penalità da stabilirsi al momento della firma dei singoli contratti.

II. SPESE ACCESSORIE E SERVIZI CONNESSI ALLE FORNITURE

1) Rientrano tra le spese finanziabili:

a) le prestazioni dell'esperto di cui all'art. 3 punto 4. del Protocollo, o Organismi qualificati italiani eventualmente richieste dal "Responsabile" per la determinazione delle specifiche tecniche delle forniture da effettuare e dei servizi connessi, anche quando si tratti di attrezzature e parti di ricambio per la riabilitazione di impianti;

b) i costi di verifica e controllo qualitativo e quantitativo di cui alla parte I. punto 1) del presente Allegato;

c) gli eventuali costi per l'istallazione, il montaggio di macchinari e attrezzature fornite nell'ambito del Protocollo;

d) le prestazioni di assistenza tecnica al funzionamento dei macchinari e dei beni forniti che saranno eventualmente richieste dal "Responsabile".

2) Sono esclusi dalle spese finanziabili i dazi, i diritti doganali ed ogni ulteriore spesa relativa alle importazioni in Kenya delle forniture.

ALLEGATO 3

FAC-SIMILE DI MANDATO IRREVOCABILE

Il Mandato Irrevocabile, di cui all'art. 4 punto 1. del Protocollo, dovrà essere disposto nei confronti della "Banca Agente", ai sensi dell'art. 2 punto 4. del Protocollo stesso, ed essere formulato come segue:

"Noi sottoscritti, Kenya Commercial Bank, per conto del Governo della Repubblica del Kenya, quale titolare del "Conto Speciale" in lire di conto estero nr. ...., denominato "Governo del Kenya - Commodity Aid", aperto presso di Voi in dipendenza di quanto previsto all'art. 2 punto 3. del Protocollo, di cui si allega copia conforme, stipulato tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kenya in data ...., concernente il finanziamento delle forniture dei beni e servizi connessi nell'ambito del "commodity aid", disponiamo, in modo irrevocabile, che il suddetto conto sia regolamentato secondo le speciali condizioni e modalità appresso indicate:

1) le disponibilità del "Conto Speciale" dovranno essere utilizzate per il pagamento di fatture definitive emesse da esportatori italiani a regolamento di merci prodotte in Italia, di servizi resi, spese di trasporto, di assicurazione, di assistenza tecnica, di servizi di certificazione descritti negli Allegati 1 e 2 al citato Protocollo;

2) i pagamenti di cui al punto 1) che precede saranno da Voi eseguiti mediante utilizzo di aperture di crediti documentari irrevocabili confermate, espresse in lire italiane, domiciliate sulle Vostre casse, da noi disposte e accompagnate dalle istruzioni, come previsto al punto 6. dell'art. 3 del Protocollo, che dovranno prevedere le condizioni stabilite e la documentazione indicata nella parte I. "Clausole Contrattuali" dell'Allegato 2 al Protocollo stesso. Costituiranno parte integrante dei crediti documentari i contratti o gli ordini d'acquisto, di cui all'art. 3 punto 6. del Protocollo, vistati dalla "Società", dal "Responsabile" e dall'esperto italiano, di cui all'art. 3 punto 1. del Protocollo. I beneficiari dei crediti documentari dovranno rilasciare quietanze liberatorie;

3) in relazione alla attività della "Società", nella realizzazione del Protocollo, Vi diamo sin d'ora disposizione irrevocabile a riconoscere alla "Società", a debito del "Conto Speciale", a presentazione della copia del certificato di consegna a destino e di conformità delle merci, emesso dalla "Società di sorveglianza", contro rilascio di regolare quietanza liberatoria e fattura definitiva, una somma a titolo di commissione pari all'1% delle somme utilizzate per ogni singolo pagamento effettuato a fronte delle importazioni di merci e servizi connessi in Kenya;

4) in relazione alla attività amministrativa, per la gestione del "Conto Speciale", svolta dalla Vostra Banca, in qualità di "Banca Agente", Vi è data sin d'ora disposizione irrevocabile a riconoscere a Voi medesimi, a debito del "Conto Speciale" e contro rilascio di regolare quietanza liberatoria, una somma a titolo di commissione pari allo 0,50% delle somme utilizzate per ogni singolo pagamento effettuato a fronte delle importazioni di merci e servizi connessi in Kenya;

5) in relazione all'attività svolta dalla "Società di sorveglianza", quale certificazione delle prestazioni relative alla spedizione, trasporto, consegna a destino delle merci, dell'avvenuto rispetto delle procedure d'acquisto e della congruità dei prezzi, Vi diamo

sin d'ora disposizione irrevocabile a riconoscere alla "Società di sorveglianza", a debito del "Conto Speciale" e contro rilascio di regolare quietanza liberatoria e fattura definitiva, una somma a titolo di commissione pari all'1,50% delle somme utilizzate per ogni singolo pagamento effettuato a fronte delle importazioni di merci e servizi connessi in Kenya;

6) il regolamento delle commissioni, di cui ai precedenti punti 3), 4) e 5) dovrà essere effettuato contestualmente ad ogni pagamento corrisposto agli esportatori italiani; nel caso di spedizioni per "tranches" il regolamento delle commissioni dovrà essere effettuato a seguito dell'accettazione definitiva dell'ultima "tranche";

7) nessun'altra commissione sarà da Voi percepita, restando convenuto che Vi spetteranno i diritti e le commissioni d'uso a carico dei beneficiari italiani dei pagamenti relativi alle aperture di credito da noi disposte;

8) gli estratti del "Conto Speciale" saranno inviati, con cadenza trimestrale, a noi, Kenya Commercial Bank, ed al M.A.E. - D.G.C.S.;

provvederete inoltre a:

a) conservare ogni documentazione contabile idonea a giustificare i pagamenti ed i prelevamenti effettuati;

b) fornire al M.A.E. - D.G.C.S. ed a noi, Kenya Commercial Bank, non oltre la fine di gennaio di ogni anno o, a richiesta dei medesimi, in qualunque momento, rendicontazione sull'utilizzo del finanziamento e copia; se richiesta, della documentazione di cui al punto a);

c) fornire al M.A.E. - D.G.C.S. ed a noi, Kenya Commercial Bank, ogni altra informazione venga richiesta circa la documentazione contabile relativa alla movimentazione del "Conto Speciale";

9) conveniamo infine che il "Conto Speciale", sarà utilizzato per le causali e con le modalità specificate nell'art. 4 del citato Protocollo e che la Vostra Banca applicherà al "Conto Speciale" un tasso annuo, pari al ..... % sui saldi creditori;

10) per quanto non previsto dal presente Atto, restano ferme le norme contrattuali generali ed uniformi da noi sottoscritte in relazione all'apertura del "Conto Speciale".

Vorrete riscontrarci la presente in segno di accettazione.

Distinti saluti."

ALLEGATO 4

ELENCO SPECIALE DI SOCIETA' IDONEE A SVOLGERE ATTIVITA' DI "PROCUREMENT"

- Agmin Italy S.r.l.
Via di Passolombardo, n. 33 - 00133 ROMA

- Ccpl - Consorzio di cooperative di produzione e lavoro
Via M.K. Gandhi, n. 8 - 42100 REGGIO EMILIA

- Cogis - Compagnia generale interscambi S.p.A.
Via Baluardo Partigiani, n. 13 - 28100 NOVARA

- Comerint S.p.A.
Via Paolo Di Dono, n. 223 - 00143 ROMA

- Commisint - Commissionaria Internazionale S.p.A.
Corso Matteotti, n. 40 - 10121 TORINO

- Fortrade Financing S.p.A.
Via Mascheroni, n. 31 - 20145 MILANO

- Giza S.p.A.
Via Farini, n. 35 - 43100 PARMA

- Intercoop S.p.A.
Via Camerata Picena, n. 385 - 00138 ROMA

- Intraco S.p.A.
Via Panzini, n. 12 - 20145 MILANO

- Italcos S.p.A.
Via degli Scialoja, n. 6 - 00196 ROMA

- I.T.S. - Italia Trading Service S.p.A.
Via Ludovisi, n. 43 - 00187 ROMA

- Jori S.p.A.
Piazza della Vittoria, n. 1 - 42100 REGGIO EMILIA

- Media Trade S.p.A.
Via Felice Turati, n. 7 - 20121 MILANO

- Rest-Ital S.p.A.
Viale Premuda, n. 38/A - 20129 MILANO

- Società Mercantile Internazionale - Intersomer S.p.A.
Via Caldera, n. 21 c/3 - 20153 MILANO

- Vittorio Cauvin S.p.A.
Via XX Settembre, n. 31/7 - 16121 GENOVA

ALLEGATO 5

FAC-SIMILE DI CONTRATTO TRA LA SOCIETA' ITALIANA DI "PROCUREMENT" ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KENYA DI UN "COMMODITY AID" A DONO

PREMESSO CHE

- tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kenya è stato firmato in data ...., un Protocollo Finanziario (di cui si allega copia conforme), in seguito denominato "Protocollo", concernente un finanziamento a titolo di dono, per l'ammontare di 19.000.000.000 (diciannovemiliardi) di lire italiane, utilizzabile per l'importazione in Kenya di beni e servizi connessi, prodotti in Italia, necessari per l'esecuzione del "Protocollo";

- la realizzazione di detto "Protocollo" comporta una varietà di forniture e di interventi per i quali si richiedono celerità e flessibilità;

- il Governo della Repubblica del Kenya ha designato il "local desk officer" per l'Italia del Ministero delle Finanze, quale proprio responsabile, in seguito denominato "Responsabile", che espleterà tutte le attività necessarie all'esecuzione del "Protocollo" stesso;

- il montante globale del dono, pari alla somma di 19.000.000.000 (diciannovemiliardi) di lire italiane è stato destinato al finanziamento delle importazioni in Kenya di beni e servizi connessi, di produzione italiana, di cui all'Allegato 1 al "Protocollo";

- la predetta somma di 19.000.000.000 (diciannovemiliardi) di lire italiane sarà depositata, come stabilito nell'art. 2 punto 4. del "Protocollo", sul "Conto Speciale", aperto in Italia, presso la Banca Nazionale del Lavoro - Roma, in seguito denominata "Banca Agente", a nome del Governo della Repubblica del Kenya, denominato "Governo del Kenya - Commodity Aid";

- il Governo della Repubblica del Kenya darà tutte le istruzioni relative all'acquisto dei beni e servizi connessi, di cui all'Allegato 1 al "Protocollo", identificati di comune accordo tra le "Parti", tramite il "Responsabile", come utili e necessari per l'esecuzione del "Protocollo", alla Società di "procurement" Commisint - Commissionaria Internazionale Spa - Torino, in seguito denominata "Società", indicata nell'art. 2 punto 5. del "Protocollo";

- come previsto all'art. 6 del "Protocollo", deve essere nominato un Agente per il controllo e la sorveglianza, in seguito denominata "Società di sorveglianza", per la certificazione di conformità delle forniture, della verifica dell'avvenuto rispetto delle procedure d'acquisto e della congruità dei prezzi delle offerte prescelte;

- la Commisint - Commissionaria Internazionale Spa - Torino per la sua particolare competenza tecnica nel campo della acquisizione di beni e servizi connessi, per la sua conoscenza del mercato italiano, nonchè per l'iscrizione nell'"Elenco speciale di società specializzate nell'attività di "procurement"", istituito dal M.A.E. - D.G.C.S., può ritenersi particolarmente qualificata a collaborare alla realizzazione del "Protocollo";

- la "Società" ha manifestato la propria piena disponibilità a rendere al Governo della Repubblica del Kenya, tramite il "Responsabile", tutte le prestazioni relative alla individuazione, acquisizione dei beni e servizi connessi, di produzione italiana, necessari e utili alla realizzazione del "Protocollo" stesso;

tutto ciò premesso

tra

il Governo della Repubblica del Kenya, rappresentato dall'Ufficio del Ministero delle Finanze

e

la Commisint - Commissionaria Internazionale Spa, con sede legale in Italia, Corso Matteotti, 40 - 10121 Torino, rappresentata dal Sig. ...., nella qualità di ....

d'ora innanzi denominate "le Parti"

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

Le premesse hanno valore di patto e si intendono riportate nel presente articolo.

ARTICOLO 2

Il Governo della Repubblica del Kenya affida alla "Società" il compito di coordinare e gestire, relativamente alle incombenze da svolgersi, le attività connesse con l'acquisizione dei beni e servizi; secondo i termini e le modalità stabilite nel "Protocollo" e dal presente Contratto.

ARTICOLO 3

Il Governo della Repubblica del Kenya darà comunicazione alla "Società" dell'avvenuta apertura del "Conto Speciale" a suo nome, denominato "Governo del Kenya - Commodity Aid", presso la "Banca Agente" italiana, nonchè del Mandato Irrevocabile conferito dalla Kenya Commercial Bank alla "Banca Agente" per l'esecuzione dei pagamenti e prelevamenti in esso previsti.
Il Governo della Repubblica del Kenya, tramite la Kenya Commercial Bank, comunicherà inoltre alla "Società" i nomi e gli specimen delle firme delle persone autorizzate a firmare in nome e per conto dello stesso.

ARTICOLO 4

Il Governo della Repubblica del Kenya darà comunicazione alla "Società" della avvenuta nomina del "Responsabile" secondo quanto previsto dall'art. 3 del "Protocollo".

ARTICOLO 5

Il Governo della Repubblica del Kenya, tramite il "Responsabile", inoltrerà nel più breve tempo possibile le liste dei beni e servizi connessi e relative specifiche tecniche, ritenuti necessari e approvati dal "Responsabile" stesso, per l'attuazione del "Protocollo". Le richieste di fornitura saranno, per quanto possibile, raggruppate al fine di ridurre i tempi ed i costi delle operazioni di "procurement". La "Società", ricevute le richieste di fornitura, dovrà predisporre i relativi capitolati d'oneri che dovranno essere messi a disposizione delle imprese offerenti. Tali documenti standard (istruzioni agli offerenti e condizioni contrattuali) dovranno includere:

- i termini per la presentazione delle offerte (non più di 2 mesi) ed il periodo di spedizione;

- la fonte del finanziamento con le modalità di pagamento ed i requisiti necessari per l'ammissione alla gara;

- la descrizione tecnica, la quantità totale della richiesta e l'eventuale quantità minima accettabile per l'offerta;

- le istruzioni che le offerte devono essere presentate su base "Reso Banchina (Non Sdoganato) Mombasa" per i fertilizzanti e "Reso Non Sdoganato - Dogana di Nairobi / Spese di Scaricamento a Carico del Venditore" per tutti gli altri beni. Gli elementi di prezzo contenuti nelle offerte dovranno corrispondere, entro limiti ragionevoli, ai livelli di prezzo indicati nei listini all'esportazione o, comunque, a quelli praticati prevalentemente all'esportazione; tra questi dovrà essere anche ricompresa la garanzia (durata), che è costituita dall'impegno, da parte del fornitore, di modificare o cambiare o riparare, a sua cura e spese, tutte quelle parti e complessi che si dimostrassero difettosi o gravati da vizi occulti, nonchè fornire l'assistenza in loco per l'eventuale assemblaggio della fornitura stessa. Inoltre l'offerente dovrà impegnarsi, qualora fosse aggiudicatario della fornitura, ad effettuare in loco, dopo il periodo di garanzia, un servizio di assistenza post-vendita che garantisca la manutenzione, la riparazione ed il rapido riapprovvigionamento di parti di ricambio, esplicitando in che modo intende organizzarsi per espletare tale servizio.

- una chiara descrizione delle procedure di valutazione delle offerte;

- il diritto del Governo della Repubblica del Kenya di rifiutare tutte le offerte;

- l'indicazione dell'ammontare in percentuale del "Bid Bond" (impegno ad eseguire le forniture, qualora l'offerta venga aggiudicata), dell'"Advance Payment Bond" (garanzia per l'anticipo), del "Performance Bond" (garanzia per la buona esecuzione della fornitura, se prevista) e della "Retention Money Bond" (trattenuta a garanzia).

ARTICOLO 6

L'oggetto delle forniture sarà fatto conoscere in Italia dalla "Società" attraverso adeguata pubblicità sul Bollettino della Cooperazione (DIPCO), tramite l'Unioncamere e con ogni altro mezzo di comunicazione disponibile (organi di stampa nazionali e/o pubblicazioni dell'I.C.E.).

ARTICOLO 7

Per le forniture di valore pari o inferiore a 300 (trecento) milioni di lire italiane, fino al valore minimo di 50 (cinquanta) milioni di lire italiane, la "Società" procederà alla raccolta di almeno 3 (tre) offerte inviate da fornitori italiani (salvo il caso in cui non esista in Italia un tale numero di produttori dei beni in causa), trasmetterà le offerte (almeno 2 ove possibile), ritenute più convenienti dalla stessa, al "Responsabile", accompagnandole con un proprio motivato parere sul prezzo e la qualità delle merci e servizi connessi, attenderà di conoscere la decisione del "Responsabile" circa la scelta dell'aggiudicatario. Lo strumento che comprova l'avvenuta conclusione dell'aggiudicazione della fornitura è la lettera d'appalto (fac-simile all'Allegato 1 al presente Contratto), notificata, tramite la "Società", dal "Responsabile" all'offerente prescelto. Dopodichè la "Società" procederà a stipulare con l'aggiudicatario il contratto d'acquisto per delega del Governo della Repubblica del Kenya e in conformità con le disposizioni di cui all'Allegato 2 al "Protocollo".

ARTICOLO 8

Per le forniture di importo superiore a 300 (trecento) milioni di lire italiane, la "Società" procederà alla raccolta di almeno 5 (cinque) offerte inviate da fornitori italiani (salvo il caso di indisponibilità previsto nel precedente art. 7), trasmetterà le offerte (almeno 3 ove possibile), ritenute più convenienti dalla stessa, al "Responsabile", accompagnandole con un proprio motivato parere sul prezzo e la qualità delle merci e servizi connessi, attenderà di conoscere la decisione del "Responsabile" circa la scelta dell'aggiudicatario. Lo strumento che comprova l'avvenuta conclusione dell'aggiudicazione della fornitura è la lettera d'appalto (fac-simile all'Allegato 1 al presente Contratto), notificata, tramite la "Società", dal "Responsabile" all'offerente prescelto. Dopodichè la "Società" procederà a stipulare con l'aggiudicatario il contratto d'acquisto, per delega del Governo della Repubblica del Kenya e in conformità con le disposizioni di cui all'Allegato 2 al "Protocollo".

ARTICOLO 9

Per le forniture di parti di ricambio la "Società" potrà chiedere la formulazione di una offerta direttamente ai fornitori originari dei beni, cui le parti di ricambio si riferiscono. La "Società", quale strumento di supporto operativo e di verifica, potrà anche avvalersi dell'elenco speciale di fornitori italiani ("vendor list") del M.A.E. - D.G.C.S. di cui all'art. 3 punto 8. del "Protocollo".

ARTICOLO 10

I contratti per le forniture dei beni e servizi connessi verranno stipulati con le clausole di "Reso Banchina (Non Sdoganato) Mombasa" per i fertilizzanti e "Reso Non Sdoganato - Dogana di Nairobi / Spese di Scaricamento a Carico del Venditore" per tutti gli altri beni e in conformità alle "Clausole Contrattuali" di cui all'Allegato 2 al "Protocollo".
La "Società", perfezionati i contratti o gli ordini d'acquisto, appone un apposito timbro di convalida e li invierà al "Responsabile" che, dopo averli vistati per approvazione, li farà firmare per conformità dall'esperto italiano, di cui all'art. 3 punto 1. del "Protocollo", e li trasmetterà alla Kenya Commercial Bank e, per conoscenza, al M.A.E. - D.G.C.S., entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento degli stessi. La Kenya Commercial Bank trasmetterà 2 (due) copie dei contratti o degli ordini d'acquisto, vistati dalla "Società", dal "Responsabile" e dall'esperto italiano, di cui all'art. 3 punto 1. del "Protocollo", alla "Banca Agente" ed aprirà, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dei suddetti contratti o degli ordini d'acquisto, i crediti documentari irrevocabili; domiciliati presso la "Banca Agente", subordinando il pagamento alla presentazione dei documenti di cui all'Allegato 2 al "Protocollo" e al certificato di conformità ("certificate of eligible procurement") e di consegna a destino emesso dalla "Società di sorveglianza". Il "Responsabile" provvederà contestualmente ad emettere ordine di ispezione alla "Società di sorveglianza", inviandone copia alla "Società".
Per quanto riguarda il trasporto dei beni citati nell'Allegato 1 al "Protocollo", la "Società" dovrà esigere che gli esportatori italiani si avvalgano di vettori nazionali.
Circa la copertura assicurativa dei beni, potranno essere definiti caso per caso condizioni particolari, specificatamente in riferimento alla loro circolazione in Kenya.

ARTICOLO 11

Le previsioni di cui ai precedenti artt. 7, 8 e 9 riguardano sia l'acquisizione dei beni che quella di tutti i servizi connessi.
Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Governo della Repubblica del Kenya, tramite il "Responsabile", conferisce sin d'ora mandato irrevocabile alla "Società" per la stipula dei contratti d'acquisto con i fornitori che saranno stati prescelti dal "Responsabile" stesso.

ARTICOLO 12

La "Società", per le sue prestazioni, riceverà un compenso pari all'1% del valore complessivo delle forniture di beni e servizi connessi. Tale compenso verrà corrisposto, secondo le modalità previste al punto 3) del Mandato Irrevocabile, rilasciato dalla Kenya Commercial Bank alla "Banca Agente", e che costituisce l'Allegato 3 al "Protocollo", contestualmente e proporzionalmente al valore delle fatture per le forniture di beni e servizi connessi pagate dalla "Banca Agente".
Per le somme ricevute la "Società" rilascerà alla "Banca Agente" le relative quietanze liberatorie e fatture definitive.

ARTICOLO 13

Qualora il Governo della Repubblica del Kenya, tramite il "Responsabile", richiedesse alla "Società" prestazioni supplementari, approvate dal M.A.E. - D.G.C.S., che saranno oggetto di "addendum" al presente Contratto, la "Società" stessa avrà diritto a percepire, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una retribuzione corrispondente ai servizi prestati, sulla base delle tariffe giornaliere da convenire di volta in volta, e che dovranno essere pagate tramite la "Banca Agente", a valere sul "Conto Speciale", a fronte di fatture emesse dalla "Società", vistate dal "Responsabile", accompagnate dal certificato di prestazione del lavoro e dalle rispettive quietanze liberatorie.

ARTICOLO 14

La "Società" sarà tenuta a conservare e ad esibire, dopo l'attuazione di ogni operazione e sempre su richiesta del Governo della Repubblica del Kenya, tramite il "Responsabile", o del M.A.E. - D.G.C.S.:

a) la documentazione relativa alle richieste di offerte inviate ai fornitori, come previsto all'art. 5 punto 4. del "Protocollo" e all'art. 9 del presente Contratto, ed a tutte le offerte ricevute;

b) ogni documentazione idonea a giustificare le spese effettuate per i beni e servizi connessi acquisiti per conto del Governo della Repubblica del Kenya.

Inoltre, ogni 3 (tre) mesi dalla data di entrata in vigore del presente Contratto, la "Società" presenterà al "Responsabile" e al M.A.E. - D.G.C.S. una relazione riassuntiva della propria attività.
Infine, entro 2 (due) mesi dalla conclusione del "Protocollo", la "Società" presenterà al Governo della Repubblica del Kenya ed al M.A.E. - D.G.C.S. una relazione generale circa le prestazioni effettuate.

ARTICOLO 15

Alla "Società", a garanzia dei suoi obblighi, potrà essere richiesta una cauzione di (importo) ...., sotto forma di una garanzia bancaria irrevocabile, con validità fino a 3 (tre) mesi dopo la scadenza del presente Contratto.

ARTICOLO 16

Nel quadro delle azioni che gli saranno affidate dal Governo della Repubblica del Kenya, tramite il "Responsabile", alla "Società" è vietato di eseguire altre prestazioni se non quelle

indicate nel presente Contratto e si impegna a non agire quale fornitore sia per suo conto che per conto terzi.

ARTICOLO 17

La "Società" impegnerà personale altamente qualificato per la buona esecuzione dei servizi, dovrà tenere a disposizione del "Responsabile" e del M.A.E. - D.G.C.S. i documenti giustificativi che comprovino che il personale si trova in posizione regolare nei confronti delle Leggi sociali che sono applicate. La "Società" è tenuta a rimpiazzare immediatamente e senza indennità tutte le persone considerate dal "Responsabile" e/o dal M.A.E. - D.G.C.S. come "persona non gradita".

ARTICOLO 18

La "Società" è tenuta alla estrema riservatezza circa i fatti, informazioni, documenti che saranno portati a sua conoscenza o che gli saranno trasmessi dal "Responsabile", dalla Kenya Commercial Bank, dall'aggiudicatario o dai loro rappresentanti. La "Società" imporrà il rispetto di questa riservatezza al suo personale o ai suoi eventuali rappresentanti.

ARTICOLO 19

In caso di gravi infrazioni da parte della "Società", il Governo della Repubblica del Kenya, tramite il "Responsabile", potrà recedere il presente Contratto, senza pregiudizio di alcun danno e interesse.

ARTICOLO 20

Il presente Contratto sarà annullato di diritto e senza intervento giudiziario nel caso in cui la "Società" si trovi nella condizione, volontaria o giudiziaria, di liquidazione dei suoi beni (fallimento, concordato fallimentare, liquidazione, ecc.).

ARTICOLO 21

La "Società" è responsabile per qualsiasi danno diretto corporale o materiale, causato a terzi, dovuto all'esecuzione del presente Contratto e che potrà essere attribuito a negligenza della "Società" stessa.

ARTICOLO 22

Ogni e qualsiasi modifica del presente Contratto deve essere oggetto di una modifica scritta, concordata con il M.A.E. - D.G.C.S., restando inteso che nessun accordo verbale può legare "le Parti" interessate.

ARTICOLO 23

Il Governo della Repubblica del Kenya, tramite il "Responsabile", darà il suo giudizio sui casi di forza maggiore, che potranno essere l'oggetto di un espletamento totale o parziale degli obblighi della "Società", dandone comunicazione al M.A.E. - D.G.C.S. che attiverà gli artt. 10, 11 e 12 del "Protocollo".

ARTICOLO 24

In caso di disaccordo tra la "Società" e la "Società di sorveglianza", e/o l'aggiudicatario, e/o il beneficiario, il "Responsabile" presterà tutti i suoi buoni uffici per appianare le controversie. Se queste persistono, la "Società" dovrà dare comunicazione al M.A.E. - D.G.C.S., che dovrà avviare le consultazioni previste dall'art. 10 del "Protocollo", dopodichè la "Società" deve adeguarsi alle decisioni prese. Resta inteso che la "Società" è tenuta a segnalare comunque al M.A.E. - D.G.C.S. le imprese italiane che non hanno adempiuto in modo soddisfacente all'incarico assegnatogli esplicitando i motivi.

ARTICOLO 25

Tutte le controversie, in merito all'applicazione ed alla interpretazione del presente Contratto, saranno risolte in via definitiva secondo il Regolamento di Conciliazione e di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (C.C.I.), presso la Sezione italiana di Roma, da uno o più arbitri nominati in conformità di detto Regolamento.

ARTICOLO 26

Il presente Contratto è retto dalla Legge italiana. Per tutti gli adempimenti, obblighi e diritti delle "le Parti" derivanti dal presente Contratto, ma non esplicitamente in esso definiti, si farà riferimento alla legislazione italiana.

ARTICOLO 27

Il presente Contratto entrerà in vigore alla data della sua firma e resterà in vigore fino alla realizzazione del "Protocollo" oppure fino a quando non interverranno atti intergovernativi tra il Governo italiano ed il Governo della Repubblica del Kenya, tali da modificarne sostanzialmente i fondamenti esposti nelle premesse. In quest'ultimo caso, così come in ogni altra ipotesi di eventuale sospensione od interruzione del "Protocollo", le disposizioni del presente Contratto continueranno comunque ad applicarsi ai contratti di fornitura di beni e servizi connessi perfezionati in data anteriore alla sospensione stessa.

ARTICOLO 28

Gli strumenti preferenziali da usare per le comunicazioni tra "le Parti" sono il Telefax e il Telex. Le "le Parti" potranno ricorrere anche ad altri mezzi purchè sia assicurata la massima celerità ed efficienza della comunicazione.

Fatto a ...., il ...., in 2 (due) originali in lingua italiana e 2 (due) originali in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica del Kenya	Per la Commisint Commissionaria Internazionale Spa

Allegato 1

SCHEDA DI VALUTAZIONE E LETTERA DI APPALTO

- Descrizione delle merci:

- Quantità:

- Data pubblicazione offerta / ricevuta:

- Numero degli offerenti:

- Base di assegnazione:

- Assegnazione del contratto:

  a) Fornitore:
  b) Acquirente:
  c) Quantità delle merci:
  d) Prezzo:
  e) Luogo di consegna:
  f) Scadenze contrattuali di esecuzione:
  g) Modalità di pagamento:
  h) Elenco dei documenti:

- Note:

Per la gara di cui sopra, la valutazione e l'assegnazione sono state effettuate in conformità con le procedure concordate con il Governo italiano.

Data,

Il "Responsabile"

L'Esperto Italiano

A L L E G A T O 6

ELENCO SPECIALE DI SOCIETA' IDONEE A SVOLGERE ATTIVITA' DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA

- Bossi & C. Transiti S.p.A.
Via D. Fiasella, n. 1 - 16121 GENOVA

- Società Generale di Sorveglianza (S.G.S.) S.p.A.
Via G. Gozzi, n. 1/A - 20100 MILANO

- Viglienzone Adriatica S.p.A.
Via Circonvallazione Piazza D'Armi, n. 130 (2° Piano) - 48100 RAVENNA

A L L E G A T O 7

FAC-SIMILE DI CONTRATTO TRA LA SOCIETA' ITALIANA DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KENYA DI UN "COMMODITY AID" A DONO

PREMESSO CHE

- tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kenya è stato firmato in data ...., un Protocollo Finanziario (di cui si allega copia conforme), in seguito denominato il "Protocollo", concernente un finanziamento a titolo di dono, per l'ammontare di 19.000.000.000 (diciannovemiliardi) di lire italiane, utilizzabile per l'importazione in Kenya di beni e servizi connessi, prodotti in Italia, necessari per l'esecuzione del "Protocollo";

- la realizzazione di detto "Protocollo" comporta una varietà di forniture e di interventi per i quali si richiedono celerità e flessibilità;

- il Governo della Repubblica del Kenya ha designato il "local desk officer" per l'italia del Ministero delle Finanze, quale proprio responsabile, in seguito denominato il "Responsabile", che espleterà tutte le attività necessarie all'esecuzione del "Protocollo" stesso;

- il montante globale del dono, pari alla somma di 19.000.000.000 (diciannovemiliardi) di lire italiane, è stato destinato al finanziamento delle importazioni in Kenya di beni e servizi connessi, di produzione italiana, di cui all'Allegato 1 al "Protocollo";

- la predetta somma di 19.000.000.000 (diciannovemiliardi) di lire italiane sarà depositata, come stabilito nell'art. 2 punto 4. del "Protocollo", sul "Conto Speciale" aperto in Italia, presso la Banca Nazionale del Lavoro - Roma, in seguito denominata "Banca Agente", a nome del Governo della Repubblica del Kenya, denominato "Governo del Kenya - Commodity Aid";

- il Governo della Repubblica del Kenya darà tutte le istruzioni relative all'acquisto dei beni e servizi connessi, di cui all'Allegato 1 al "Protocollo", identificati di comune accordo tra le "Parti", tramite il "Responsabile", come utili e necessari per l'esecuzione del "Protocollo", alla Società di "procurement" Commisint - Commissionaria Internazionale Spa - Torino,. in seguito denominata la "Società", indicata nell'art. 2 punto 5. del "Protocollo" ed in conformità al testo standard, di cui all'Allegato 5 al "Protocollo" (di cui si allega copia conforme);

- come previsto all'art. 6 del "Protocollo", deve essere nominato un Agente per la certificazione di consegna a destino e di conformità delle forniture, della verifica dell'avvenuto rispetto delle procedure d'acquisto e della congruità dei prezzi delle offerte prescelte;

- la Bossi & C. Transiti - Genova, in seguito denominata "Società di sorveglianza", per la sua particolare competenza tecnica nel campo della attività di controllo e sorveglianza per la certificazione di conformità delle prestazioni relative alla spedizione, trasporto e consegna a destino delle merci, nonchè sull'avvenuto rispetto delle procedure d'acquisto e della conguità dei prezzi dei beni, per la sua conoscenza del mercato italiano ed internazionale, nonchè per l'iscrizione nell'"Elenco speciale di società specializzate a svolgere attività di controllo e sorveglianza", istituito dal M.A.E. - D.G.C.S., può ritenersi particolarmente qualificata a collaborare alla realizzazione del "Protocollo";

- la "Società di sorveglianza" ha manifestato la propria piena disponibilità a rendere al Governo della Repubblica del Kenya, tramite il "Responsabile", tutte le prestazioni relative alla certificazione di conformità delle prestazioni riguardanti i' controlli di qualità, quantità e condizionamento dei prodotti o delle merci e servizi connessi, di produzione italiana, di cui all'Allegato 1 al "Protocollo", in sede di produzione e/o di stoccaggio, al porto d'imbarco in territorio nazionale, all'arrivo a destino, in tutti i casi di rischio di sostituzione totale o parziale dei prodotti o delle merci, certificazione relativa ai controlli sulle fasi di trasporto dei beni fino alla consegna a destino, certificazione relativa ai controlli sulle procedure d'acquisto e accertamento della congruità dei prezzi delle offerte prescelte;

tutto ciò premesso

tra

il Governo della Repubblica del Kenya, rappresentato dall'Ufficio del Ministero delle Finanze

e

la Bossi & C. Transiti Spa, con sede legale in Italia, Via D. Fiasella, 1 - 16121 Genova, rappresentata dal Sig. ...., nella qualità di ....

d'ora innanzi denominate "le Parti"

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

Le premesse hanno valore di patto e si intendono riportate nel presente articolo.

ARTICOLO 2

La "Società di sorveglianza" sarà l'Agente, per l'esecuzione dei servizi di controllo, sorveglianza e certificazione, del "Responsabile". Le sue funzioni si limiteranno tuttavia alla constatazione e al dialogo con gli aggiudicatari ed i beneficiari, senza poter prendere al riguardo di questi ultimi una qualsiasi decisione che vincoli il "Responsabile" o il Governo italiano.

ARTICOLO 3

La "Società di sorveglianza" avrà l'esclusività del controllo delle mobilitazioni che riguardano i diversi porti di imbarco italiani designati dagli aggiudicatari.

ARTICOLO 4

La "Società di sorveglianza" avrà l'esclusività del controllo delle mobilitazioni effettuate alla partenza dai diversi porti d'imbarco italiani, scelti dell'aggiudicatario, fino al loro arrivo ai porti di sbarco e a destino.

ARTICOLO 5

Il Governo della Repubblica del Kenya darà comunicazione alla "Società di sorveglianza" dell'avvenuta apertura del "Conto Speciale", a suo nome, denominato "Governo del Kenya - Commodity Aid", presso la "Banca Agente" italiana, nonchè del Mandato Irrevocabile conferito dalla Kenya Commercial Bank alla "Banca Agente" per l'esecuzione dei pagamenti e prelevamenti in esso previsti.
Il Governo della Repubblica del Kenya, tramite la Kenya Commercial Bank, comunicherà inoltre alla "Società di sorveglianza" i nomi e gli specimen delle firme delle persone autorizzate a firmare in nome e per conto dello stesso.

ARTICOLO 6

Il Governo della Repubblica del Kenya darà comunicazione alla "Società di sorveglianza" della avvenuta nomina del "Responsabile" secondo quanto previsto dall'art. 3 del "Protocollo".

ARTICOLO 7

Il Governo della Repubblica del Kenya, tramite il "Responsabile", inoltrerà nel più breve tempo possibile gli elenchi degli aggiudicatari, le liste dei beni e servizi connessi e relative specifiche tecniche, ritenuti necessari e approvati dal "Responsabile" stesso per l'attuazione del "Protocollo". Le liste delle forniture e gli elenchi degli aggiudicatari saranno, per quanto possibile, raggruppati al fine di garantire che le ispezioni e le altre operazioni previste siano gestite rapidamente e con efficacia dalla "Società di Sorveglianza".

ARTICOLO 8

Il Governo della Repubblica del Kenya affida alla "Società di sorveglianza" il controllo sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo delle forniture disposte in suo favore, nonchè il controllo sulle procedure d'acquisto e l'accertamento della congruità dei prezzi dei beni e servizi connessi prescelti, per verificare ed accertare che, nell'ambito delle forniture stesse, si osservino le disposizioni contrattuali, e le varie disposizioni nazionali ed internazionali in vigore alla data della aggiudicazione.

ARTICOLO 9

Il Governo della Repubblica del Kenya per assicurare la corretta e valida esecuzione dei contratti per le forniture dei beni e servizi connessi, con le clausole di "Reso Banchina (Non Sdoganato) Mombasa" per i fertilizzanti e di "Reso Non Sdoganato - Dogana di Nairobi / Spese di Scaricamento a Carico del Venditore" per tutti gli altri beni, alle quali le forniture saranno assoggettate nella fase di aggiudicazione, incarica la "Società di sorveglianza" ad effettuare le operazioni di controllo quali/quantitativo, presso il luogo di produzione e/o di stoccaggio e il porto di imbarco, ed anche presso il porto di sbarco e a destino. Le attività di vigilanza e controllo connesse a tale incarico saranno svolte a seguito di apposita comunicazione del "Responsabile", come da fac-simile Allegato 1 al presente Contratto, nella quale saranno specificate le ditte italiane incaricate di effettuare le forniture con l'indicazione di tutte le clausole contrattuali afferenti alle forniture, di cui all'Allegato 2 al "Protocollo", e di quant'altro necessario per adempiere allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo. La "Società di sorveglianza" richiederà inoltre ai fornitori di essere informata, con adeguato preavviso (non meno di 3 (tre) giorni lavorativi), in merito ai tempi di approntamento della merce per l'ispezione, il luogo e la persona da contattare. Contestualmente all'ispezione

quali/quantitativa, la "Società di sorveglianza" effettuerà una verifica del prezzo proposto dai fornitori per accertare, sulla base delle informazioni in proprio possesso, se gli elementi di prezzo contenuti nella fattura dei fornitori corrispondono, entro limiti ragionevoli, ai livelli di prezzo indicati nei listini all'esportazione o, comunque, a quelli praticati prevalentemente all'esportazione. La verifica dei prezzi non sarà limitata al puro prezzo delle merci, ma coprirà il valore totale fatturato, inclusi eventuali servizi. Nello stesso tempo la "Società di sorveglianza" controllerà che la "Società" abbia espletato le procedure di acquisto come previsto, apponendo un apposito timbro sulla fattura pro-forma emessa dai fornitori.

ARTICOLO 10

Le operazioni di controllo dovranno essere effettuate nel luogo di produzione o di stoccaggio, nel porto di imbarco, in quello di sbarco e a destino, in accordo alla tipologia della merce, secondo quanto appresso specificato:

A) INTERVENTO DEL CONTROLLORE PRESSO IL LUOGO DI PRODUZIONE E/O DI STOCCAGGIO IN TERRITORIO NAZIONALE.

1) Merce per imbarco in convenzionale:

1/a - verifica delle condizioni generali di produzione e/o di stoccaggio;

1/b - controllo quali-quantitativo della merce effettuato tramite conta, pesatura, identificazione, campionamento, analisi, assistenza a prove funzionali e/o altre verifiche in funzione della tipologia della merce;
- nel caso di forniture complesse (impianti completi) potranno essere definiti dei punti di intervento in relazione ai piani di controllo elaborati dai produttori;
- le verifiche precedenti potranno essere integrate, ove necessario, con verifiche estese al sistema qualitativo dei produttori;
- nel caso vengano evidenziate differenze quali-quantitative rispetto a quanto previsto dalla documentazione contrattuale, la "Società di sorveglianza" informerà per iscritto l'aggiudicatario e, qualora tali differenze non vengano eliminate invierà, nel più breve tempo possibile, comunicazione al "Responsabile", specificando le differenze riscontrate;

1/c - verifica idoneità imballi in relazione alla tipologia della merce ed alle modalità di trasporto.

2) Merce in container:

2/a - verifica delle condizioni generali di produzione e/o di stoccaggio;

2/b - controllo quali-quantitativo della merce effettuato tramite conta, pesatura, identificazione, campionamento, analisi, assistenza a prove funzionali e/o altre verifiche in funzione della tipologia della merce;
- nel caso di forniture complesse (impianti completi) potranno essere definiti dei punti di intervento in relazione ai piani di controllo elaborati dai produttori;
- le verifiche precedenti potranno essere integrate, ove necessario, con verifiche estese al sistema qualitativo dei produttori;
- nel caso vengano evidenziate differenze quali-quantitative rispetto a quanto previsto dalla documentazione contrattuale, la "Società di sorveglianza" informerà per iscritto l'aggiudicatario e, qualora tali differenze non vengano eliminate invierà, nel più

breve tempo possibile, comunicazione al "Responsabile", specificando le differenze riscontrate;

2/c - verifica idoneità imballi in relazione alla tipologia della merce ed alle modalità di trasporto;

2/d - verifica dell'idoneità e integrità del container al fine di garantire il mantenimento delle caratteristiche originarie delle merci di cui all'ordine d'acquisto;

2/e - assistenza alle operazioni di containerizzazione con particolare riferimento alla verifica dell'identità tra la merce caricata e la merce ispezionata in precedenza, qualora le operazioni di cui ai punti 2/a, 2/b e 2/c non vengano effettuate contestualmente alle successive;

2/f - qualora la verifica di identità di cui al punto precedente risulti impossibile o dia esito negativo, le operazioni di cui al punto 2/b verranno ripetute;

2/g - apposizione dei sigilli ai containers nel caso di container FCL.

B) INTERVENTO DEL CONTROLLORE PRESSO IL PORTO DI IMBARCO IN TERRITORIO NAZIONALE.

1) Imbarco merce in convenzionale:

1/a - ottenimento dall'aggiudicatario dei dettagli relativi alla fornitura della merce per l'imbarco (luogo e data d'imbarco, ecc.). Accertamento dell'idoneità della banchina di caricazione del prodotto o della merce, accertamento che la nave sia di nazionalità italiana e abbia le prescritte autorizzazioni e attestazioni per il trasporto del prodotto e della merce oggetto dell'ordine di acquisto;

1/b - verifica del mezzo di trasporto e, ove richiesto dalla natura delle merci, perizia dell'idoneità delle stive nonchè della compatibilità delle merci da imbarcare con altre eventualmente disposte nella stessa stiva. Accertamento se la caricazione avviene a decorrere dall'inizio del periodo di stallia e, se vi è richiesta di giorni supplementari (controstallie), la causa che determina la richiesta stessa;

1/c - verifica della quantità della merce imbarcata tramite l'assistenza di uno spuntatore/pesatore che controlla il numero degli scatti e la regolarità delle pesate nel caso di merce alla rinfusa ed il numero dei colli (tramite contatore o spunta diretta);

1/d - per merce alla rinfusa verifica qualitativa della merce mediante il prelevamento di campioni, contestualmente alle operazione di imbarco, su tutta la partita, ivi compresa quella preventivamente campionata a titolo indicativo. Al termine delle operazioni di imbarco, si finalizzano tutti i campioni di giornata prelevati per formare il campione finale rappresentativo dell'intera partita;

1/e - invio del campione finale ad un laboratorio di analisi ufficialmente riconosciuto, ove applicabile. Nel caso il risultato di analisi evidenzi differenze quali-quantitative rispetto a quanto previsto dalla documentazione contrattuale, la "Società di sorveglianza" informerà per iscritto l'aggiudicatario e, qualora tali differenze non vengano eliminate, presenterà, nel più breve tempo possibile, un rapporto al "Responsabile", specificando le risultanze delle analisi e le ragioni in base alle quali siano contestate all'aggiudicatario eventuali differenze quali/quantitative, specificando se e quali obblighi incombono all'aggiudicatario per eliminare le suddette differenze.

2) Imbarco merce in container:

2/a - verifica integrità dei sigilli apposti in precedenza (sub A) - 2/g);

2/b - assistenza alla Dogana qualora i containers vengano ispezionati con conseguente rimpiazzo dei sigilli;

2/c - verifica idoneità mezzo di trasporto;

2/d - controllo imbarco containers.

C) EMISSIONE CERTIFICATO FINALE.

1) Emissione del certificato finale di conformità qualora tutte le verifiche previste dal mandato siano state completate con esito soddisfacente.

2) Emissione del certificato finale di rifiuto in caso permangano divergenze non risolte, ma comunque la "Società di sorveglianza" provvederà, preventivamente, ad informare il "Responsabile" con un rapporto nel quale siano evidenziati i motivi del rifiuto ed indicati gli eventuali rimedi.

D) INTERVENTO DEL CONTROLLORE PRESSO IL PORTO DI SBARCO E A DESTINO.

Le prestazioni da eseguire presso il porto di sbarco e a destino saranno effettuate in base a quanto indicato nel precedente (sub B)). Inoltre il controllore accerta la data effettiva di arrivo della nave al porto di sbarco e se la effettuazione delle operazioni di scaricamento del prodotto o delle merci avviene entro il tempo di stallia e, se vi è richiesta di giorni supplementari (controstallie), la causa che determina le richiesta stessa.
La "Società di sorveglianza" dovrà effettuare anche il controllo e la vigilanza nel luogo di destino, nei luoghi di carico e di scarico, così come le zone di transito, e le prestazioni da effettuare saranno quelle previste come nel porto di sbarco.
A cura della "Società di sorveglianza" saranno svolte tutte le attività volte a facilitare la "presa in consegna" dei beni oggetto delle forniture da parte del destinatario o del "Responsabile".

ARTICOLO 11

Per quanto attiene alla modalità di campionamento merce, tipi di analisi, normativa applicata, saranno osservate le modalità descritte in apposite schede tecniche ciascuna afferente ad un singolo tipo di merce.
Le predette schede saranno redatte in conformità agli standard professionali generalmente applicabili a tali servizi e trasmesse al "Responsabile" e al M.A.E. - D.G.C.S., subito dopo la ricezione della richiesta di cui all'art. 9 del presente Contratto. Dette schede, riconosciute idonee dal "Responsabile" e dal M.A.E. - D.G.C.S., integreranno le prestazioni incombenti alla "Società di sorveglianza" che le eseguirà in piena osservanza alle modalità specificate nelle schede stesse.

ARTICOLO 12

La "Società di sorveglianza" avrà cura di fornire al "Responsabile" e al M.A.E. - D.G.C.S., trimestralmente e non oltre la fine di gennaio ogni anno o in qualunque altro momento in cui, o

il "Responsabile" o il M.A.E. - D.G.C.S lo richiede, rendicontazione e certificazione circa l'avvenuto rispetto delle procedure di acquisto di cui all'art. 5 del "Protocollo" e sulla congruità dei prezzi dei beni e servizi connessi, di cui all'Allegato 1 al citato "Protocollo", nonchè la situazione degli ordini di ispezione ricevuti, dei certificati di consegna a destino e di conformità emessi, dei rapporti di deviazione ed altre informazioni previste dal presente Contratto.

ARTICOLO 13

La "Società di sorveglianza", per le sue prestazioni, riceverà un compenso pari all'1,50% del valore complessivo delle forniture di beni e servizi connessi. Tale compenso verrà corrisposto, secondo le modalità previste al punto 5) del Mandato Irrevocabile rilasciato dalla Kenya Commercial Bank alla "Banca Agente" e che costituisce l'Allegato 3 al "Protocollo", contestualmente e proporzionalmente al valore delle fatture, per le forniture di beni e servizi connessi, pagate dalla "Banca Agente".
Per le somme ricevute la "Società di sorveglianza" rilascerà alla "Banca Agente" le relative quietanze liberatorie e fatture definitive.

ARTICOLO 14

Qualora il Governo della Repubblica del Kenya, tramite il "Responsabile", richiedesse alla "Società di sorveglianza" prestazioni supplementari, approvate dal M.A.E. - D.G.C.S., che saranno oggetto di "addendum" al presente Contratto, la "Società di sorveglianza" stessa avrà diritto a percepire, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una retribuzione corrispondente ai servizi prestati sulla base delle tariffe giornaliere, da convenire di volta in volta, e che dovranno essere pagate tramite la "Banca Agente", a valere sul "Conto Speciale", a fronte di fatture, emesse dalla "Società di sorveglianza", vistate dal "Responsabile", accompagnate dal certificato di prestazione del lavoro e dalle rispettive quietanze liberatorie.

ARTICOLO 15

La "Società di sorveglianza" dovrà rilasciare l'attestato provvisorio e definitivo di conformità del prodotto e della merce a destino e certificare le date di consegna del prodotto al beneficiario o al "Responsabile", nonchè certificare l'avvenuto rispetto delle procedure d'acquisto e la congruità dei prezzi come da fac-simile di schema Allegato 2 al presente Contratto; in caso di rifiuto, da parte del beneficiario o del "Responsabile", della presa in consegna del prodotto, dichiarato conforme dalla "Società di sorveglianza", la stessa dovrà rilasciare al fornitore attestato in tal senso, dandone comunicazione al "Responsabile", al M.A.E. - D.G.C.S., alla "Banca Agente" e alla "Società".

ARTICOLO 16

La "Società di sorveglianza" dovrà trasmettere l'originale del certificato di conformità e di consegna a destino ai fornitori per la negoziazione del credito documentario irrevocabile, una copia alla "Società" per l'incasso della "Procurement Fee", una copia al "Responsabile", due copie alla "Banca Agente" ed una copia al M.A.E. - D.G.C.S., quale documentazione richiesta contrattualmente, di cui all'Allegato 2 al "Protocollo", per i pagamenti agli esportatori italiani.

ARTICOLO 17

Allå "Società di sorveglianza", a garanzia dei suoi obblighi, potrà essere richiesta una cauzione di (importo) ...., sotto forma di una garanzia bancaria irrevocabile con validità fino a 3 (tre) mesi dopo la scadenza del presente Contratto.

ARTICOLO 18

Nel quadro delle azioni che gli saranno affidate dal Governo della Repubblica del Kenya, tramite il "Responsabile", alla "Società di sorveglianza" è vietato di eseguire altre prestazioni, se non quelle indicate nel presente Contratto, e si impegna a non agire quale agente raccomandatario, spedizioniere; commissario d'avaria, controllore sia per suo conto che per conto terzi.

ARTICOLO 19

L'esclusività delle prestazioni nominate agli artt. 3 e 4, non impegna il "Responsabile" a designare di diritto tutti i rappresentanti per l'effettuazione delle attività complementari o supplementari.

ARTICOLO 20

La "Società di sorveglianza" impegnerà personale altamente qualificato per la buona esecuzione dei servizi, dovrà tenere a disposizione del "Responsabile" e del M.A.E. - D.G.C.S. i documenti giustificativi che comprovino che il personale si trova in posizione regolare nei confronti delle Leggi sociali che sono applicate. Il "Responsabile" e/o il M.A.E. - D.G.C.S. può verificare la identità e la qualità degli agenti o concessionari diretti della "Società di sorveglianza". La "Società di sorveglianza" è tenuta a rimpiazzare, immediatamente e senza indennità, tutte le persone considerate dal "Responsabile" e/o dal M.A.E. - D.G.C.S. come "persona non gradita".

ARTICOLO 21

La "Società di sorveglianza" è tenuta alla estrema riservatezza circa i fatti, informazioni, documenti che saranno trasmessi dal "Responsabile", dall'aggiudicatario o dai loro rappresentanti e dalla "Società". La "Società di sorveglianza" imporrà il rispetto di questa riservatezza al suo personale, ai suoi agenti e ai suoi eventuali rappresentanti.

ARTICOLO 22

In caso di gravi infrazioni, da parte della "Società di sorveglianza", il Governo della Repubblica del Kenya, tramite il "Responsabile", potrà recedere il presente Contratto, senza pregiudizio di alcun danno e interesse.

ARTICOLO 23

In caso di negligenza e, in particolare, nei casi in cui la "Società di sorveglianza" tardi od ometta di presentare le attestazioni di conformità, i certificati provvisori e definitivi che riconoscono la esecuzione delle forniture o i rapporti sull'avvenuto rispetto delle procedure

d'acquisto. espletate dalla "Società", nonchè la congruità dei prezzi e servizi connessi; qualora questi ritardi od omissioni obblighino il "Responsabile" a pagare spese di finanziamento all'aggiudicatario, queste spese dovranno essere riaddebitate alla "Società di sorveglianza" se, i suddetti ritardi od omissioni, sono dovuti a circostanze imputabili a quest'ultima.

ARTICOLO 24

Il presente Contratto sarà annullato di diritto e senza intervento giudiziario nel caso in cui la "Società di sorveglianza" si trovi nella condizione, volontaria o giudiziaria, di liquidazione dei suoi beni (fallimento, concordato fallimentare, liquidazione, ecc.).

ARTICOLO 25

Senza pregiudizio all'applicazione dell'art. 23 del presente Contratto, la "Società di sorveglianza" è responsabile per qualsiasi danno diretto corporale o materiale, causato a terzi, dovuto all'esecuzione del presente Contratto, che potrà essere attribuito a negligenza della "Società di sorveglianza" stessa.

ARTICOLO 26

Ogni e qualsiasi modifica del presente Contratto deve essere oggetto di una modifica scritta, concordata con il M.A.E. - D.G.C.S., restando inteso che nessun accordo verbale può legare "le Parti" interessate.

ARTICOLO 27

Il Governo della Repubblica del Kenya, tramite il "Responsabile", darà il suo giudizio sui casi di forza maggiore, che potranno essere l'oggetto di un espletamento totale o parziale degli obblighi della "Società di sorveglianza", dandone comunicazione al M.A.E. - D.G.C.S. che attiverà gli artt. 10, 11 e 12 del "Protocollo".

ARTICOLO 28

In caso di disaccordo tra la "Società di sorveglianza" e la "Società", e/o l'aggiudicatario, e/o il beneficiario, il "Responsabile" presterà tutti i suoi buoni uffici per appianare le controversie. Se queste persistono, la "Società di sorveglianza" dovrà dare comunicazione al M.A.E. - D.G.C.S., che dovrà avviare le consultazioni previste dall'art. 10 del "Protocollo", dopodichè la "Società di sorveglianza" deve adeguarsi alle decisioni prese. Resta inteso che la "Società di sorveglianza" è tenuta a segnalare comunque al M.A.E. - D.G.C.S le imprese italiane che non hanno adempiuto in modo soddisfacente all'incarico assegnatogli, esplicitando i motivi.

ARTICOLO 29

Tutte le controversie, in merito all'applicazione ed alla interpretazione del presente Contratto, saranno risolte in via definitiva secondo il Regolamento di Conciliazione e di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (C.C.I.), presso la Sezione italiana di Roma, da uno o più arbitri nominati in conformità di detto Regolamento.

ARTICOLO 30

Il presente Contratto è retto dalla Legge italiana. Per tutti gli adempimenti, obblighi e diritti delle "le Parti" derivanti dal presente Contratto, ma non esplicitamente in esso definiti, si farà riferimento alla legislazione italiana.

ARTICOLO 31

Il presente Contratto entrerà in vigore alla data della sua firma e resterà in vigore fino alla realizzazione del "Protocollo" oppure fino a quando non interverranno atti intergovernativi tra il Governo italiano ed il Governo della Repubblica del Kenya, tali da modificarne sostanzialmente i fondamenti esposti nelle premesse. In quest'ultimo caso, così come in ogni altra ipotesi di eventuale sospensione od interruzione del "Protocollo", le disposizioni del presente Contratto continueranno, comunque, ad applicarsi alle prestazioni perfezionate in data anteriore alla sospensione stessa.

ARTICOLO 32

Gli strumenti preferenziali da usare per le comunicazioni tra "le Parti" sono il Telefax, il Telex. Le "le Parti" potranno ricorrere anche ad altri mezzi purchè sia assicurata la massima celerità ed efficienza della comunicazione.

Fatto a ...., il ...., in 2 (due) originali in lingua italiana e 2 (due) originali in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica del Kenya

Per la Bossi & C. Transiti Spa

Allegato 1

Esempio di ordine di Ispezione alla Bossi & C. Transiti Spa

GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KENYA
PROGRAMMA DI "COMMODITY AID" ....
ORDINE DI ISPEZIONE

A: (indirizzo della Bossi & C. Transiti Spa) ....

N° di riferimento: ....

Nome e indirizzo dell'Importatore: ....

Nome e indirizzo del Fornitore: ....

Valore totale merce.

- "Reso Banchina (Non Sdoganato) Mombasa" (per i fertilizzanti): LIT ....
- "Reso Non Sdoganato - Dogana di Nairobi /
  / Spese di Scaricamento a Carico del Venditore" (per tutti gli altri beni): LIT ....

Destinazione: ....

Cambio LIT/Scellini Kenyani: ....

Valore FOB: ....

Nolo: ....

Assicurazione: ....

Quantità: ....

Descrizione merce: ....

Modalità di pagamento: ....

Codice doganale:........

Mezzo di spedizione (via mare/aereo/ecc.): ....

Allegata fattura pro-forma n° .... del (data) ....

Il "Responsabile" ....

Allegato 2

SOCIETA' DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA (Bossi & c. Transiti Spa)

CERTIFICATO DI CONFORMITA' DELLA FORNITURA ("Certificate of Eligible Procurement") E DI CONSEGNA A DESTINO

Data: ....
N° ordine di ispezione: ....
N° riferimento della Bossi & C. Transiti Spa: ....

Con la presente certifichiamo che la fornitura risulta in accordo ai requisiti per la certificazione relativa alla quantità, alla qualità e alla congruità dei prezzi dei prodotti, nonchè all'avvenuto rispetto delle procedure d'acquisto, in accordo con le procedure definite nell'Accordo (....... nome e data del documento) tra il Governo della Repubblica del Kenya ed il Governo della Repubblica Italiana.

Sono riportati di seguito gli elementi principali della fornitura:

1) Prodotti

a) Descrizione dei prodotti (sintesi di quantità e tipo di merce).

b) Codice doganale.

c) Dati di spedizione (B/L, porto imbarco, porto sbarco, nave, ecc.).

2) Costo dei prodotti e relativi servizi

a) Prodotti:		LIT ....
b) Nolo:	LIT	
c) Assicurazione:	LIT	
		LIT ....
TOTALE		LIT ....

=================

3) Fornitore
- Ragione sociale: ....
- Indirizzo: ....

4) Acquirente
- Ragione sociale: ....
- Indirizzo: ....

La fornitura di cui all'oggetto è stata consegnata in Kenya a (destinatario o "Responsabile") .... il (data) ....

TIMBRO E FIRMA
DELLA BOSSI & C. TRANSITI SPA EMITTENTE

ALLEGATO 8

Progetto di lettera (Nota Verbale)

Mi riferisco all'Accordo Finanziario firmato in (data) ...., per l'utilizzo del "commodity aid" al Governo della Repubblica del Kenya, di 19.000.000.000 (diciannovemiliardi) di lire italiane.

Al riguardo desidero richiamare la Sua attenzione sulla importanza attribuita allo sviluppo del settore privato, cui è riservato, nell'Accordo in parola, non meno del 50% dell'intero finanziamento, in conformità all'art. 8.

Nell'attribuzione di tale quota desidero esprimerLe la nostra attesa a che vengano prescelti, a parità di ogni altra condizione, operatori italiani presenti nel Kenya, tenuto anche conto del ruolo da essi svolto per lo sviluppo economico e sociale del Kenya, prioritario nella destinazione dei nostri interventi di Cooperazione.

Ove l'E.V. concordi su quanto precede, questa Nota Verbale e la Nota Verbale di risposta faranno parte integrante del suindicato Accordo Finanziario.

ALLEGATO 9

ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO

- Banca Nazionale del Lavoro
Via Vittorio Veneto, 119 - 00187 ROMA

- Istituto Bancario San Paolo di Torino
Piazza San Carlo, 156 - 10121 TORINO

- Monte dei Paschi di Siena
Piazza Salimbeni, 3 - 53100 SIENA

- Banco di Napoli
Via Toledo, 177/178 - 80132 NAPOLI

- Banco di Sicilia
Via Generale Vincenzo Magliocco, 1 - 90141 PALERMO

- Banco di Sardegna
Viale Umberto, 36 - 07100 SASSARI

ALLEGATO 10

FAC-SIMILE DI ACCORDO PER LA GESTIONE DEI FONDI DI CONTROPARTITA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KENYA DI UN "COMMODITY AID" A DONO

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
rappresentato dall'Ambasciatore d'Italia a Nairobi

ED

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KENYA
rappresentato dall'Ufficio del Ministero delle Finanze

in seguito denominati le "Parti":

VISTO che, nell'ambito delle iniziative previste dalla Cooperazione bilaterale, tra le "Parti" è stato firmato in data ...., un Protocollo Finanziario (di cui si allega copia conforme), in seguito denominato "Protocollo", concernente un finanziamento a titolo di dono, per l'ammontare di 19.000.000.000 (diciannovemiliardi) di lire italiane, utilizzabile per l'importazione in Kenya di beni e servizi connessi, prodotti in Italia, necessari per l'esecuzione del "Protocollo";

VISTO che, il Governo della Repubblica del Kenya ha designato il "local desk officer" per l'Italia del Ministero delle Finanze, quale proprio responsabile, in seguito denominato "Responsabile", che espleterà tutte le attività necessarie all'esecuzione del "Protocollo" stesso;

CONSIDERATO che i beni e servizi connessi, di produzione italiana, di cui all'Allegato 1 al "Protocollo", saranno commercializzati in Kenya attraverso i normali canali previsti a tale scopo e saranno venduti agli utilizzatori finali di cui all'art. 8 del "Protocollo";

CONSIDERATO che il ricavato delle vendite sarà destinato a costituire il "Fondo di Contropartita" in Scellini Kenyani, in seguito denominato "F.D.C.";

CONSIDERATO che occorre istituire procedure uniformi per la costituzione, il deposito, l'allocazione, l'esborso, la contabilizzazione e l'utilizzo di tale "F.D.C.";

CONSIDERATO che una efficiente gestione ed un effettivo utilizzo di tale "F.D.C." è essenziale per perseguire una efficace politica economica in Kenya e raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 1 del "Protocollo";

le "Parti" hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

SCOPO DELL'ACCORDO

1. Questo Accordo instaura le procedure, convenute tra le "Parti", per la costituzione, il deposito, la programmazione, l'allocazione, l'esborso, la contabilizzazione e l'utilizzo del "F.D.C." generato dalla vendita in Kenya dei beni e servizi connessi che saranno forniti in esecuzione del "Protocollo".

2. Le procedure del presente Accordo, salvo disposizioni contrarie da convenire tra le "Parti" con scambio di Note Verbali, sono anche applicate:

   - ai "F.D.C.", relativi ad altri accordi per aiuti bilaterali di cooperazione stipulati tra le "Parti", che non sono stati specificatamente allocati e/o utilizzati alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo;

   - ai "F.D.C." generati a seguito di altri accordi, per aiuti bilaterali di cooperazione, stipulati tra le "Parti" dopo la data di entrata in vigore del presente Accordo.

ARTICOLO 2

COSTITUZIONE E DEPOSITO DEI FONDI DI CONTROPARTITA

1. Le "Parti" convengono sull'importanza di istituire procedure uniformi per la costituzione del "F.D.C." generato a seguito di programmi commerciali, quali aiuti alla bilancia dei pagamenti del Governo della Repubblica de Kenya, in esecuzione del "Protocollo", di cui all'art. 8. La commercializzazione dei beni e servizi connessi, ai fini del presente Accordo, significa donazione di beni e servizi connessi che saranno venduti attraverso la rete di distribuzione commerciale in Kenya. Le "Parti" convengono inoltre che tali procedure uniformi, per quanto possibile, devono rispecchiare le procedure commerciali internazionali standard per l'acquisto di beni e servizi connessi, così come stabilito dal "Protocollo".

2. A tal fine le "Parti" convengono di costituire il "F.D.C." sulla base della parità valutaria all'importazione dei beni e servizi connessi stessi, cioè il prezzo di acquisto dei beni e servizi connessi, riferito ad una determinata quantità, convertito in Scellini Kenyani al tasso di cambio applicabile. Ai fini del calcolo del "F.D.C.", la seguente procedura standard sarà adottata per quanto riguarda il prezzo, la quantità ed il tasso di cambio:

   a) Prezzi dei beni e servizi connessi.
   Le "Parti" dovranno stabilire, di comune accordo, il prezzo di rivendita in Scellini Kenyani dei beni e servizi connessi che dovrà essere commisurato al prezzo di mercato in Kenya, libero o calmierato, dei beni stessi; ove non esista un prezzo di riferimento, le merci verranno valutate tenendo conto di un prezzo equivalente di quello di altre merci dello stesso tipo offerte sul mercato in Kenya; comunque il prezzo di rivendita dei beni e servizi connessi ai beneficiari locali non dovrà in ogni caso superare il controvalore in Scellini Kenyani, al tasso di cambio ufficiale, del prezzo di acquisto in lire italiane degli stessi.
   Le "Parti", sulla base dei documenti di cui all'art. 3 punto 2., verso settembre/ottobre di ciascun anno, organizzeranno una riunione allo scopo di riesaminare e discutere sui prezzi proposti per l'anno successivo.
   I prezzi stabiliti saranno riesaminati ogni quadrimestre e corretti dal Governo della Repubblica del Kenya qualora la variazione di un qualsiasi prezzo sia del 15% o superiore al 15%. Nell'eventualità che le "Parti" non raggiungano un accordo sul prezzo standard su di una determinata merce, il prezzo di tale merce, ai fini della creazione del "F.D.C.",

sarà il prezzo su base "Reso Banchina (Non Sdoganato) Mombasa" per i fertilizzanti e "Reso Non Sdoganato - Dogana di Nairobi / Spese di Scaricamento a Carico del Venditore" per tutti gli altri beni.

b) Quantità delle merci.
La quantità delle merci, da considerare per il calcolo dei depositi di contropartita, sarà riferito alle ispezioni di scarico effettuate dalla Bossi & C. Transiti Spa - Genova, in base alla quantità netta pervenuta alla destinazione finale in Kenya.

c) Tasso di cambio.
Il tasso di cambio da utilizzare per il calcolo dell'equivalente in Scellini Kenyani sarà il tasso in vigore alla data di attracco di ogni nave, per cui l'Autorità Monetaria Centrale del Governo della Repubblica del Kenya, o l'agente autorizzato dalla medesima, vende lire italiane contro Scellini Kenyani in relazione alla importazione commerciale delle stesse merci. Tale tasso di cambio dovrà essere coerente con il programma di riforma dei tassi di cambio del Governo della Repubblica del Kenya, o con quello eventualmente convenuto con la Banca Mondiale nell'ambito del programma di Aggiustamento Strutturale in corso (ove esistente). Deviazioni da tale programma per la gestione dei tassi di cambio richiederebbe un riaggiustamento della politica dei cambi in relazione al presente Accordo.

3. Il Governo della Repubblica del Kenya depositerà, o provvederà a far depositare, tramite il "Responsabile", in un apposito "conto corrente speciale" in Scellini Kenyani presso la Kenya Commercial Bank, denominato "Fondi di Contropartita dell'Italia", in seguito denominato "F.D.C.I.", il ricavato della vendita dei beni agli utilizzatori finali.
I depositi saranno effettuati entro e non oltre 90 (novanta) giorni dall'attracco al porto di scarico della nave che trasporta le merci. E' indispensabile che il deposito sia effettuato entro il limite di tempo prestabilito al fine di assicurare l'avvio delle procedure di programmazione ed assegnazione del presente Accordo e fornire supporto al programma di spesa del Governo della Repubblica del Kenya.

ARTICOLO 3

PROGRAMMAZIONE ED ALLOCAZIONE DEI FONDI DI CONTROPARTITA

1. Le "Parti" convengono di massimizzare l'uso dei "F.D.C.I." per lo sviluppo e le attività a carattere umanitario incluse nelle spese di bilancio del Governo della Repubblica del Kenya riferiti agli investimenti ed ai costi correnti di bilancio.
Tale aiuto su programmi di spesa correnti serviranno da supporto per creare un bilancio "trasparente" che mostri chiaramente i vincoli tra le risorse fiscali, le priorità dello sviluppo e le spese pianificate.
Le "Parti" convengono che il Governo della Repubblica del Kenya può utilizzare i "F.D.C.I." quali risorse aggiuntive del bilancio statale e da gestire entro la politica di bilancio come mezzo per rendere tali fondi aggiuntivi espliciti nei piani di previsione di spesa del Governo della Repubblica del Kenya.

2. Al fine di facilitare la programmazione dei fondi, il Governo italiano sottoporrà al Governo della Repubblica del Kenya entro settembre di ciascun anno: (a) un promemoria contenente la normativa e la politica afferente la programmazione dei "F.D.C.I."; e (b) proiezioni della generazione di "F.D.C.I." per l'anno successivo.
Il Governo della Repubblica del Kenya utilizzerà tali proiezioni per proporre l'allocazione annua di fondi nel proprio bilancio.
Le "Parti" confermeranno, con scambio di "Note Verbali", il loro accordo per ogni previsione di spesa annuale di tali fondi.

3. Il Governo della Repubblica del Kenya, tramite il "Responsabile", provvederà alla allocazione dei "F.D.C.I." dal "conto corrente speciale" nel corso dell'anno, in linea con gli obiettivi approvati nelle previsioni di spesa, basandosi sulle esigenze di bilancio del Governo della Repubblica del Kenya e su di un valido esercizio di gestione finanziaria nel quadro delle misure di aggiustamenti strutturali generali o settoriali già concordate che verranno adottate per ridurre i bisogni prioritari socio-economici, con speciale riferimento ai settori particolarmente vulnerabili quali quello dell'ambiente e della promozione del ruolo sociale della donna. Le "Parti" possono convenire di incontrarsi regolarmente per riesaminare le allocazioni dal "conto corrente speciale" e confermare la conformità con i piani di previsione di spesa approvati. A tal fine le "Parti" si impegnano a costituire un Comitato Misto di Gestione, in seguito denominato "C.M.G.", incaricato di controllare l'applicazione del presente Accordo, di cui farà parte anche l'esperto italiano designato dal M.A.E. - D.G.C.S., di cui all'art. 3, punto 1. del "Protocollo".
Modifiche del bilancio di previsione di spesa, riferite all'attuale costituzione dei "F.D.C.I." ovvero ad un cambiamento nelle priorità, dovranno essere approvate dalle "Parti" con scambio di Note Verbali.

4. Quale eccezione alla politica di programmazione generale citata in precedenza, le "Parti" convengono che i "F.D.C.I." possono anche essere utilizzati, su conforme avviso del "C.M.G.", per il finanziamento delle seguenti iniziative in ordine di priorità:

   a) costi locali di progetti bilaterali di cooperazione finanziati dal Governo italiano;

   b) contributo agli interventi eseguiti nel quadro di situazioni di urgenza;

   c) completamento degli interventi eseguiti nel quadro di progetti bilaterali di cooperazione finanziati dal Governo italiano;
   d) costi di gestione e di distribuzione all'interno del Kenya degli aiuti di urgenza di origine italiana;

   e) contributo in favore dei "fondi speciali" che verranno istituiti dal Governo della Repubblica del Kenya nel quadro delle misure che verranno adottate per ridurre gli effetti sociali dovuti all'applicazione dei programmi economici di razionalizzazione della spesa pubblica o all'applicazione del programma di Aggiustamento Strutturale in corso.

5. Oltre alle eccezioni riportate nel punto 4., nessun esborso di fondi sarà effettuato a mezzo di qualsiasi altro meccanismo all'infuori di quello descritto nel presente Accordo.

ARTICOLO 4

SPESA DEI FONDI DI CONTROPARTITA

1. Dopo che i "F.D.C.I." sono assegnati per iniziative già approvate, nessun'altra autorizzazione sarà richiesta per spendere tali fondi in conformità con il bilancio di previsione di spesa approvato. Le spese saranno effettuate ed i fondi saranno gestiti in linea con le procedure stabilite dal Governo della Repubblica del Kenya, ovvero le procedure stabilite dall'Ente operativo, qualora dovesse trattarsi di Ente non-governativo. Nell'eventualità che i fondi siano devoluti ad Organizzazioni che non siano Enti del Governo della Repubblica del Kenya, i documenti contrattuali o di assegnazione che dispongono il trasferimento di tali fondi dovranno contenere appropriate istruzioni che assicurino che i fondi saranno utilizzati in conformità con il presente Accordo in base al quale i "F.D.C.I." vengono generati.

2. Qualsiasi interesse che venga generato a fronte dei "F.D.C.I." destinati ad Enti esecutivi per voci di spesa approvate, come risultato delle modalità di deposito per detti fondi, sarà speso per le stesse finalità generali riferite ai "F.D.C.I" originari. Gli Enti operativi dovranno rendere noto l'ammontare degli interessi maturati, qualora ve ne siano, con rapporti semestrali al "Responsabile". Tali interessi, poichè maturano nel corso del periodo di esecuzione dell'attività di spesa, dovranno essere o (a) dedotti dal totale delle spese approvate ed il saldo residuo trasferito sul "conto corrente speciale" per la riprogrammazione in conformità al presente Accordo, oppure (b) aggiunti al totale delle spese approvate e spesi in conformità con il presente Accordo. Il Governo della Repubblica del Kenya renderà noto qualsiasi aggiustamento di spesa con appositi rapporti, come indicato nell'art. 5 del presente Accordo.

3. Se non convenuto diversamente dalle "Parti", i fondi che risultano inutilizzati alla data di scadenza dell'attività di spesa approvata, saranno ritrasferiti, entro i 30 (trenta) giorni successivi, sul "conto corrente speciale" dal quale erano stati prelevati; tali fondi potranno quindi essere riprogrammati dalle "Parti".

ARTICOLO 5

RENDICONTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE

1. Il Governo della Repubblica del Kenya, tramite il "Responsabile", si impegna a presentare al Governo italiano, su base semestrale, un dettagliato rapporto circa: (a) i depositi nel "conto corrente speciale"; (b) la durata di tali depositi; (c) come i depositi sono stati programmati; (d) gli esborsi dal "conto corrente speciale"; (e) le spese riferite ai "F.D.C.I." approvate nel bilancio di previsione di spesa e (f) gli aggiustamenti di programmazione e di esborsi rispetto al rapporto del periodo precedente. Il primo di detti rapporti dovrà essere presentato entro 6 (sei) mesi dalla firma del presente Accordo.

2. Nell'eventualità che i fondi in Scellini Kenyani siano allocati od attribuiti ad un conto di spesa per lo sviluppo di finalità economiche generali ovvero siano allocati per usi generali, i rapporti semestrali non devono necessariamente evidenziare tali fondi, rispettivamente, al di là del loro trasferimento alla specifica voce di bilancio ovvero della loro spesa ed utilizzo per detti scopi generali. Nell'eventualità che i fondi siano allocati ad un Ente non-governativo, il Governo della Repubblica del Kenya si assicurerà che l'accordo che dispone il trasferimento dei fondi all'Ente non-governativo preveda una richiesta di rendicontazione circa l'utilizzo di tali fondi; ciò permetterà al Governo della Repubblica del Kenya di rispettare le esigenze di rendicontazione di cui al presente Accordo.

3. Il Governo della Repubblica del Kenya, tramite il "Responsabile", nel perseguire il miglioramento della propria capacità di formulare e gestire il bilancio in generale e di rendicontazione, continuerà a seguire le procedure per fornire assicurazione al Governo italiano che appropriati esborsi sono stati effettuati a fronte delle spese convenute. Tali procedure includeranno controlli periodici ed ispezioni sulle attività finanziate con i "F.D.C.I.". Il Governo italiano, tramite l'esperto di cui all'art. 3, punto 1. del "Protocollo", si riserva il diritto di procedere all'ispezione sulle modalità di utilizzazione dei fondi da parte delle entità beneficiarie e chiedere la documentazione giustificativa delle spese effettuate. I beneficiari sono tenuti a predisporre correttamente dei libri contabili relativi ai fondi ricevuti, di presentare, secondo le modalità prescritte nel piano di esborso, le ricevute giustificative delle spese effettuate ed un rapporto sulle attività condotte.
Le "Parti" convengono inoltre di organizzare incontri del "C.M.G.", su base trimestrale, al

fine di rivedere e confermare la soddisfacente gestione del "conto corrente speciale". Tali incontri misti possono includere la partecipazione di esperti finanziari e di gestione indipendenti. La convocazione degli incontri dovrà essere comunicata dalle "Parti" 15 (quindici) giorni prima della data stabilita e gli argomenti discussi o le decisioni prese saranno riportati nei relativi Atti.

4. Nel riconoscere che il Governo italiano potrebbe richiedere un'analisi finanziaria più approfondita delle attività finanziate con i "F.D.C.I.", di quella che potrebbe essere stata effettuata dal Governo della Repubblica del Kenya, le "Parti" convengono che il Governo italiano può istituire delle particolari misure, convenute con il Governo della Repubblica del Kenya, per assicurare la conformità con la gestione finanziaria e le esigenze di contabilizzazione.

5. Il Governo della Repubblica del Kenya, tramite il "Responsabile", si impegna a presentare un rendiconto trimestrale per ogni attività realizzata con i "F.D.C.I." e la spesa del relativo ammontare. Per ogni finanziamento dovrà anche produrre la seguente documentazione:

   a) descrizione e durata del programma;

   b) spese del programma;

   c) piano di esborso e di presentazione dei rapporti parziali e del rapporto finale.

6. Nell'eventualità che una qualsiasi spesa dei "F.D.C.I." non sia convalidata da probante documentazione ovvero non sia effettuata od utilizzata per gli scopi di spesa convenuti in conformità con il presente Accordo, il Governo della Repubblica del Kenya si impegna, dietro richiesta del Governo italiano, di ridepositare prontamente ovvero far ridepositare nell'apposito "conto corrente speciale" un importo uguale all'importo dei fondi che sono stati male utilizzati ovvero il cui utilizzo non sia stato convenientemente documentato; tale importo sarà in seguito utilizzato per gli scopi convenuti in conformità con il presente Accordo.

ARTICOLO 6

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma tra le "Parti" e resterà in vigore fino a quando non interverranno atti intergovernativi tra le "Parti", tali da modificarne sostanzialmente i fondamenti.

2. Le procedure di cui al presente Accordo possono essere interrotte da ciascuna delle "Parti" in qualsiasi momento dietro preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni. Nell'eventualità che tali procedure siano interrotte a valere sulla presente clausola, le presenti disposizioni continueranno comunque ad essere applicate per i "F.D.C.I." generati, depositati o prelevati dal "conto corrente speciale" prima della data effettiva che fissa il termine delle presenti disposizioni, salvo disposizioni scritte contrarie delle "Parti".

3. Il presente Accordo può essere modificato mediante reciproco accordo scritto dalle "Parti" con scambio di Note Verbali.

4. Il Governo italiano ed il Governo della Repubblica del Kenya possono designare appositi funzionari quali responsabili per qualsiasi problema relativo al presente Accordo, previo avviso scritto all'altra parte di tale designazione.

5. All'entrata in vigore del presente Accordo si intendono revocate tutte le precedenti disposizioni riguardanti l'utilizzazione dei "F.D.C.I.".

Fatto a .... il .... in 2 (due) originali in lingua italiana e 2 (due) originali in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Italiana

Per il Governo della
Repubblica del Kenya

418.

Manila, 16 dicembre 1993

Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine sul progetto: «Valorizzazione e sviluppo di tre istituti tecnici prototipi», con Allegato

(Entrata in vigore: 16 dicembre 1993)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

CONCERNING THE PROJECT

"UPGRADING AND DEVELOPMENT OF

THREE PROTOTYPE TECHNICAL INSTITUTES"

WHEREAS, the government of the Republic of the Philippines and the government of the Italian Republic are desirous of strengthening their existing friendly relations and achieving the educational goals incorporated in the 1993-1998 Medium Term Philippine Development Plan;

WITHIN the framework of the Protocol of Understanding dated 18 September 1987 and its First Amendment signed on 6 July 1990; the Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of the Philippines,

NOW THEREFORE AGREE AS FOLLOWS:

ARTICLE I
Responsible Parties

1.1 The Government of the Italian Republic, henceforth referred to as the Italian Government as represented by the Directorate General for the Development Cooperation henceforth referred to as the DGSS, shall be responsible for the implementation of its obligations under this Memorandum of Understanding.

1.2 The Italian NGO, ASSOCIAZIONE CENTRO ELIS, hereinafter referred to as the ELIS, shall be the implementing agency appointed by the Italian Government to carry out the Project. ELIS shall operate under the responsibility of the Italian Government and under the supervision of t he Philippine Government. ELIS shall comply with the conditions in this Memorandum of Understanding.

1.3 The Government of the Republic of the Philippines, as represented by the National Economic and Development Authority, henceforth referred to as the NEDA designates the Technological University of the Philippines and the Mindanao State University, hereinafter referred to as TUP and MSU respectively, as the agencies responsible for the implementation of its obligations under this Memorandum of Understanding.

1.4 The TUP and MSU shall enter into a specific agreement between themselves to provide for the delineation of responsibilities and cost sharing associated with the counterparting arrangement of the Project. Said agreement shall be drafted and signed within 2 months from the signature of the Memorandum of Understanding, and shall include an outline of the modalities for integrating the Project with government policies and strategies in technical education.

ARTICLE II
Location of the Project

2.1 The project will be implemented in Taguig, Metro Manila (Manila Technician Institute), Iligan City (Iligan Institute of Technology) and Talisay Negros Occidental (Visayas Technician Institute), henceforth referred to as the Technical Schools.

ARTICLE III
Project Objectives

3.1 Both Governments agree that the Project is intended to contribute towards the improvement of technical education in the Philippines; in particular, it is intended for the designated Technical Schools with the following aims:

- to renew and strengthen their nature of "prototype centers" as the nucleus of the national polytechnic system;
- to set up technological and didactic sectors for which each of the three Institutes can become a reference point for the whole of the Philippine technical system;
- to improve the results of the three Institutes, by raising the quality of their technological, organizational and managerial set-up and of their human resources.

3.2 In relation to the above-mentioned aims, the following objectives are to be pursued.

a) To strengthen the nature of "prototype centers", by:

- the development of a model of a training structure capable of indicating effective contents and methods for the whole of the Philippine system of vocational and technical instruction;
- the setting up, in each of the three Institutes, of functional relations with the sectors of economic activity;
- the strengthening of links with training centers and business associations;

b) To develop "pilot" training paths, by:

- **the setting up at each of the three Institute of technological and didactic areas that are innovative in terms of contents, methods and management'**

- broadening training activities for non-scholastic users;

c) To improve results at the three Institutes, by:

- the search for a management model that is able to make the best use of the economic resources available and to find supplementary sources;

- the creation and operation of new ways of managing the technological equipment.

ARTICLE IV
Project Components

The project consists of three main parts:

Part A: Equipment and training materials.
Provision of hand tools, laboratory instruments, machinery, training equipment, instructional material and software.

Part B: Specialist Services.
Provision of specialists for Project implementation, curriculum/instructional resources development, and staff training.

Part C: Staff Development.
Provision of in-country and overseas training for managers and staff involved in the Project.

ARTICLE V
Steering Committee

5.1 A Project Steering Committee, henceforth known as PSC, shall be established before the beginning of the implementation of the Project. PSC shall consist of representatives of DECS, NEDA, DGCS, the representative of ELIS in the Philippines, the Filipino Project Manager as well as the Italian Project Manager, the National Manpower Youth Council, hereinafter referred to as NMYC, the Philippine Chamber of Commerce and Industry, hereinafter referred to as PCCI, and the Directors of the three (3) designated Technical Institutes referred in Item 2.1.

5.2 The PSC shall meet at least every quarter and shall recommend modalities to strengthen the integration process, and the referral system and evaluate the Project implementation.

5.3 The PSC shall have the authority to resolve problems concerning the Project implementation which may arise among the various agencies participating in the Project execution.

ARTICLE VI
Responsibilities of the Parties

6.1 In addition to the obligations set forth in articles 1.1, 1.2, 1.3 and 1.4 of this Memorandum of Understanding, the parties involved in the implementation of the Project agree to the following specific responsibilities.

6.2 The Project shall be carried out under the joint responsibility of TUP, MSU and ELIS. The TUP and MSU shall designate a Project Manager with the authority to make technical decisions limited to the Project.

6.3 ELIS shall designate a counterpart Project Manager who shall be authorized to make technical, financial and administrative decisions for his organization with respect to the Italian Government's participation in the Project.

6.4 Annual work and the financial programme of activities shall be agreed upon by the Project Managers, in consultation with the PSC.

6.5 Semestral progress reports shall be submitted by the Project Managers to the Cooperation for Development Unit of the Italian Embassy and the NEDA.

6.6 The beneficiary of the donated equipment shall be the TUP and MSU who shall ensure the perpetual use of said equipment be guaranteed for the purposes and objectives specified in this Memorandum of Understanding.

6.7 TUP and MSU shall provide an adequate number of qualified and experienced personnel to perform managerial, administrative, logistic, technical and training functions required in the implementation of the Project.'

6.8 TUP and MSU shall keep the personnel set in article 6.7 throughout the period of Project Implementation.

6.9 TUP and MSU shall not permit other kinds of technical cooperation in the designated technology areas covered by this Memorandum of Understanding in the Technical Schools throughout the period of Project implementation.

ARTICLE VII
Commitments of the Italian Government

7.1 The contribution to the Project in foreign exchange is Italian lire 3,626,068,000 and shall be financed by the Italian Government on a grant basis.

7.2 The main Project components financed are listed below:

a.	Technical assistance	lire	498,133,000
b.	Equipment	lire	2,226,342,000
c.	In-Country training	lire	58,360,000
d.	Training in Italy	lire	219,750,000
e.	Evaluation and Control	lire	45,000,000
f.	Management of the cooperation Project	lire	354,858,000
g.	Contingencies	lire	181,669,000
i.	Inflation	lire	41,956,000

ARTICLE VIII
Commitments of the Philippine Government

8.1 The Philippine Government through TUP and MSU shall provide a sum of US$ 1,200,000 in the form of buildings, land personnel, maintenance expenditure and materials.

8.2 TUP and MSU shall provide in particular manner:

a. adequate and restructured facilities for the new equipment and didactic activities;
b. administrative assistance necessary for the efficient implementation of the Project e.g. customs clearance for imported items;
c. access to published and unpublished studies, materials and research which are considered relevant by the Italian personnel to the Project's goals and activities.

8.3 The Government of the Philippines in accordance with the provisions of the RP-Italy Development Cooperation Agreement signed in Rome on 17 June 1988, shall exempt the Project from, or bear the cost of, any taxes, duties, fees or other impositions levied under the laws and regulations in effect in the Territories of the Philippines in respect of:

a. any equipment, vehicles, materials and supplies brought into the Philippines for purposes of implementing the Project;

b. any payment made to ELIS personnel in connection with implementing the Project;

c. any personal effects (including automobile if required) of ELIS personnel and their families brought into the Philippines which will be consumed therein or withdrawn therefrom.

8.4 The Philippine Government shall assure the Italian personnel working in the Philippines for the execution of the Project all privileges and exemptions, subject to existing laws and regulations, as contained in the Rp-Italy Development Cooperation Agreement signed in Rome on 17 June 1988.

ARTICLE IX
Description of the Project

9.1 The Project as described in the attached Annex A to this Memorandum of Understanding shall constitute the technical document of this Memorandum.

ARTICLE X
Other Provisions

10.1 This Memorandum of Understanding shall become effective on the date upon which it is signed by the parties involved and shall remain in force until completion of the Project, or any other date agreed upon by the Philippines and Italian governments.

10.2 This Memorandum of Understanding may be amended by written agreement between the two Governments.

10.3 Any dispute arising out of the interpretation of this Memorandum shall be settled amicably by consultations or negotiations between the two Governments.

10.4 The following addresses are specified for the purpose of exchange of communications or documents:

For the Philippine Government

SECRETARY CIELITO F. HABITO
Director-General
National Economic and Development Authority (NEDA)
P.O. Box 419 Greenhills,
San Juan, Metro Manila, Philippines
Telex Address: 29058 NEDPH or 4023 NEDA PU

For the Italian Government

AMBASSADOR ALESSANDRO SERAFINI
Italian Embassy
6th Floor, Zeta II Building
191 Salcedo St., Legaspi Village
Makati, Metro Manila, Philippines
Telex Address: 64142 ITALDI

IN WITNESS WHEREOF the parties hereto, acting through their representatives thereunto duly authorized, have caused this Memorandum of Understanding to be signed in their respective addresses, as of the day and year first above written.

Signed in Manila on 16 December 1993

REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

By ______________________
Honorable Cielito F. Habito

ITALIAN REPUBLIC

By ______________________
Ambassador Alessandro Serafini

Witness:

____
Dr. Frederick SO. Pada
President
Technological University of the Philippines

____
Dr. Emily M. Marohambsar
President
Mindanao State University

ANNEX A

Plan of Operation
"Strengthening and Development
of the Three Prototype Technical Institutes
as the Nucleus of the National Polytechnic System"
Co-operation Programme Entrusted to NGO (NO. 1726/G270/Elis/Fil)

1. ORIGIN

This Italian co-operation project, in support of the activities of three state Technical Institutes of the Philippines, was provided for in the co-operation agreements between the two countries of September 1987 and the amendments thereto of July 1990 (point 2.2.5.4)

This responds to the need recognized as a priority also by the local Development Plans, to improve technical education in the Philippines. Indeed, the increasing demand for intermediate-level technicians has induced the Philippine government to strengthen its policy in favor of improving the vocational and technical training structures. The main objective of the reform of the Philippine technical training system has been to increase the supply of technicians, especially in the field of the new industrial technologies and that of services.

The three Technical Institutes involved in this project also constitute Regional Centers being located in the three geographical regions into which the Philippines are divided. The need to give them a more incisive role in the Country and that of reconstituting technological equipment has led the Philippine government authorities to formulate the request for a co-operation project.

The three beneficiary Institute are the T.U.P - Manila Technician Institute (Manila), the T.U.P. - Visayas Technician Institute (Talisay), the M.S.U. - Iligan Institute of Technology (Iligan City).

2. *GENERAL AIMS AND OBJECTIVES*

2.1 General Aims

This project is intended to contribute towards the improvement of technical education in the Philippines; in particular, it is intended for the above-mentioned three Technical Institutes with the following aims:

- to renew and strengthen their nature of "prototype centers" as the nucleus of the national polytechnic system;
- to set up technological and didactic sectors for which each of the three Institutes can become a reference point for the whole of the Philippines system of the Philippine technical system;
- to improve the results produced by the three Institutes, by raising the quality of their technological, organizational and managerial set-up and of their human resources.

2.2 Objectives

In relation to the above-mentioned aims, the following objectives are to be pursued.

a. To strengthen the nature of "prototype center", by:

- **the development of a model of a training structure capable of indicating effective content and methods for the whole of the Philippine system of vocational and technical instruction;**

- the setting up, in each of the three Institutes, of functional relations with the sectors of economic activity;

- the strengthening of links with training centers and business associations;

b. To develop "pilot" training paths, by:

- the setting up at each of the three Institutes of technological and didactic areas, that are innovative in terms of content, methods and management;

- broadening training activities for non-scholastic users;

c. To improve results at the three Institutes, by:

- the search for a management model that is able to make the best use of the economic resources available and to find supplementary sources;

- the creation and operation of new ways of managing the technological equipment;

3. *DESCRIPTION*

3.1 Duration/Foreign Ministry Funding

The project will last for a total of four years; the present proposed funding, for a value of Lit. 3,626,068,000, is intended to cover the costs incurred on the Italian side during the first three years. For the same period, the Government of the Philippines has indicated a sum of about US$1,200,000 in the form of buildings, land, personnel, maintenance expenditure and materials.

3.2 Location/Beneficiaries

Each of the three technological institutes is located in one of the three geographical areas into which the Philippines is divided:

- Luzon (Manila Technician Institute, in the city of Manila)
- Visayas (Visayas Technician Institute in the city of Talisay)
- Mindanao (Iligan Institute of Technology, in the city of Iligan)

At present they play a key role in the training of "Industrial Technicians", which are the intermediate-level technicians in most demand industry.

In the first instance the direct BENEFICIARIES of the project are the students of the pilot areas of the project who will benefit from improved training and better and more satisfying employment opportunities. However, it should be remembered that the

improvements in the didactic and methodological levels will be of benefit to some 3,000 students of the Industrial Technician courses. This also holds for the beneficiaries of the short and specialization courses, whose number has yet to be determined. Another direct beneficiary will be the national polytechnic system which will be able to apply in other institutes and technical training centers the results of the didactic and methodological experimentation introduced by the project.

Industry will be an indirect beneficiary as it will have available intermediate-level technicians who are better trained and meet the requirements of the trends in technological development.

3.3 Employment Data

Local forecasts show a need for 19,000 technicians per year whereas the present number is around the 12,000 mark (data from the Asian Development Bank). Given these figures and considering the improved training provided to the students leads one to believe that their employment prospects are very favorable.

3.4 Operational Methodology

The method proposed emphasizes the importance of the human element. It attached great importance to the updating and specialization of both management and teaching personnel. The presence of co-operants will consolidate the exchanging of experiences, knowledge and techniques between the Italian and local personnel.

3.5 Planned Activities in Relation to the Objectives

In the three Institutes some technological areas have been identified for the experimentation and improvement of job profiles that are of particular importance to the social and industrial development of the Country.

The new technological and curricular structure will cover:

- the area of industrial electronics and of electronic technology in the Manila Technician Institute;

- the area of mechanics in the Visayas Technician Institute:

- the area of electronic technology in the Iligan Institute of Technology.

The courses, post High School, are for students of a minimum age of 17; the courses last three years and award the diploma "Industrial Technician" or "Bachelor of Science in Engineering Technology". The curriculum is composed of 50-60% theory and 50-40% practice.

The lessons will be alternated with on the job training periods lasting 6 weeks in the first and second years and 20 weeks in the third.

The improvement of the training offered will also entail short courses for requalifying and updating industrial personnel.

The strengthening of the nature of Prototype Centers will be done through the setting up of a Co-ordinating Committee which will work through a Management Committee for each type of programme, and an Executive Committee for each Institute.

The TIMETABLE for the activities is enclosed.

3.6 Resources Employed to Achieve the Objectives

a. Italian Personnel

Co-operants will be sent out on both short and long missions. Co-operants on short missions will be employed for a total of 20 working months; on long missions for 29 working months.

The breakdown by year and Institute is as follows:

Type	Institute	1st year	2nd year	3rd year
Electronic Technician	MTI	5	12	12
Mechanical Technician	VTI	4	4	3
Electrical Technician	IIT	4	3	2

In Italy a group of CONSULTANTS will be utilized for 12 working months to:

- determine the equipment, verify it, test it at the suppliers;
- determine the layout of the laboratories and workshops and find the most effective solution in accordance with co-operants' indications;
- give indications concerning questions about installation, maintenance and didactic use of the equipment.

The costs of the Italian personnel are within the parameters established by the Management Committee in decision No. 67/88.

b. Local Personnel

Training and management consultants will be used for a total of 36 working months. Moreover, one person will be directly employed on the programme for 36 working months.

The cost of local personnel is around the local average for similar types of employment.

The total cost of personnel, Italian and local, comes to Lit. 498,133,000.

c. EQUIPMENT

Each institute will be supplied with equipment and materials for the laboratories and workshops. The breakdown for each Institute is as follows:

Manila Technician Institute

- electronic technology construction and measurement laboratory;
- industrial automation and electronics laboratory;
- industrial electrical systems and electromechanical construction workshops;
- electrical machines and measurements laboratory;
- technical drawing laboratory.

Visayas Technical Institute

- machine tools workshops;
- welding and fitting workshop;
- metrology and metallography laboratory;
- technical drawing laboratory.

Iligan Institute of Technology

- industrial automation laboratory;
- industrial electrical systems and electromechanical constructions workshop;
- electrical machines and measurements laboratory;
- technical drawing laboratory.

The total cost of equipment comes to Lit. 2,226,341,000.

d. On the Spot Training

The training for the teaching staff of the new pilot areas will be conducted at the Center for Industrial Technology and Enterprise which has already been the object of a co-operation programme with the same NGO. The technical training will involve 16 teachers of the three Institutes for a total of 322 working months.

Training of a didactic-methodological nature will be provided for all the teaching staff of the three Institutes (more that 200 people) with seminars conducted by 2 experienced Italian professionals (for a total of 2 working months).

The forecast total cost is Lit. 58,360,000.

e. Training in Italy

The leading role in the field of didactic innovation and experimentation that the three technical Institutes are called upon to perform in the technical training system of the Philippines, will be prepared by a specialization course in Italy for the management of the Institutions and for heads of areas involved in the new "pilot" technical areas. A total of 15 three-month study grants will be provided for a total of 45 working months.

3.7 Control and Evaluation

The activities will be monitored by the NGO during visits (the project document provides for two per year performed by two people, each mission to last 14 days, for a total cost of Lot 45,000,000). Appropriate instruments will be used to perform evaluation during and at the end of the project by the Development Co-operation Department and in agreement with the Executive Body and the local parties involved.

3.8 Management of the Co-operation Project

In the expenditure forecast of the project document, the NGO gives the specific costs for the project's organizational/management activities in Italy and on site. The total cost of Lit. 354,858,000 is below the maximum laid down by the Management Committee's decision no. 67/88.

3.9 Contingency Fund

Given the complexity of the project, 6% of the cost is to be set aside to meet unforeseen expenses. The total amount is Lit. 181.669.000.

3.10 Inflation

Inflation on the equipment (starting from the 2nd year of the project) is estimated at 6% for a value of Lit. 41,956,000.

4. *MANAGEMENT OF THE PROJECT AT THE END OF THE CO-OPERATION ACTIVITIES AND ITS ON-GOING SUPPORT*

The cooperation project concentrates its attention on the application of a management model that explicitly provides for the search for independent sources of funding and which focuses on the provision of services to local industry (training and specialization of technicians, consultancy services for the selection and application of new technologies, etc.). Such a model, to be agreed upon with the local public authorities, aims to allow the activities begun with the support of Italian cooperation to become self-supporting.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE SUL PROGETTO "POTENZIAMENTO E SVILUPPO DI TRE ISTITUTI TECNICI PROTOTIPI"

CONSIDERANDO che il Governo della Repubblica delle Filippine ed il Governo della Repubblica italiana desiderano rafforzare le loro attuali relazioni amichevoli e conseguire gli obiettivi didattici incorporati nel Piano di sviluppo a medio termine delle Filippine per 1993-1998;

NELL'AMBITO del Protocollo d'Intesa del 18 settembre 1987 e del suo primo Emendamento firmato il 6 luglio 1990, il Governo della Repubblica d'Italia ed il Governo della Repubblica delle Filippine

CONVENGONO QUANTO SEGUE

ARTICOLO I

Parti responsabili

1.1. Il Governo della Repubblica Italiana, di seguito denominato come il Governo italiano, rappresentato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo cui si fa riferimento in appresso come DGCS, sarà responsabile dell'attuazione dei suoi obblighi secondo il presente Memorandum d'Intesa.

1.2 L'ONG italiana, ASSOCIAZIONE CENTRO ELIS, in appresso denominata ELIS, sarà l'ente di attuazione designato dal Governo italiano per realizzare il Progetto. ELIS opererà sotto la responsabilità del Governo italiano e sotto la supervisione del Governo Filippino. ELIS dovrà conformarsi alle condizioni del Memorandum d'Intesa.

1.3 Il Governo della Repubblica delle Filippine, rappresentato dall'Autorità Nazionale Economica e di Sviluppo cui si fa riferimento in appresso come NEDA, designa l'Università tecnologica delle Filippine e l'Università Statale di Mindanao, di seguito rispettivamente designate come TUP e MSU, in quanto enti responsabili per l'attuazione dei suoi obblighi secondo il Memorandum d'Intesa

1.4. La TUP e la MSU stipuleranno tra di loro un accordo specifico che dovrà provvedere alla delimitazione delle responsabilità ed alla ripartizione dei costi in associazione con i provvedimenti della controparte relativi al Progetto. Tale accordo sarà redatto e firmato entro 2 mesi dalla firma del presente Memorandum d'Intesa e includerà la descrizione delle modalità per integrare il Progetto con politiche governative e strategie nel campo dell'istruzione tecnica.

ARTICOLO II
Ubicazione del Progetto

2.1 Il progetto sara realizzato a Taguig, Metro Manila (Istituto Tecnico di Manila), Iligan City (Istituto di Tecnologia di Iligan) e Talisay Negros Occidental (Istituto Tecnico di Visayas), cui é fatto riferimento in appresso come "Istituti tecnici".

ARTICOLO III
Obiettivi del progetto

3.1 Entrambi i Governi convengono che il Progetto é inteso a contribuire al miglioramento dell'istruzione tecnica nelle Filippine; in particolare, esso é previsto per gli Istituti Tecnici sopra designati, con i seguenti scopi:

- rinnovare e rafforzare il loro carattere di "centro prototipo" come nucleo del sistema politecnico nazionale;

- creare settori tecnologici e didattici per i quali ciascuno dei tre istituti può divenire un punto di riferimento per tutto il sistema tecnico delle Filippine;

- migliorare i risultati dei tre istituti, elevando la qualità del loro assetto tecnologico, organizzativo e manageriale e delle loro risorse umane.

3.2 In relazione con i sopra menzionati scopi, devono essere perseguiti i seguenti obiettivi.

a) rafforzare il carattere di "centro prototipo", mediante:

- lo sviluppo di un modello di struttura di formazione atta ad indicare contenuti e metodi efficaci per l'insieme del sistema Filippino di formazione professionale e di istruzione tecnica;

- l'istituzione, in ciascuno dei tre Istituti, di relazioni funzionali con i settori dell'attività economica;

- il rafforzamento dei legami con i centri di formazione e con le associazioni commerciali;

b) sviluppare orientamenti di formazione "pilota", con:

- la creazione, in ciascuno dei tre istituti, di zone didattiche e tecnologiche innovatrici in termini di contenuti, di metodi e di gestione;

- l'allargamento delle attività di formazione agli utenti non scolastici;

c) migliorare i risultati nei tre istituti, mediante

- la ricerca di un modello manageriale atto ad utilizzare nel migliore dei modi le risorse economiche disponibili ed a reperire fonti supplementari;

- la creazione ed il funzionamento di nuove modalità di gestione delle attrezzature tecnologiche.

ARTICOLO IV
Componenti del Progetto

Il Progetto consiste di tre parti principali:

Parte A: Attrezzature e materiali di formazione

Fornitura di utensili manuali, di strumenti di laboratorio, di macchinario, di attrezzature di formazione, di materiale didattico e di software

Parte B: Servizi di specialisti

Ingaggio di specialisti preposti all'attuazione del Progetto, alla elaborazione dei piani di studio e dei mezzi d'istruzione, ed alla formazione del personale

Parte C: Sviluppo del personale

Formazione all'interno del paese ed all'estero per i direttori ed il personale che partecipa al Progetto

ARTICOLO V
Comitato direttivo

5.1 Un comitato direttivo del Progetto, in appresso denominato PSC sarà istituito prima dell'inizio della realizzazione del Progetto. Il PSC sarà costituito da rappresentanti della DECS, della NEDA, della DGCS , dal rappresentante di ELIS nelle Filippine, dal Direttore del Progetto Filippino, nonché dal Direttore del Progetto italiano, del Consiglio nazionale per il lavoro della gioventù, in appresso denominato NMYC, dalla Camera di Commercio e dell'Industria delle Filippine, in appresso denominata come PCCI e dai Direttori dei tre (3) Istituti tecnici designati di cui al punto 2.1

5.2 Il PSC si riunirà almeno ogni trimestre e raccomanderà i modi atti a rafforzare il processo di integrazione ed il sistema di riferimento, e valuterà l'attuazione del Progetto.

5.3. Al PSC é conferita la facoltà di risolvere questioni relative all'attuazione del Progetto che potrebbero eventualmente sorgere tra i vari enti che partecipano alla esecuzione del Progetto.

ARTICOLO VI

Responsabilità delle Parti

6.1 Oltre agli obblighi stabiliti negli articoli 1.1, 1.2 1.3 e 1.4 del presente Memorandum d'Intesa, le Parti implicate nell'attuazione del Progetto convengono sulle seguenti responsabilità specifiche.

6.2 Il Progetto dovrà essere realizzato sotto la responsabilità congiunta della TUP, della MSU e di ELIS. La TUP e la MSU designeranno un Direttore del Progetto avente l'autorità di prendere decisioni tecniche limitate al Progetto.

6.3 ELIS designerà un Direttore del Progetto per la controparte che sarà autorizzato a prendere decisioni tecniche, finanziarie ed amministrative di natura organizzativa in relazione alla partecipazione del Governo italiano al Progetto.

6.4 I lavori annuali ed il programma finanziario delle attività saranno stabiliti di comune accordo dai Direttori del Progetto, in consultazione con il PSC.

6.5 I rapporti di avanzamento semestrale saranno sottoposti dai Direttori del Progetto all'Unità di cooperazione allo sviluppo dell'Ambasciata italiana e della NEDA.

6.6 Beneficiari delle attrezzature donate saranno la TUP e la MSU che assicureranno un uso continuativo di tale equipaggiamento per le finalità e gli obiettivi specificati nel presente Memorandum d'Intesa.

6.7 La TUP e la MSU forniranno un numero adeguato di personale qualificato e di provata esperienza che dovrà esercitare funzioni manageriali, amministrative, logistiche, tecniche e di formazione previste dalla realizzazione del Progetto.

6.8 La TUP e la MSU manterranno il personale stabilito all'articolo 6.7 per tutta la durata della realizzazione del Progetto.

6.9 La TUP e la MSU non consentiranno altri tipi di cooperazione tecnica nei settori tecnologici designati che sono oggetto del presente Memorandum d'Intesa negli Istituti Tecnici per tutta la durata della realizzazione del Progetto.

Articolo VII

Impegni del Governo Italiano

7.1 Il contributo al Progetto in valuta estera é di Lire italiane 3,626,068,000 e sarà finanziato dal Governo Italiano a titolo di dono.

7.2 I principali componenti del progetto finanziati sono elencati di seguito:

a. Assistenza tecnica	Lire	498.133.000
b. Attrezzature	Lire	2.226.342.000
c. Formazione nel paese	Lire	58.360.000
d. Formazione in Italia	Lire	219.750.000
e. Valutazione e controllo	Lire	45.000.000
f. Gestione del Progetto di di cooperazione	Lire	354.858.000
g. Spese impreviste	Lire	181.669.000
i. Inflazione	Lire	41.956.000

ARTICOLO VIII
Impegni del Governo delle Filippine

8.1 Il Governo delle Filippine erogherà, per il tramite della TUP e della MSU, un importo di dollari USA 1.200.000 sotto forma di edifici,personale, terreni,spese di manutenzione e materiali.

8.2 In particolar modo, la TUP e la MSU forniranno:

a. locali adeguati e ristrutturati per le nuove attrezzature e le attività didattiche;

b. l'assistenza amministrativa necessaria ai fini di una efficace realizzazione del Progetto, come ad esempio il nulla osta doganale per le merci importate;

c. l'accesso a studi pubblicati e non pubblicati ed a materiali e ricerche che saranno ritenuti rilevanti dal personale italiano ai fini delle attività e delle finalità del progetto.

8.3 Il Governo delle Filippine, in conformità con le disposizioni dell'Accordo Italia-Filippine di cooperazione allo sviluppo firmato a Roma il 17 giugno 1988, esonererà il Progetto da, o sosterrà i costi di, qualsiasi tassa, dazio, canone o altra imposizione imposta secondo le leggi ed i regolamenti in vigore nei Territori delle Filippine per quanto riguarda:

a. tutte le attrezzature, veicoli, materiali e forniture introdotte nelle Filippine ai fini della realizzazione del Progetto;

b. ogni pagamento fatto al personale ELIS in connessione con la realizzazione del Progetto;

c. tutti gli effetti personali (comprese le automobili, qualora richiesto) dei membri del personale dell' ELIS e delle loro famiglie introdotti nelle Filippine che saranno utilizzati in loco o ritirati da detto territorio.

8.4 Il Governo delle Filippine garantirà al personale italiano che lavora nelle Filippine ai fini dell'esecuzione del Progetto tutti i privilegi e le esenzioni con riserva delle leggi e regolamenti esistenti, contenuti nell'Accordo Italia-Filippine di Cooperazione allo Sviluppo firmato a Roma il 17 giugno 1988.

ARTICOLO IX
Descrizione del Progetto

9.1 Il Progetto descritto nell'Annesso A allegato al presente Memorandum d'Intesa costituirà il documento tecnico del presente Memorandum.

ARTICOLO X
Altre disposizioni

10.1 Il presente Memorandum d'Intesa diverrà effettivo alla data in cui sarà firmato dalle Parti implicate e rimarrà in vigore fino al completamento del Progetto, o ad ogni altra data stabilita di comune accordo dal Governo Italiano e Filippino.

10.2 Il presente Memorandum d'Intesa potrà essere emendato mediante accordo scritto tra i due Governi.

10.3 Qualunque controversia derivante dall'interpretazione del presente Memorandum sarà risolta amichevolmente mediante consultazioni o negoziati tra i due Governi.

10.4 Sono riportati di seguito gli indirizzi per scambiare comunicazioni o documenti:

Per il Governo Filippino

SECRETARY CIELITO F. HABITO
Director- General
National Economic and Development Authority (NEDA)
P.O. Box 419 Greenhills
San Juan, Metro Manila, PHILIPPINES
Telex Address: 29058 NEDPH o 4023 NEDA PU

Per il Governo Italiano

AMBASCIATORE ALESSANDRO SERAFINI
Italian Embassy
6th Floor, Zeta II Building
191 Salcedo St., Legaspi Village
Makati, Metro Manila, Filippine
Telex Address: 64142 ITALDI

IN FEDE DI CHE le Parti in causa, agenti attraverso i loro rappresentanti a tal fine debitamente autorizzati, hanno fatto sì che il presente Memorandum d'Intesa sia firmato per loro conto, nel giorno ed anno di seguito riportati per iscritto.

Firmato a Manila il 16 Dicembre 1993

REPUBBLICA DELLE FILIPPINE

ON. CIELITO F. HABITO

REPUBBLICA ITALIANA

AMBASCIATORE ALESSANDRO SERAFINI

Testimoni:

Dr. Frederick SO. PADA
Presidente
Università Tecnologica delle Filippine

Dr. Emily M. Marohambsar
Presidente
Università statale di Mindanao

ANNESSO A

Piano operativo
"Potenziamento e Sviluppo di tre istituti tecnici prototipi, come nucleo del Sistema politecnico nazionale"

Programma di cooperazione assegnato ad ONG
(No.1726/G270/Elis/Fil)

1. ORIGINE

Il presente Progetto italiano di cooperazione a sostegno delle attività di tre Istituti Tecnici statali delle Filippine, é stato oggetto degli accordi di cooperazione tra i due paesi del Settembre 1987 e dei relativi emendamenti di Luglio 1990 (punto 2.2.5.4).

Esso risponde ad una esigenza riconosciuta come prioritaria anche dai piani di sviluppo locale, di migliorare l'istruzione tecnica nelle Filippine. La domanda crescente di tecnici a livello intermedio ha infatti indotto il Governo delle Filippine a rafforzare la sua politica di miglioramento delle strutture di formazione professionale e tecnica. L'obiettivo principale della riforma del sistema Filippino di formazione tecnica é di aumentare il numero dei tecnici, in particolare nel settore delle nuove tecnologie industriali e nel settore dei servizi.

I tre Istituti Tecnici interessati dal presente Progetto costituiscono anche dei Centri regionali ubicati nelle tre aree geografiche nelle quali le Filippine sono divise. La necessità di dar loro un ruolo più incisivo nel Paese e di ricostituire le loro attrezzature tecnologiche ha indotto le autorità governative Filippine a formulare la richiesta di un progetto di cooperazione.

I tre Istituti beneficiari sono la T.U.P. -Manila Istituto Tecnico di Manila (Manila), la T.U.P. - Istituto Tecnico di Visayas (Talisay), la M.S.U. - Istituto Tecnologico di Iligan (Iligan City).

2. FINALITA' ED OBIETTIVI GENERALI

2.1 Finalità generali

Il presente Progetto intende contribuire al miglioramento dell'istruzione tecnica nelle Filippine; in particolare modo esso é destinato ai summenzionati tre Istituti Tecnici con gli scopi seguenti:

- rinnovare e rafforzare il loro carattere di "centro prototipo" come nucleo del sistema politecnico nazionale;

- creare settori tecnologici e didattici per i quali ciascuno dei tre istituti può divenire un punto di riferimento per l'insieme del sistema tecnico delle Filippine;

-migliorare i risultati prodotti dai tre istituti, aumentando la qualità del loro assetto tecnologico, organizzativo e manageriale e delle loro risorse umane.

2.2 Obiettivi

In relazione con i sopra menzionati scopi, devono essere perseguiti i seguenti obiettivi.

a. rafforzare il carattere di "centro prototipo", mediante:

- lo sviluppo di un modello di struttura di formazione atta ad indicare contenuti e metodi efficaci per l'insieme del sistema Filippino di formazione professionale e tecnica;

-l'istituzione in ciascuno dei tre Istituti, di relazioni funzionali con i settori dell'attività economica;

- il rafforzamento dei legami con i centri di formazione e con le associazioni commerciali;

b. sviluppare orientamenti di formazione "pilota", con:

- la creazione, in ciascuno dei tre Istituti, di settori didattici e tecnologici innovatori in termini di contenuti, di metodi e di gestione ;

- l'allargamento di attività di formazione agli utenti non scolastici;

c. migliorare i risultati nei tre Istituti, mediante:

- la ricerca di un modello manageriale atto ad utilizzare nel migliore dei modi le risorse economiche disponibili ed a reperire risorse supplementari;

- la creazione ed il funzionamento di nuove modalità di gestione delle attrezzature tecnologiche.

3. DESCRIZIONE

3.1 Durata/Finanziamento del Ministero degli Affari Esteri

Il progetto avrà una durata di quattro anni in totale; l'attuale finanziamento proposto per un valore di Lire 3.626.068.000 é destinato a coprire i costi sostenuti dalla Parte italiana durante i primi tre anni, Per lo stesso periodo, il Governo delle Filippine ha indicato un importo di circa 1.200.000 dollari USA sotto forma di edifici,terreni, personale, spese di manutenzione e materiali.

3.2 Ubicazione/Beneficiari

Ciascuno dei tre istituti tecnologici é situato in una delle tre aree geografiche in cui le Filippine sono divise:

-Luzon (Istituto Tecnico di Manila, nella città di Manila)
-Visayas (istituto Tecnico di Visayas, nella città di Talisay)
-Mindanao (Istituto di Tecnologia di Iligan, nella città di Iligan)

Attualmente essi svolgono un ruolo chiave nella formazione dei "Tecnici industriali",che sono i tecnici a livello intermedio più richiesti dall'industria.

Nel primo caso, sono BENEFICIARI diretti del progetto gli studenti dei settori "pilota" del progetto, i quali trarranno vantaggio da una formazione professionale perfezionata e da possibilità d'impiego più soddisfacenti. Tuttavia, va ricordato che il perfezionamento a livello didattico e metodologico andrà a vantaggio anche dei circa 3.000 studenti dei corsi per Tecnici Industriali, nonché dei beneficiari dei corsi brevi e di specializzazione, il cui numero é ancora da determinare. Ne trarrà un diretto giovamento anche il sistema politecnico nazionale che potrà applicare in altri istituti e centri di formazione tecnica i risultati della sperimentazione didattica e metodologica introdotta mediante il Progetto.

L'industria ne beneficierà indirettamente poiché potrà avvalersi di tecnici a livello intermedio che hanno ricevuto una formazione migliore e che si confanno ai requisiti più attuali dello sviluppo tecnologico.

3.3 Dati relativi all'impiego

Le previsioni locali indicano un fabbisogno di 19.000 tecnici l'anno, mentre il loro numero attuale é all'incirca di 12.000 (dato proveniente dall'Asian Development Bank (Banca di Sviluppo Asiatico)). Tenendo conto di tali cifre, ed in considerazione della formazione perfezionata impartita agli studenti si é portati a ritenere che le prospettive d'impiego per questi ultimi siano molto favorevoli.

3.4 Metodologia operativa

Il metodo proposto mette in risalto l'importanza dell'elemento umano. Si annette grande importanza all'aggiornamento ed alla specializzazione del personale sia di gestione che insegnante. La presenza di "cooperanti"(volontari della cooperazione) consoliderà lo scambio di esperienze, di conoscenze e di tecniche tra il personale italiano e quello locale.

3.5 Attività pianificate in relazione agli obiettivi

Nei tre Istituti sono stati identificati alcuni settori tecnologici per la sperimentazione ed il miglioramento dei profili professionali, di particolare importanza per lo sviluppo sociale ed industriale del Paese.

La nuova struttura tecnologica e di studio includerà:

- il settore dell'elettronica industriale e della tecnologia elettronica nell'Istituto Tecnico di Manila;

- il settore della meccanica nell'Istituto Tecnico di Visayas;

- il settore della tecnologia elettronica nell'Istituto di Tecnologia Iligan.

I corsi post Scuola Superiore sono destinati a studenti aventi come età minima 17 anni; i corsi durano tre anni e consentono di ottenere il diploma di "Tecnico Industriale" o di " Laureato in Scienza dell'Ingegneria tecnologica ". Il programma di studio é composto per il 50-60% da teoria e per il 50-40% da pratica.

Le lezioni saranno alternate a periodi di formazione sul posto di lavoro, per una durata di 6 settimane nel primo e nel secondo anno, e di 20 settimane nel terzo anno.

Tale perfezionamento della formazione comporterà inoltre brevi corsi per la riqualificazione e l'aggiornamento del personale industriale.

Il potenziamento del carattere di "Centro Prototipo" sarà effettuato mediante la costituzione di un Comitato di coordinamento che opererà tramite un Comitato di gestione per ciascun tipo di programma ed un Comitato esecutivo per ciascun Istituto.

E' allegato il PROGRAMMA delle attività.

3.6 Risorse impiegate per conseguire gli obiettivi

a. Personale italiano

Saranno inviati cooperanti in missioni sia brevi che lunghe. I cooperanti in missione breve saranno impiegati per un totale di 20 mesi lavorativi; se in missione lunga, per 29 mesi lavorativi.

La ripartizione per anno e per Istituto é la seguente:

Tipo	Istituto	1 anno	2 anno	3 anno
Tecnico elettronico	MTI	5	12	12
Tecnico meccanico	VTI	4	4	3
Elettro-tecnico	IIT	4	3	2

In Italia, sarà utilizzato un gruppo di CONSULENTI per 12 mesi lavorativi al fine di:

- selezionare l'equipaggiamento, verificarlo, provarlo presso i fornitori;

- determinare la disposizione dei laboratori e delle officine ed individuare le soluzioni più efficaci in conformità con le indicazioni dei cooperanti;

- fornire indicazioni relative a problemi di installazione, di manutenzione ed all'uso didattico dell'equipaggiamento.

I costi relativi al personale Italiano si conformeranno ai parametri stabiliti dal Comitato di Gestione nella decisione N.67/88.

b. Personale Locale

Saranno utilizzati consulenti di formazione e di gestione per un totale di 36 mesi lavorativi. Inoltre, una persona sarà direttamente impiegata nel programma per 36 mesi lavorativi.

Il costo del personale locale si aggira intorno alla media locale per tipi di impiego analoghi.

Il costo totale del personale, Italiano e locale, ammonta a Lire 498.133.000.

C. EQUIPAGGIAMENTO

Ciascun Istituto sarà fornito di attrezzature e materiali per i laboratori e le officine. La ripartizione per ciascun Istituto é la seguente:

Istituto Tecnico di Manila

- Laboratorio per la costruzione di tecnologia elettronica e per le misurazioni;
- laboratorio di elettronica e di automazione industriale;
- officine per sistemi elettrici industriali e di costruzione elettro-meccanica
- laboratorio per macchine elettriche e misurazioni;
- laboratorio di disegno tecnico

Istituto Tecnico di Visayas

- officine per macchine utensili;
- officina di saldatura e accoppiamenti;
- laboratorio di metrologia e metallografia;
- laboratorio di disegno tecnico.

Istituto di tecnologia Iligan

- Laboratorio di automazione industriale;
- officina per sistemi elettrici industriali e costruzioni elettro-meccaniche;
- laboratorio per macchine elettriche e misurazioni;
- laboratorio di disegno tecnico

Il costo totale delle attrezzature ammonta a Lire 2.226.341.000

d. Formazione **in loco**

La formazione del personale insegnante nei nuovi settori pilota sarà svolta presso il Centro di Tecnologia industriale e d'Impresa che é già stato oggetto di un programma di cooperazione con la stessa ONG. Alla formazione tecnica parteciperanno 16 insegnanti dei tre Istituti per un totale di 322 mesi lavorativi.

Sarà impartita una formazione a carattere didattico-metodologico a tutto il personale insegnante dei tre Istituti (oltre 200 persone) con seminari condotti da due professionisti italiani di provata esperienza (per un totale di 2 mesi lavorativi).

Il costo totale previsto é di Lire 58.360.000.

e. Formazione in Italia

Il ruolo guida nel settore dell'innovazione e della sperimentazione didattica che i tre Istituti Tecnici sono chiamati a svolgere nel sistema di formazione tecnica delle Filippine, sarà preparato mediante un corso di specializzazione in Italia vertente sulla gestione degli Istituti, e destinato ai dirigenti dei settori che fanno parte dei nuovi settori "pilota" tecnici. E' previsto un totale di 15 borse di studio trimestrali per un totale di 45 mesi lavorativi.

3.7 Controllo e Valutazione

L'ONG provvederà al monitoraggio delle attività per mezzo di visite (il documento del Progetto prevede due visite l'anno effettuate da due persone, la durata di ciascuna missione essendo di 14 giorni per un costo totale di Lit. 45.000.000). Saranno utilizzati da parte della Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo ed in accordo con l'Organo esecutivo e le Parti locali interessate,appropriati strumenti per effettuare la valutazione durante il progetto ed al termine di esso.

3.8 Gestione del Progetto di cooperazione

Nella previsione di spesa contenuta nel documento del Progetto, l'ONG fornisce i costi specifici per le attività organizzative e di gestione del progetto in Italia e **in situ**. Il costo totale di Lire 354.858.000 é inferiore al massimo stabilito nella decisione n. 67/88 del Comitato di Gestione.

3. Fondo Emergenze

Data la complessità del progetto il 6% del costo dovrà essere accantonato per far fronte a spese impreviste. L'ammontare totale é di Lire 181.669.000.

3.10 Inflazione

L'inflazione relativamente alle attrezzature (a partire dal secondo anno del Progetto) é stimata al 6% per un valore di Lire 41.956.000.

4. GESTIONE DEL PROGETTO AL TERMINE DELLE ATTIVITA DI COOPERAZIONE E SUO SOSTEGNO

Il progetto di cooperazione si concentra sull'attuazione di un modello manageriale che prevede esplicitamente la ricerca di fonti indipendenti di finanziamento e che si focalizza sulla fornitura di servizi all'industria locale (formazione e specializzazione di tecnici, servizi di consulenza per la selezione e l'applicazione di nuove tecnologie, ecc.). Tale modello, che dovrà essere concordato dalle autorità pubbliche a livello locale, mira a consentire il mantenimento economico indipendente delle attività iniziate con il sostegno della cooperazione italiana.

419.

Skopje, 16 dicembre 1993

Scambio di Lettere tra la Repubblica Italiana e l'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi

(Entrata in vigore: 16 dicembre 1993)

N. 206

Excellency,

following recognition by Italy of full independence, sovereignty and international personality of the former Yugoslav Republic of Macedonia, which occurred on 8 April 1993, I am pleased to inform You, upon instructions, that the Italian Republic is ready, as of today, to the establishment of diplomatic relations with the Former Yugoslav Republic of Macedonia.

The two countries will proceed to the exchange of Ambassadors as soon as possible.

Diplomatic relations between the two countries will be based on international law, as reflected respectively in the Vienna Convention on diplomatic relations of 18 April 1961 and in the Vienna Convention on consular relations of 24 April 1963. In this framework, the Embassies in the two countries will also discharge consular duties in the capital cities.

While expressing its satisfaction at this important development occurring in the relations between the two countries, the Italian Republic is committed to promote them on the basis of the principles of mutual respect, sovereignty, equality and non interference in internal affairs of both States, as enshrined in the Charter of the United Nations, in the Helsinki Final Act of the Conference on Security and cooperation in Europe of 1975 and in the Charter of Paris for a new Europe of 1990.

I trust that You will confirm to me Your agreement on the above

Please accept, Excellency, the expression of my respectful consideration.

(Faustino Troni)

Skopje, 16 December 1993

H.E. Mr Stevo CRVENKOVSKI
Minister of Foreign Affairs
of the Former Yugoslav
Republic of Macedonia

Skopje, 16 December 1993

Allow me to thank you for your letter dated 16 December 1993 in which you inform me that the Republic of Italy is ready to establish diplomatic relations with the Republic of Macedonia today and that the exchange of ambassadors should take place as soon as possible.

The Government of the Republic of Macedonia accepts with pleasure the establishment of diplomatic relations with the Republic of Italy as from today.

I fully agree that the diplomatic relations between our two countries should be conducted on the basis of international law, that is the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961 and the Vienna Convention on Consular Relations of 24 April 1963. This also implies that the embassies in the capitals of the two countries will perform consular affairs.

The Macedonian party, Your Excellency, expresses a particular satisfaction with this significant act in the development of relations between the two countries which should be carried out in the future on the principles of mutual respect, sovereignty, equality and non-interference in internal affairs of the two countries, as envisaged by the Charter of the United Nations, the Helsinki Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe of 1975 and the Paris Charter for New Europe of 1990.

At the same time, I kindly ask you to take note of our readiness that the relations between the Republic of Macedonia and the Republic of Italy in the forthcoming period will be carried out in accordance with Agreements and Treaties concluded between the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia and the Republic of Italy, pending the signing of new agreements and treaties.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

STEVO CRVENKOVSKI
Minister of Foreign Relations
of the Republic of Macedonia

H.E. FAUSTINO TRONI
Consul General of
the Republic of Italy
SKOPJE

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Министерство за односи со странство
Број 1105-5751/1

Скопје, 16 декември 1993 година

Екселенцијо,

Дозволете ми да Ви заблагодарам за Вашето писмо датирано на 16 декември 1993 година во кое ме информирате дека Република Италија е спремна од денес да воспостави дипломатски односи со Република Македонија и дека во најскоро време ќе пристапиме кон размена на амбасадори.

Македонската влада со задоволство го прифаќа воспоставувањето на дипломатските односи со Република Италија од овој ден.

Во потполност се согласувам дипломатските односи меѓу нашите две земји да се одвиваат врз основа на меѓународното право, односно на Виенската конвенција за дипломатски односи од 18 април 1961 година и на Виенската конвенција за конзуларни односи од 24 април 1963 година. Тоа, исто така, значи дека амбасадите во главните градови на двете земји ќе обавуваат и конзуларни задачи.

Македонската страна, Ваша Екселенцијо, изразува посебно задоволство од овој значаен акт во развојот на односите меѓу двете земји кои во иднина ќе се одвиваат врз принципите на заемно почитување, суверенитет, еднаквост и немешање во внатрешните работи на двете земји, како што е предвидено и во Повелбата на Обединетите нации, во Завршниот Акт на Конференцијата за европска безбедност и соработка во Хелсинки од 1975 година и во Париската повелба за Нова Европа од 1990 година.

Воедно, Ве молам да ја примите нашата спремност односите меѓу Република Македонија и Република Италија во наредниот период да се одвиваат согласно договорите и спогодбите склучени меѓу поранешната Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Италија, се до потпишување на нови договори и спогодби.

Ве молам, Екселенцијо, примете ги изразите на моето почитување.

СТЕВО ЦРВЕНКОВСКИ,
Министер за односи со странство
на Република Македонија

Н.Е. ФАУСТИНО ТРОНИ,
Генерален конзул на
Република Италија

<u>С К О П Ј Е</u>

TRADUZIONE NON UFFICIALE

IL CONSOLE GENERALE D'ITALIA

N.206

Eccellenza,

a seguito del riconoscimento da parte dell'Italia, della completa indipendenza, sovranità e personalità internazionale dell'ex-Repubblica iugoslava della Macedonia avvenuta l'8 aprile 1993, sono lieto di informarLa in base alle istruzioni ricevute, che la Repubblica Italiana intende stabilire in data odierna, relazioni diplomatiche con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

I due paesi procederanno il prima possibile, allo scambio di Ambasciatori

Le relazioni diplomatiche tra i due paesi saranno fondate sul diritto internazionale come riflesso rispettivamente nella Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961 e sulla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24. 9.63. In tale contesto, quadro, le Ambasciate nei due paesi eserciteranno anche funzioni consolari nelle capitali.

Nell'esprimere soddisfazione per questo importante sviluppo che avviene nelle relazioni tra i due paesi, la Repubblica Italiana si impegna a promuovere queste ultime sulla base dei principi del rispetto reciproco, della sovranità, dell' uguaglianza e della non interferenza negli affari interni di entrambi gli Stati, come sanciti nello Statuto delle Nazioni Unite, nell'Atto finale di Helsinki della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa del 1975, e nella Carta di Parigi per una nuova Europa del 1990.

Ho fiducia che Ella vorrà confermarmi il Suo accordo su quanto sopra.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia rispettosa considerazione.

(Faustino Troni)

Skopje, 16 Dicembre 1993

H.E. SIGNOR STEVO CRVENKOSKI
Ministro degli Affari Esteri dell'
ex Repubblica Iugoslava della Macedonia

REPUBBLICA DI MACEDONIA
MINISTERO DELLE RELAZIONI CON L'ESTERO
N. 1105 5751/1

Skopje, 16 Dicembre 1993

Mi consenta di ringraziarLa per la Sua lettera in data 16 dicembre 1993, con la quale Ella mi informa che la Repubblica Italiana intende procedere in data odierna allo stabilimento di relazioni diplomatiche con la Repubblica di Macedonia e che lo scambio di ambasciatori dovrebbe avvenire quanto prima.

Il Governo della Repubblica di Macedonia accetta con piacere lo stabilimento di relazioni diplomatiche con la Repubblica Italiana a partire da oggi.

Convengo pienamente che le relazioni diplomatiche tra i nostri due paesi dovranno essere condotte sulla base del diritto internazionale, i.e. la Convenzione di Vienna sulle Relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961 e la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963. Ciò implica altresì che le ambasciate nelle capitali dei due Paesi tratteranno questioni consolari.

La Parte macedone esprime una particolare soddisfazione per questo atto significativo nello sviluppo delle relazioni tra i due paesi che dovrebbero in avvenire essere condotte in base a princìpi di rispetto reciproco, di sovranità, di uguaglianza e di non-interferenza negli affari interni dei due paesi, come previsto dalla Carta delle Nazioni Unite, dall'Atto finale di Helsinki della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa del 1975 e dalla Carta di Parigi per una Nuova Europa del 1990.

Allo stesso tempo, Le chiederei di voler cortesemente prendere nota della nostra accettazione del fatto che le relazioni tra la Repubblica di Macedonia e la Repubblica italiana siano nel prossimo futuro condotte in conformità con gli Accordi ed i Trattati conclusi tra l'ex Repubblica Federale Socialista di Iugoslavia e la Repubblica Italiana, in pendenza della firma di nuovi accordi e trattati

Voglia gradire, Eccellenza i sensi della mia più alta considerazione.

STEVO CRVENKOVSKI
Ministro degli Affari Esteri della
Repubblica di Macedonia

H.E. FAUSTINO TRONI
Console Generale della
Repubblica Italiana
SKOPJE

420.

San Marino, 12 gennaio 1994

Protocollo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Republica di San Marino sulla coniazione di monete

(Entrata in vigore: 12 gennaio 1994)

PROTOCOLLO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
SULLA CONIAZIONE DI MONETE

Nel quadro dei rapporti di Amicizia e Buon Vicinato esistenti tra i due Paesi ed in particolare dell'Art.47 della relativa Convenzione conclusa a Roma il 31 marzo 1939 e successive modifiche, il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica Italiana hanno convenuto - in attesa dell'entrata in vigore della Convenzione Monetaria tra i due Paesi (firmata a Roma il 21 dicembre 1991), di cui sono in corso le procedure per l'autorizzazione alla ratifica, ed a seguito del Protocollo del 10 febbraio 1992 relativo alla coniazione di monete sammarinesi in metalli diversi dall'oro per gli anni 1992 e 1993 - che la Repubblica Italiana mettera' a disposizione della Repubblica di San Marino la Zecca di Roma per la coniazione, per l'anno 1994, di monete diverse dall'oro per un valore nominale che non potra' eccedere la somma complessiva di due miliardi e settecento milioni di Lire italiane. Tale quantitativo - cosi' come quello gia' previsto dal sopracitato Protocollo del 10 febbraio 1992 - potra' liberamente circolare nei due Paesi.

Il presente Protocollo entrera' in vigore all'atto della firma.

Fatto a San Marino, in duplice originale, il giorno 12 gennaio 1994.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

PROTOCOLLO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA SULLA CONIAZIONE DI MONETE

Nel quadro dei rapporti di Amicizia e Buon Vicinato esistenti tra i due Paesi ed in particolare dell'Art. 47 della relativa Convenzione conclusa a Roma il 31 Marzo 1939 e successive modifiche, il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica Italiana hanno convenuto - in attesa dell'entrata in vigore della Convenzione Monetaria tra i due Paesi (firmata a Roma il 21 Dicembre 1991), di cui sono in corso le procedure per l'autorizzazione alla ratifica, ed a seguito del Protocollo del 10 Febbraio 1992 relativo alla coniazione di monete sammarinesi in metalli diversi dall'oro per gli anni 1992 e 1993 - che la Repubblica Italiana metterà a disposizione della Repubblica di San Marino la Zecca di Roma per la coniazione, per l'anno 1994, di monete diverse dall'oro per un valore nominale che non potrà eccedere la somma complessiva di due miliardi e settecento milioni di Lire italiane. Tale quantitativo - così come quello già previsto dal sopracitato Protocollo del 10 Febbraio 1992 - potrà liberamente circolare nei due Paesi.

Il presente Protocollo entrerà in vigore all'atto della firma.

Fatto a San Marino, in duplice originale, il giorno 12 Gennaio millenovecentonovantaquattro e milleseicentonovantatre dalla Fondazione della Repubblica.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

94A2261

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(6651366) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 19.600